



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

Dott. Antonio Palazzo Consigliere

Dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1) sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.221/R.G.**, proposta da: 1)**Di Giorgio Giuseppe** (C.F. DGR GPP 55E19 A882W), rappresentato e difeso,anche disgiuntamente tra di loro, **dagli Avv.ti** Osele Maria Cristina e Abba-

monte Andrea, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c.

mariacristinaosele@pectrentoavvocati.it e [\[poli.legalmail.it\]\(mailto:poli.legalmail.it\) e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo a](mailto:andreaabbamonte@avvocatina-</div><div data-bbox=)

Roma, in via degli Avignonesi n. 5: appellante principale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede **di Trento** e la **Procura generale** presso la Corte

dei conti: appellate principali

nonché contro e nei confronti di

2) Valduga Francesco, 3) Azzolini Cristina, 4) Previdi Mauro, 5) Graziola

Giuseppe, 6) Tomazzoni Maurizio, 7) Bortot Mario, 8) Plotegher Carlo, 9)

Chiesa Ivo, 10) Viesi Mauro, 11) Fauri Daniela: intimati in appello principale

e di

12) Morandini Chiara (C.F. MRN CHR 62H62 H612J), rappresentata

e difesa dall'Avv. Tardivo Laura, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28,

co. 2 c.g.cc., all'indirizzo p.e.c. laura.tardivo@rovereto.pecavvocati.it: appel-

lata principale

13) Pierotti Manuela (C.F. PRT MNL 60P51 E862E), rappresentata e

difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Telchini Brunetto e

Mayr Marco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c.

bruno.telchini@legalmail.it e marco.mayr@legalmail.it e domicilio fisico

eletto presso lo studio dei medesimi a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 3:

appellata principale;

1A) sulla citazione in appello iscritta al n. **59.221/R.G.**, formulata da:

1) Valduga Francesco (C.F. VLD FNC 72E21 H612J), rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Ugolini Saverio e Zancanella Silvia, con domicilio digitale, ex art.

28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. avvsaveriougolini@ordineavvocativrpec.it

e silvia.zancanella@pectrentoavvocati.it e domicilio fisico eletto a Roma, in

via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'Avv. Acone Pasquale: appellante

incidentale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-

Alto Adige/Südtirol - sede **di Trento** e la **Procura generale** presso la Corte

dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

2) Di Giorgio Giuseppe, 3) Azzolini Cristina, 4) Previdi Mauro, 5) Graziola Giuseppe, 6) Tomazzoni Maurizio, 7) Bortot Mario, 8) Plotegher Carlo, 9) Chiesa Ivo, 10) Viesi Mauro, 11) Fauri Daniela: intimati in appello incidentale

e di

12) Morandini Chiara (C.F. MRN CHR 62H62 H612J), rappresentata e difesa dall'Avv. Tardivo Laura, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28, co. 2 c.g.cc., all'indirizzo p.e.c. laura.tardivo@rovereto.pecavvocati.it: appellata incidentale

13) Pierotti Manuela (C.F. PRT MNL 60P51 E862E), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Telchini Brunetto e Mayr Marco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. bruno.telchini@legalmail.it e marco.mayr@legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 3: appellata incidentale;

1B) sulla citazione in appello iscritta al n. 59.221/R.G., proposta da: 1) Viesi Mauro (C.F. VSI MRA 57P01 H612Z), rappresentato e difeso dall'Avv. Bonazza Flavio Maria, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. studiobonazza@pec.studiolegalefmbonazza.eu e domicilio fisico eletto a Roma, in via Cosseria 5, presso lo studio dell'Avv. Migliaccio Paolo: appellante incidentale

contro

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento e la Procura generale presso la Corte dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

2) Valduga Francesco, 3) Di Giorgio Giuseppe 4) Azzolini Cristina, 5) Previdi Mauro, 6) Graziola Giuseppe, 7) Tomazzoni Maurizio, 8) Bortot Mario, 9) Plotegher Carlo, 10) Chiesa Ivo, 11) Fauri Daniela: intimati in appello incidentale

e nei confronti di

12) Morandini Chiara (C.F. MRN CHR 62H62 H612J), rappresentata e difesa dall'Avv. Tardivo Laura, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28, co. 2 c.g.cc., all'indirizzo p.e.c. laura.tardivo@rovereto.pecavvocati.it: appellata incidentale

13) Pierotti Manuela (C.F. PRT MNL 60P51 E862E), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Telchini Brunetto e Mayr Marco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. bruno.telchini@legalmail.it e marco.mayr@legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 3: appellata incidentale;

1C) sulla citazione in appello iscritta al n. 59.221/R.G., formulata da:

1) Azzolini Cristina (C.F. ZZL CST 54E70 H612R), 2) Previdi Mauro (C.F. PRV MRA 50P10 F804X), 3) Graziola Giuseppe (C.F. GRZ GPP 51D06 L957N), 4) Tomazzoni Maurizio (C.F. TMZ MRZ 60P19 H612G), 5) Bortot Mario (C.F. BRT MRA 63P08 H612P), 6) Plotegher Carlo (C.F. PLT CRL 67R16 H612T) e 7) Chiesa Ivo (C.F. CHS VIO 73A24 H612I), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Stelitano Salvatore, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. avv.salvatore.stelitano@ordineavvocati-vrpec.it: appellanti incidentali

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede **di Trento** e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

8) Di Giorgio Giuseppe, 9) Valduga Francesco, 10) Viesi Mauro, 11) Fauri Daniela, 12) Morandini Chiara e 13) Pierotti Manuela: intimati in appello incidentale;

1D) sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.221/R.G.**, proposta dalla **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il T.A.A. /Südtirol - sede **di Trento**: appellante incidentale

contro

1) Di Giorgio Giuseppe, 2) Valduga Francesco, 3) Azzolini Cristina, 4) Previdi Mauro, 5) Graziola Giuseppe, 6) Tomazzoni Maurizio, 7) Bortot Mario, 8) Plotegher Carlo, 9) Chiesa Ivo, 10) Fauri Daniela, 11) Morandini Chiara e 12) Pierotti Manuela, rappresentati e difesi *ut supra et infra*: appellati incidentali

e di

13) Viesi Mauro: intimato in appello incidentale;

1E) sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.221/R.G.**, formulata da: 1) **Fauri Daniela** (C.F. FRA DNL 68B49 H612L), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, **dagli Avv.ti** Speri Speccher Luisella e Speri Sonia, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. avvluisellaspeccher@puntopec.it, avvsoniasperi@puntopec.it: appellante incidentale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede **di Trento** e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

2) Valduga Francesco, 3) Di Giorgio Giuseppe, 4) Viesi Mauro 4) Azzolini Cristina, 5) Previdi Mauro, 6) Graziola Giuseppe, 7) Tomazzoni Maurizio, 8) Bortot Mario, 9) Plotegher Carlo, 11) Chiesa Ivo, 12) Morandini Chiara e 13) Pierotti Manuela: intimati in appello incidentale;

1F) sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.221/R.G.**, proposta da: 1) **Pierotti Manuela** (C.F. PRT MNL 60P51 E862E), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, **dagli Avv.ti** Telchini Brunetto e Mayr Marco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. bruno.telchini@legalmail.it e marco.mayr@legalmail.it e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 3: appellante incidentale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede **di Trento** e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

2) Valduga Francesco, 3) Di Giorgio Giuseppe, 4) Viesi Mauro 5) Azzolini Cristina, 6) Previdi Mauro, 7) Graziola Giuseppe, 8) Tomazzoni Maurizio, 9) Bortot Mario, 10) Plotegher Carlo, 11) Chiesa Ivo, 12) Fauri Daniela e 13) Morandini Chiara: intimati in appello incidentale;

1G) sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.221/R.G.**, formulata da:

1) **Morandini Chiara** (C.F. MRN CHR 62H62 H612J), rappresentata e difesa

dall'Avv. Tardivo Laura, con domicilio digitale elettivo, ex art. 28, co. 2 c.g.c.,

all'indirizzo laura.tardivo@rovereto.pecavvocati.it: appellante incidentale

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-

Alto Adige/Südtirol - sede di **Trento** e la **Procura generale** presso la Corte

dei conti: appellate incidentali

e nei confronti di

2) Valduga Francesco, 3) Di Giorgio Giuseppe, 4) Viesi Mauro 5) Azzolini

Cristina, 6) Previdi Mauro, 7) Graziola Giuseppe, 8) Tomazzoni Maurizio, 9)

Bortot Mario, 10) Plotegher Carlo, 11) Chiesa Ivo, 12) Fauri Daniela e 13) Pie-

rotti Manuela: intimati in appello incidentale

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 81/2021** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, pubblicata il

3 giugno 2021 e notificata via p.e.c., a cura del Procuratore regionale, a tutte

le parti presenti in prime cure l'8 giugno 2021, con l'eccezione della dott.ssa

Pierotti Manuela attinta, invece, il 9 giugno seguente.

Visti: gli appelli (principale e incidentali), le comparse di costituzione e rispo-

sta di talune parti private nell'appello principale Di Giorgio, in quelli inciden-

tali Valduga e Viesi, negli appelli incidentali Morandini e Pierotti, nonché

nell'appello incidentale della Procura regionale, le conclusioni della Procura

generale, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 19 aprile 2024, con l'assistenza del segretario

dott.ssa Rinaldi Paola, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti

Abbamonte Andrea e Osele Maria Cristina, per Di Giorgio Giuseppe, Zancanella Silvia e Ugolini Saverio, per Valduga Francesco, Bonazza Flavio Maria, per Viesi Mauro, Landolfi Roberto, su delega scritta dell'Avv. Stelitano Salvatore, per Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario, Plotegher Carlo e Chiesa Ivo, Speri Sonia e Speri Speccher Luisella, per Fauri Daniela, Telchini Brunetto, per Pierotti Manuela, Tardivo Laura, per Morandini Chiara, e il V.P.G. dott.ssa D'Alesio Sabrina, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte territoriale per il T.A.A./Südtirol – sede di Trento, nell'ambito del conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato e di quello contestuale di Direttore generale del Comune di Rovereto ritenuti *contra ius*, in parziale accoglimento dell'atto introduttivo **ha condannato: 1)** in via principale e in solido tra di loro, **Valduga Francesco, Di Giorgio Giuseppe e Viesi Mauro** al pagamento, in favore del Comune di Rovereto, della somma di **€ 111.930,94**, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge; **2)** in via sussidiaria, quindi previa escussione dei debitori principali, **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario, Plotegher Carlo, Fauri Daniela, Pierotti Manuela e Morandini Chiara** al pagamento, in beneficio dell'Ente roveretano, dell'importo di **€ 2.500,00** ognuno, ritenuto comprensivo di rivalutazione e interessi; **3)** in via principale e in solido tra di loro, **Valduga Francesco e Di Giorgio Giuseppe** al pagamento, in favore del Comune di Rovereto, della somma di **€ 150.409,24**, oltre accessori; **4)** in via sussidiaria, **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni**

Maurizio, Bortot Mario, Plotegher Carlo, Chiesa Ivo e Fauri Daniela al pagamento, in beneficio del suindicato Ente, della somma di € **3.000,00** ognuno, considerata comprensiva di rivalutazione e interessi; 5) in solido tra di loro, **Di Giorgio Giuseppe e Viesi Mauro** al pagamento, in favore del Comune di Rovereto, della somma di € **2.555,40**, oltre accessori. La decisione ha poi assolto Morandini Chiara e Pierotti Manuela dall'addebito relativo al punto 5) e ha condannato tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, quantificate in € **2.448,00**.

II. I fatti. Il 2 dicembre 2016 è pervenuta alla Procura regionale del T.A.A. /Südtirol – sede di Trento, da parte della minoranza del Consiglio comunale di Rovereto, una segnalazione di danno erariale per l'asserito illecito conferimento, al dott. Amadori Mauro, dell'incarico di dirigente a tempo determinato e di quello contestuale di Direttore generale di detto Ente. Nella stessa è evidenziato, in sintesi, che il 16 novembre 2016 il Consiglio comunale di Rovereto, su richiesta dei capigruppo consiliari espressione delle minoranze, ha disaminato, senza approvarla, una proposta di deliberazione evidenziante la mancanza dei presupposti per l'attribuzione dei suddetti incarichi al dott. Amadori, in quanto non in possesso della *“qualifica di dirigente prevista dall'art. 42 del d. P. Reg. T.A.A 1° febbraio 2005 n. 2/L”*. La successiva ricostruzione documentale ha acclarato quanto segue. Con determinazione n. 1259/2015, del 1° ottobre 2015, il Dirigente del Servizio personale e istruzione del Comune di Rovereto, dott. Viesi Mauro, ha indetto una *“procedura selettiva pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l'incarico di Direttore generale”*, di cui ha approvato il relativo avviso, poi pubblicato con nota (prot. 48375/2015) del 2 ottobre seguente. Con

determinazione n. 1600/2015, del 18 novembre 2015, il dott. Viesi ha ammesso alla selezione 27 aspiranti, compreso il dott. Amadori. Con successivo provvedimento n. 1759/2015, del 2 dicembre 2015, il Dirigente del personale ha nominato la Commissione giudicatrice, il cui presidente era il Segretario generale, dott. Di Giorgio Giuseppe (in applicazione dell'art. 32 del Regolamento organico del personale). Detta Commissione, di cui fanno parte, quali membri esperti esterni, la dott.ssa Morandini Chiara, all'epoca Direttore generale del Comune di Trento, e la dott.ssa Pierotti Manuela, al tempo Direttrice dell'Ufficio sviluppo personale della Provincia autonoma di Bolzano, ha tenuto 5 riunioni dedicate alla selezione dei 23 aspiranti (poiché 4 sono stati considerati rinunciatari), all'esito delle quali l'8 gennaio 2016 ha individuato *"la rosa dei nominativi (sei, tra i quali il dott. Amadori, n.d.r.) dei candidati valutati come più adeguati a ricoprire il ruolo di direttore generale, rigorosamente in ordine alfabetico, da sottoporre al Sindaco, cui compete la scelta del soggetto al quale conferire l'incarico"* (verbale dell'8 gennaio 2016). Con determinazione n. 4, del 13 gennaio 2016, il Responsabile del personale ha approvato gli atti della Commissione e ha trasmesso, quindi, al Sindaco l'elenco dei candidati ritenuti più idonei a ricoprire il ruolo di Direttore generale, al fine di operare la scelta. Il 20 gennaio 2016 il Sindaco di Rovereto ha svolto i colloqui con i sei candidati, al termine dei quali ha manifestato l'intendimento di affidare l'incarico di Direttore generale al dott. Amadori Mauro. Con successiva determinazione n. 109, del 9 febbraio 2016 (del Dirigente sostituto del Servizio personale), è stata disposta l'assunzione del dott. Amadori in posizione di comando presso il Comune di Rovereto in qualità di *"Funzionario amministrativo/organizzativo"* categoria D-livello base, per il periodo dal 9 febbraio 2016

al 31 gennaio 2018. Due giorni dopo, per la precisione con deliberazione n. 12 dell'11 febbraio 2016, la Giunta comunale, all'unanimità dei presenti, ha disposto *“di attribuire temporaneamente al dott. Amadori Mauro (...) la qualifica di dirigente, alla quale seguirà, con decreto sindacale, l'incarico di Direttore generale, dall'11 febbraio 2016 al 31 gennaio 2018 e comunque non oltre la fine del mandato amministrativo in corso per cause diverse dalla scadenza naturale”*. Perciò, l'11 febbraio 2016, è sottoscritto dal Sindaco Valduga e dal dott. Amadori il *“contratto di attribuzione temporanea della qualifica dirigenziale”*, e con decreto n. 7811, recante identica data, è conferito, da parte del Sindaco e a mente dell'art. 42, co. 2 del D. P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L (recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige), l'incarico di Direttore generale del Comune di Rovereto al dott. Amadori, unitamente all'assegnazione *“delle funzioni sostitutive dei dirigenti come individuate dal Sindaco con l'atto di designazione dei dirigenti”*. A seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura territoriale, il Comune di Rovereto ha prodotto pertinente documentazione che, sostanzialmente, ha confermato i fatti descritti nella segnalazione di presunto danno erariale. Dall'esame della medesima è emerso, altresì, che con Determinazione del dirigente generale della Provincia di Trento n. 101, del 4 agosto 2017, è stato disposto il rinnovo del *“comando del dott. Amadori Mauro, funzionario a indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, presso il Comune di Rovereto, per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2020, ovvero fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, se antecedente”*; sicché, con deliberazione di Giunta comunale n. 178, del 17 ottobre 2017, adottata alla presenza della sostituta del Segretario generale, dott.ssa Fauri Daniela, e con il parere di regolarità tecnico-

amministrativa reso dal dirigente dott. Festi, l'organo politico comunale ha
 disposto di *"prorogare l'attribuzione temporanea al dott. Amadori (...) della quali-
 fica di dirigente, alla quale seguirà, con decreto sindacale, l'incarico di Direttore gene-
 rale, dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2020"*. A tale deliberazione ha fatto se-
 guito, il 6 novembre 2017, la sottoscrizione del *"contratto di attribuzione tempo-
 ranea della qualifica dirigenziale"* tra il Sindaco Valduga e il dott. Amadori e, in
 pari data, il decreto sindacale n. 65811 di proroga del *"conferimento (...) dell'in-
 carico di Direttore generale"*. Al termine dell'istruttoria preliminare la Procura
 erariale di Trento, ravvisata la violazione degli artt. 42, del d. P. Reg. Trentino
 Alto-Adige del 1° febbraio 2005, n. 2/L, e 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, e con-
 siderate illecite l'attribuzione e la successiva proroga dell'incarico di Direttore
 generale del Comune di Rovereto al dott. Amadori Mauro, perché *"non in
 possesso della qualifica di dirigente al momento della nomina a Direttore generale"*,
 ha notificato l'invito preliminare ai convenibili, con un seguito a carattere in-
 tegrativo nei confronti del dott. Di Giorgio. Le controdeduzioni e l'esito delle
 audizioni non hanno persuaso il PM ad archiviare; perciò, con atto datato 18
 settembre 2020, gli odierni appellanti sono stati citati a giudizio. Nell'atto in-
 troduttivo il PM ha quantificato in € 575.673,51 (per mero refuso indicato in €
 576.673,51) il danno derivante dalla (ritenuta) illecita corresponsione delle re-
 tribuzioni lorde connesse all'incarico di Direttore generale. Tuttavia, *"in ade-
 sione a quanto dedotto dagli evocandi e al fine di correttamente definirne l'ammontare
 (...)"*, il Procuratore regionale ha fatto riferimento *"quale criterio di quantifica-
 zione dell'utilità ritratta dall'Amministrazione comunale, da sottrarre al danno con-
 testato con l'invito a dedurre, alla retribuzione in astratto spettante a un funzionario
 di categoria D, III posizione retributiva (categoria cui appartiene l'Amadori)"*, così

individuando, per i due periodi, un totale vantaggio per il Comune di € **113.477,81**. Pertanto, il libello ha contestato ai convenuti, in base ai diversi apporti causali e all'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave *"l'importo complessivo di € 462.195,70 (...)"*, ripartito nelle misure in questo indicate e al quale per economia processuale si rinvia.

III. La sentenza di prime cure ha disatteso, preliminarmente, l'eccezione di nullità, opposta ai sensi dell'art. 86, co. 2, lett. c) e co. 6 c.g.c. dalle difese del dott. Di Giorgio, poiché *"nell'atto di citazione sono chiaramente individuate e quantificate le poste di pregiudizio contestate ai convenuti. Inoltre, sono stati esplicitati, in modo articolato, i criteri seguiti dall'attore per la quantificazione del danno nel (...) rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni del codice (...)"*. Con riguardo al merito, ha previamente riportato il contenuto dell'art. 42 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione T.A.A. (d.P. Reg. n. 2/L del 1° febbraio 2005), dal quale ha dedotto che la scelta discrezionale del direttore generale da parte del Sindaco poteva essere esercitata a favore del Segretario comunale dell'Ente, di un dirigente di ruolo o di un dirigente a tempo determinato, interni ovvero esterni all'Ente, *"già nell'esercizio delle funzioni dirigenziali al momento della presentazione delle candidature, ovvero al momento della scelta effettuata dal sindaco senza la previa procedura selettiva pubblica (che non è necessariamente richiesta dalla norma regionale)"*. La Sezione ha chiarito poi, e malgrado la diversa versione dei convenuti, che detta procedura aveva a oggetto la posizione del Direttore generale, atteso che nella specifica sezione dell'avviso, rubricata *"Caratteristiche della posizione e profilo di competenza"*, si descrivevano il ruolo e le funzioni del Direttore generale e si faceva espresso riferimento all'art. 42 del d. P. Reg. 2/2005,

riportandone il testo, nonché all'art. 111, rubricato *“Responsabilità e competenze del Direttore generale”*, del Regolamento organico del Comune di Rovereto.

Perciò, era fuor di dubbio che il Direttore generale dovesse essere necessariamente un dirigente, anche non di ruolo, ma non può certo sostenersi che la selezione non avesse a oggetto la posizione del Direttore generale. In sostanza, il bando era finalizzato all'assunzione del Direttore generale e non di un semplice dirigente a tempo determinato, ragione per cui i candidati dovevano possedere i requisiti di cui all'art. 42 sin dal momento della presentazione della domanda, *“ancorché nel bando medesimo si facesse equivoco e fuorviante riferimento anche ai requisiti di cui all'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, richiesti per la nomina di un qualsiasi dirigente a tempo determinato”*. Sulla base di tali premesse la Corte territoriale ha affermato che il dott. Amadori non rivestiva la qualifica di dirigente, né di ruolo né a tempo determinato, nel momento in cui il Comune di Rovereto ha svolto la selezione pubblica, *“essendo un funzionario a indirizzo amministrativo/organizzativo di categoria D, livello base (...)”*. Circonstanza, questa, confermata dal modulo compilato dal dott. Amadori per la partecipazione alla selezione, laddove al punto 7 ha barrato la seconda opzione, ossia quella inerente alle esperienze professionali idonee ad accedere alle funzioni di dirigente a tempo determinato secondo quanto disposto dall'art. 19, co. 6 d.lgs. 165/2001. Neppure può ritenersi che le pregresse esperienze di segretario comunale, messo a disposizione della Provincia autonoma, presso piccole realtà locali fossero idonee a far conseguire all'Amadori la qualifica dirigenziale o la pregressa esperienza in tali funzioni. In sostanza, anche in termini economici, tale attività presso piccole realtà locali (prive di figure dirigenziali) non poteva essere equiparata a quella dirigenziale,

quand'anche funzionario abilitato per esigenze temporanee di enti locali.

Perciò, i primi giudici hanno ravvisato l'evidente antigiuridicità del comportamento posto in essere a vario titolo dai convenuti, *“attesa la palese violazione di quanto chiaramente disposto dall'art. 42 del d. P. Reg. 2/L/2005”*. In breve, *“la procedura selettiva architettata dai convenuti, in particolare dal Sindaco (Valduga Francesco), dal Segretario generale (Di Giorgio Giuseppe) e dal Dirigente del Servizio del Personale (Viesi Mauro) (...), si presentava equivoca, contraddittoria e illegittima giacché era finalizzata unicamente a consentire (contra legem) la partecipazione a soggetti non aventi le caratteristiche per svolgere le funzioni di Direttore generale. Tanto è vero che, se il Sindaco avesse potuto nominare il dott. Amadori quale Direttore generale senza una previa procedura selettiva, lo avrebbe certamente fatto, rientrando nelle proprie prerogative, mentre invece è stata costruita una procedura ad hoc proprio al fine di far conseguire fittiziamente e artificiosamente al candidato prescelto il titolo mancante (quello di dirigente)”*. Posta tale ricostruzione dell'elemento oggettivo della fattispecie all'esame, la Sezione ha evidenziato che un ruolo determinante, nella realizzazione del comportamento antigiuridico finalizzato all'attribuzione al dott. Amadori dell'incarico di direttore generale, sia individuabile nelle condotte realizzate dal Sindaco Valduga, dal Segretario generale Di Giorgio e dal Dirigente del Servizio personale Viesi, che dagli *“atti d'indagine emerge avere sostanzialmente rivendicato la paternità della procedura selettiva bandita per addivenire all'assunzione del Direttore generale. Pertanto, a nulla rileva la circostanza che il dott. Di Giorgio sia stato sostituito dalla dott.ssa Fauri nelle sedute di Giunta comunale con cui sono state adottate le deliberazioni n. 12/2016 (nomina Amadori) e n. 178/2017 (proroga incarico), non potendosi, dunque, accogliere l'eccezione di mancanza del nesso causale sollevata dalla difesa del S.G. (che peraltro ha*

comunque partecipato e relazionato alla seduta di Giunta dell'8 settembre 2015 con cui è stato adottato l'atto di indirizzo per la nomina del D.G., nonché alla seduta del Consiglio comunale in cui è stata esaminata la proposta di deliberazione della minoranza inerente alla nomina del dott. Amadori". Sicché, la dott.ssa Fauri ha avuto un ruolo marginale nella vicenda, sostanzialmente esecutivo di decisioni già prese da altri (Valduga, Di Giorgio e Viesi), partecipando alle riunioni di Giunta comunale con mere funzioni di assistenza e verbalizzazione. Né tantomeno è ipotizzabile un concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio, sopra tutto "con riferimento agli atti di proroga dell'incarico, attesa la natura meramente riproduttiva dei precedenti e presupposti provvedimenti di nomina". Lo stesso Sindaco, in sede di audizione personale, ha espressamente affermato che "egli stesso insieme al dott. Di Giorgio e al dott. Viesi avevano predisposto la procedura per la nomina del D.G. (pag. 6 atto di citazione) in tal modo volendo inequivocabilmente riferire l'intera operazione amministrativa alle loro persone"; Di Giorgio, invece, secondo quanto riferito dal suo difensore (cfr. verbale di udienza) "avrebbe in qualche modo <<subito>> la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori, atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più titolato a ricoprire l'incarico, mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza di <<mettersi da parte>>". Pertanto, la Sezione ha qualificato l'elemento soggettivo in capo al Valduga, Di Giorgio e Viesi come di natura dolosa, poiché "dall'insieme degli atti versati in giudizio è chiaramente emersa, oltre che la prova del dolo (coscienza e volontà del comportamento contra ius), anche la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, quanto meno nella forma del dolo eventuale, ossia della consapevole e voluta accettazione del rischio che dal comportamento illecito posto in essere sarebbe potuto derivare un nocumento economico per l'Amministrazione".

Individuata la responsabilità a titolo doloso e in via principale del Sindaco e dei due alti dirigenti, il Collegio ha ritenuto i restanti, ossia la Giunta comunale, *“la dott.ssa Fauri, la dott.ssa Morandini e la dott.ssa Pierotti comunque responsabili, per colpa grave e con il beneficio della sussidiarietà, del danno causato all’Ente, in quanto nel comportamento posto in essere dagli stessi è in ogni caso ravvisabile una grave negligenza, imperizia e imprudenza nell’aver contribuito, tramite diversi atti e provvedimenti, alla realizzazione di una procedura selettiva illegittima e causativa di danno erariale”*. Dappoi, la sentenza non nega che la *“facoltà di assumere o non un Direttore generale sia una prerogativa altamente discrezionale del Sindaco e, in quanto tale, non sindacabile nel merito. Tuttavia, atteso che l’art. 42 individua in maniera inequivocabile le figure professionali che possono essere scelte dallo stesso, nel momento in cui il Sindaco, con scelta avallata dalla Giunta si determina nel nominare un soggetto palesemente non in possesso dei requisiti di legge non esercita più un potere discrezionale libero (...), ma si pone in aperta violazione di legge, sindacabile dalla Corte dei conti”*. Esclusa è anche l’esimente politica che opera solo in un contesto di incolpevole ignoranza, a fronte di illegittimità non palesi e comunque in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica. Inoltre, gli atti di assunzione e di affidamento dell’incarico di D.G. rientravano nelle competenze proprie della Giunta comunale e del Sindaco, come previsto anche nel Regolamento organico del personale del Comune di Rovereto (si veda l’art. 110, Circolare Regione T.A.A./Sudtirolo n. 4/EL/1998/Ord. Com. d. d. 15 dicembre 1998) e come in concreto avvenuto in specie. Relativamente alla quantificazione del danno, la Corte territoriale, in accoglimento delle richieste delle difese, ha ritenuto di dover apportare una riduzione alla pretesa risarcitoria tenendo conto del corrispettivo spettante a un dirigente medio del

medesimo Comune di Rovereto. Pertanto, tenuto conto che la retribuzione media di un dirigente del Comune di Rovereto, come risulta dalla memoria difensiva del Sindaco (pag. 28), ammonta a € 80.000,00 all'anno (circa € 6.666,66 al mese), l'originaria pretesa risarcitoria va abbattuta di € 313.333,33, ossia la retribuzione mensile di un dirigente moltiplicata per 47 mesi (da febbraio 2016 a dicembre 2019). Pertanto, residua un danno risarcibile di € 262.340,18 (€ 575.673,51-313.333,33), posto a carico dei convenuti Valduga, Di Giorgio e Viesi in via principale e, solo in via sussidiaria, a carico dei restanti nelle misure descritte nell'epigrafe di questa sentenza. Da ultimo, mette conto rilevare, in ordine al danno conseguente alle spese sostenute dal Comune per retribuire e rimborsare le componenti esterne della Commissione che ha effettuato le valutazioni dei candidati, che la Sezione ha ritenuto l'importo di € 2.555,40 addebitabile unicamente al Dott. Di Giorgio e al dott. Viesi, in solido tra loro, attesa la connotazione dolosa del comportamento posto in essere, assolvendo da tale posta le dott.sse Morandini e Pierotti *"giacché il compenso e il rimborso spese percepiti corrispondono alla loro effettiva prestazione lavorativa resa in seno alla Commissione"*. La quantificazione al lordo e non al netto dell'intero nocumento è avvenuta nel rispetto dei principi fissati dalle SS.RR. nella sent. 24/2020/QM.

IV. La sentenza n. 81/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, pubblicata il 3 giugno 2021 è stata notificata via p.e.c., a cura del Procuratore regionale, a tutte le parti presenti in prime cure l'8 giugno 2021, con l'eccezione della dott.ssa Pierotti Manuela, attinta il 9 giugno seguente.

V. Si grava della decisione con appello principale (notificato a tutte le

parti processuali il 3 settembre 2021 e iscritto a ruolo il 6 settembre seguente),

Di Giorgio Giuseppe che lamenta: *“I. Error in iudicando per errata interpretazione e applicazione dell’art. 42, co. 2, Direttore generale, del d. P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L. Motivazione contraddittoria, illogica e perplessa. Carenza istruttoria e omessa disamina delle prove offerte dal dott. Di Giorgio”*. In sintesi, rileva che *“la condanna dell’odierno appellante si fonda sull’errata interpretazione dell’art. 42, co. 2 del d. P. Reg n. 2/L/2005”*, atteso che la prima sentenza ritiene che i *“Dirigenti, siano essi di ruolo o a tempo determinato, interni o esterni all’amministrazione”* debbano essere *“già nell’esercizio delle funzioni dirigenziali al momento della presentazione delle candidature, ovvero al momento della scelta effettuata dal Sindaco”*. L’interpretazione offerta dalla sentenza è considerata: *“errata rispetto alla ratio dell’art. 42, co. 2 (...) e anche rispetto alla norma nazionale di cui all’art. 108 del d.lgs. 267/2000 (...)”*, nonché *“rispetto all’interpretazione che ne ha offerto la Regione T.A.A.; errata sotto il profilo letterale, logico e della coerenza interna alla sentenza”*. Osserva che la norma regionale ha ritenuto di adeguarsi a quella statale che istituisce la figura del Direttore generale, creando l’opportunità di valorizzare, rispetto all’art. 108 T.U., anche le professionalità e le esperienze interne di dirigenti in servizio, eventualmente ritenuti idonei ad assolvere tali funzioni. Sicché, *“il tratto distintivo della norma regionale è dato dall’estensione delle categorie di soggetti cui può essere affidato l’incarico di Direttore generale rispetto all’ambito statale, ove l’incarico può essere conferito esclusivamente <<al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato>>”*. Ove la Regione T.A.A. avesse recepito *sic et simpliciter* l’art. 108, la possibilità di incarico agli interni non sarebbe stata possibile, nemmeno riguardo al segretario dell’ente, in quanto in detta Regione tale figura, contrariamente a quanto accade a livello

nazionale, è alle dipendenze del Comune e, quindi, è anch'egli un interno.

Da questo risulta *“evidente che l'art. 42 a livello regionale ha una forza espansiva rispetto all'art. 108 della legge nazionale e non può essere letto in modo restrittivo”*.

Perciò, *“le opzioni dell'art. 42 non possono che essere interpretate, dunque, separando la fase della scelta (co. 2) dalla fase che la precede e che, fuori dall'incarico diretto ai dirigenti interni, consiste nell'assunzione di un dirigente presso l'ente mediante: a) avvalimento di dirigenti in ruolo presso altri enti pubblici, b) oppure l'assunzione presso il Comune di un soggetto da adibire a funzioni dirigenziali e la costituzione con il medesimo del rapporto di lavoro mediante un contratto individuale a tempo determinato a seguito di pubblica selezione (funzionale alla terza opzione dell'art. 42), opzione appunto intrapresa dal Comune di Rovereto. In tale caso, si tratta di effettuare la selezione ai sensi dell'art. 40 co. 2 del DPREG n. 2/L-2005, per l'assunzione di un dirigente al quale assegnare, successivamente all'avvenuta assunzione e alla stipula del contratto, l'incarico di Direttore generale da parte del Sindaco”*. Invero, come acclarato dall'art. 42, co. 1, dagli artt. 115 bis e 110 del Regolamento organico del Comune di Rovereto, dalla Circolare regionale n. 4/EL/1998/Ord. Com. *“la funzione di Direttore generale è pacificamente parificata a una posizione dirigenziale”*. Ora, per l'accesso dall'esterno alla figura di D.G., l'art. 42 del DPREG 2/L-2005, non prevede requisiti speciali rispetto agli altri dirigenti, requisiti che comunque non possono differenziarsi rispetto a quelli molto ampi e prevalenti previsti dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Ricordano, inoltre, i difensori del dott. Di Giorgio che *“nel concreto dei requisiti richiesti per le selezioni di Direttore generale nei comuni in ambito nazionale e posto che le funzioni non mutano rispetto a quelle dei comuni della Regione T.A.A., la giurisprudenza contabile, ferma nel ritenere che il <<diploma di laurea costituisca il requisito culturale*

minimo per accedere alla qualifica di direttore generale, in quanto qualifica che si inserisce in una posizione dirigenziale (...), da sempre richiedeva la laurea per le posizioni apicali, e in particolare per la posizione di direttore generale (Corte conti Sez. II d'app. n. 698/2018)". Inoltre, in ordine alle modalità di affidamento dell'incarico di direttore, la Regione ha precisato che "occorre tenere distinta la nomina di un esterno dalle altre ipotesi. Trattandosi di un esterno è necessaria in via preliminare una delibera di nomina della giunta comunale seguita dalla sottoscrizione del contratto per il perfezionamento della procedura di assunzione a tempo determinato. Successivamente, anche se in stretta connessione, il sindaco conferirà l'incarico con le direttive che riterrà più opportune". Così è stato nel caso di specie poiché a seguito di apposita selezione, con deliberazione n. 12 dell'11 febbraio 2016, la Giunta comunale ha attribuito la qualifica di dirigente al dott. Amadori con definizione del trattamento retributivo; a seguito poi della stipula del contratto individuale, con decreto sindacale n. 7811 dell'11 febbraio 2016 è stato nominato D.G. Sicché, soggiungono i difensori del Segretario generale, "in nessun caso la Circolare n. 4/EL/1998/Ord. Com. della Regione T.A.A. prevedeva o imponeva l'assunzione di un soggetto che fosse già dirigente presso altro ente o vincolava l'assegnazione all'incarico di D.G. di un dirigente <<dotato di ampia e lunga esperienza e non un dirigente di nuova nomina>>". Tra l'altro, a fronte di una specifica interrogazione (n. 201/XV del 12 agosto 2016, riferita proprio al caso del Comune di Rovereto e alla nomina del dott. Amadori a D.G.) la Regione T.A.A., con nota n. 1861, del 31 agosto 2016, ha chiarito che "il fatto che il soggetto esterno ricoprisse – o avesse ricoperto in precedenza – un incarico dirigenziale presso altra amministrazione, potrà eventualmente rilevare quale elemento utile – accanto ad altri – a dimostrare la particolare e comprovata qualificazione professionale

*richiesta dalla disciplina regionale (...)", ma "non rappresenta requisito necessario ai fini dell'ammissione alla selezione né ai fini della conferibilità dell'incarico di direttore generale del Comune di Rovereto". Dappoi, l'interpretazione data dell'art. 42, co. 2 è errata anche sotto il profilo letterale e logico. Difatti, la disposizione attribuisce al Sindaco la facoltà di nominare Direttore generale "un dirigente assunto con contratto a tempo determinato", dove la lettera della norma è resa oltremodo chiara dal fatto che il legislatore ha inserito il "participio passato (e aggettivo) <<assunto>> (ovvero: <<preso alle proprie dipendenze>>), senza premettere l'avverbio <<già assunto>>". Sotto l'aspetto logico, la prima sentenza è errata per avere affermato che il soggetto nominabile quale D.G. "sia un funzionario dotato di ampia e lunga esperienza e non un dirigente di nuova nomina", così introducendo un criterio discriminatorio verso i dirigenti di nuova nomina non previsto ex lege, escludendo i dirigenti non più in servizio o i funzionari provenienti dal settore privato o in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001. Da ultimo, la sentenza è errata anche sotto il profilo della sua coerenza interna. Infatti, dire che l'asserito requisito dirigenziale dovrebbe essere posseduto "al momento della presentazione delle candidature" (pag. 73), "al momento della scelta effettuata dal Sindaco (...)" (pag. 73), ovvero "al momento dell'attivazione della procedura" (pag. 74) è frutto dell'erronea esegesi dell'art. 42, co. 2 che "non indica requisiti di accesso a una procedura di selezione, ma individua la platea di soggetti che possono aspirare alla nomina". Con un secondo motivo denuncia: "**II. Error in iudicando per errata valutazione dei requisiti del dott. Amadori e loro rilevanza rispetto alla nomina a direttore generale del Comune di Rovereto. Motivazione contraddittoria, illogica e perplessa. Violazione di legge per violazione degli artt. 36 e 42 del d.P. Reg. 2/L-2005 e dell'art. 19 co. 6 del***

d.lgs. 165/2001". In estrema sintesi, l'indagine sul possesso, al momento della partecipazione alla procedura selettiva, dei requisiti prescritti per la nomina a D.G., operata dalla sentenza "è condotta in base all'errata esegesi dell'art. 42 del d. P. Reg. 2/L-2005, secondo la quale il soggetto nominando Direttore generale doveva essere già nell'esercizio delle funzioni dirigenziali". Orbene, la selezione indetta dal Comune di Rovereto era volta all'"assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui affidare l'incarico di direttore generale". La selezione muoveva, quindi, dalla dichiarata sequenza: assumere un dirigente a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, co. 6: la sentenza ha accertato che il dott. Amadori possedeva tali requisiti (pagg. 83 e 97). In ogni caso, "anche volendo aderire, in estrema ipotesi, all'interpretazione offerta in sentenza dell'art. 42, co. 2, secondo la quale il nominando direttore generale dovesse già essere nell'esercizio delle funzioni dirigenziali", è agevole dimostrare che il dott. Amadori aveva esercitato funzioni dirigenziali, in quanto aveva svolto funzioni di Segretario comunale che, anche nei comuni privi di dirigente, "è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente", mentre a nulla rilevavano le ridottissime dimensioni degli Enti e le modalità con le quali aveva compilato la domanda di partecipazione alla selezione. Questo, perciò, comprova lo svolgimento per più di sette anni di funzioni dirigenziali ex art. 36 DPREG 2/L - 2005 da parte del dott. Amadori. L'appellante denuncia, quindi, l'erroneo approdo della sentenza "sulla qualificazione del requisito dirigenziale necessario e sulla errata sottovalutazione della portata estensiva dell'art. 19 co. 6 d.lgs. 165/2001". In breve, la decisione impugnata assume (a pagg. 83 e 89) che "(...) il dott. Amadori non rivestiva la qualifica dirigenziale nel momento in cui è stata indetta la procedura selettiva, né vantava pregresse esperienze in qualità di

*dirigente non avendo mai superato uno specifico concorso pubblico (...)”, “pregresse esperienze” erroneamente ritenute tra i requisiti per partecipare alla selezione di Direttore generale. In verità, il dott. Amadori era in possesso di due dei tre requisiti alternativi previsti dall’art. 19 co. 6 del T.U. 165/2001. Il secondo, acclarato dalla stessa sentenza, poiché afferma che il dott. Amadori “era invece in possesso, in astratto, di tutti i presupposti per potersi candidare alle funzioni dirigenziali, pur non avendo in concreto partecipato a un concorso pubblico per l’assegnazione di tali funzioni”. Tale affermazione acclara il fatto che i requisiti alternativi dell’art. 19, co. 6 (con prova che ne basta uno) sono sufficienti per aspirare, in alternativa al concorso pubblico, a posizioni dirigenziali. Con un terzo motivo lamenta: “**III. Error in iudicando per errata e omessa pronuncia in merito alle difese svolte dal dott. Di Giorgio nel primo motivo in diritto della memoria del 24 marzo 2021 per < (...) mancata prova della sussistenza del danno erariale>”. In** breve la sentenza nulla dice in merito all’evidente violazione dell’onere probatorio, atteso che “non asserisce e non prova che il dott. Amadori abbia eseguito in modo inappropriato le funzioni di Direttore generale; anzi l’attore erariale ha applicato il potere riduttivo proprio perché: <<l’Amadori (...) ha comunque prestato un’attività lavorativa da ritenersi qualificata>>”; sicché non prova “che il dott. Amadori abbia percepito una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta ad altro soggetto chiamato a ricoprire il posto di direttore generale del Comune di Rovereto”. Con un quarto motivo denuncia: “**IV. Error in iudicando (per) errata ripartizione delle quote di danno – Violazione dell’art. 1 quater l. 20/1994 – Infondatezza della qualificazione di danno per la spesa della Commissione esaminatrice**”. In breve, deduce che la sentenza nel ripartire il danno tra i soli Valduga (Sindaco), Di Giorgio (Segretario generale) e Viesi (Dirigente del Servizio risorse umane) “non tiene*

conto dell'effettivo apporto causale in ragione del riparto di ruoli e di responsabilità che l'ordinamento assegna alle figure interne all'ente e che, nel caso di specie, hanno in concreto adottato gli atti della procedura". Anche la condanna dell'appellante Di Giorgio per € 2.555,40, in concorso e in solido con il dott. Viesi, quale Responsabile del Settore del Personale per i compensi corrisposti alla commissione esaminatrice, risulta infondata, "avendo la commissione operato con massimo scrupolo, trasparenza ed oggettività di giudizio, nel pieno rispetto delle norme vigenti e senza assecondare richieste o pretese di sorta". Con un quinto motivo lamenta: "V. Error in iudicando per errata e omessa pronuncia in merito alle censure svolte dal dott. Di Giorgio rispetto alla proroga dell'incarico conferito al dott. Amadori – Violazione dell'art. 1 quater l. 20/1994". Il danno contestato in citazione è il frutto delle retribuzioni percepite dal dott. Amadori dal febbraio 2016 al dicembre 2019 (pag. 97 sent.). Secondo l'ipotesi dell'Accusa tale danno sarebbe conseguente: alla "illegittima attribuzione dell'incarico di Direttore generale" e alla "illecita (...) sua proroga". Rispetto alla proroga, come fatto presente in prime cure, "non vi è prova di coinvolgimento alcuno del dott. Di Giorgio". Rileva, infatti, che "l'erroneità delle conclusioni alle quali giunge la sentenza impugnata è ancor più evidente, se solo si considera che la medesima decisione, rispetto alla proroga dell'incarico di D.G., assolve il dott. Viesi, poiché questi non era più in servizio presso il Comune di Rovereto dal 1° maggio 2017 (pag. 99 sent.)". L'assoluzione del dott. Viesi è corretta e condivisibile, ma tuttavia non si concilia con la tesi utilizzata per condannare il dott. Di Giorgio, secondo la quale la "proroga dell'incarico" avrebbe natura "meramente riproduttiva dei precedenti e presupposti provvedimenti di nomina (pagg. 87 e 89 sent.), con la conseguenza che il rinnovo della nomina sarebbe attribuibile a tutti coloro che in origine avevano avallato la procedura così

come intrapresa, a nulla rilevando il fatto che nelle more il dott. Viesi è stato collocato a riposo e il dott. Di Giorgio fosse stato prevalentemente assorbito dalle attività del Comune di Isera e, dunque, del tutto estraneo alla decisione della proroga, per la quale non esiste alcuna evidenza del suo contributo causale". Con un sesto motivo denuncia: "VI. Error in iudicando per errata pronuncia circa l'elemento soggettivo con riferimento alla nomina del dott. Amadori del 2016 e della proroga dell'incarico avvenuta nel 2017 – Violazione dell'art. 21, co. 2 d.l. 76/2020". Rileva, in estrema sintesi, che non è provata la sua consapevole violazione dell'art. 42 d.P. Reg. 2/L-2005; che lo stesso precetto normativo si presta a differenti interpretazioni e applicazioni e ciò anche per assenza di precedenti analoghi o giurisprudenziali e per la presenza della circolare della Regione T.A.A. n. 4/EL/1998, sulla base della quale si è orientata l'interpretazione e applicazione da parte del Comune di Rovereto; non è provato che il dott. Di Giorgio abbia agito prefigurandosi le conseguenze dannose; vi è assoluta assenza di prove di condotte intenzionali. In altri termini, la "sentenza risponde con aspetti formali sulla procedura e non con elementi di sostanza a cui sottende la norma di cui all'art. 21 del d.l. 76/2020". Con un settimo motivo lamenta: "VII. Nullità della sentenza – Error in iudicando per errata valutazione dell'elemento soggettivo. Travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta". Osserva che l'espressione riportata in sentenza e attribuita al proprio difensore, secondo la quale "lo stesso dott. Di Giorgio (...) avrebbe in qualche modo <<subito>> la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori (...), non è stata mai pronunciata, né il proprio difensore ha espresso tali concetti, per cui quanto sopra riportato è evidente frutto di un errore di percezione". Con un ottavo motivo lamenta: "VIII. Error in iudicando per errata quantificazione del danno e per errata applicazione della compensatio lucri cum

*damno". Osserva, preliminarmente, che il danno di € 575.673,51, indicato nell'atto di citazione e recepito in sentenza, comprende alcune voci provvisorie. Difatti, detto importo "non corrisponde a quanto effettivamente erogato in via definitiva a favore del dott. Amadori, che è pari a complessivi € 573.230,69 (€ 402.662,75, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente per € 170.567,94), giusta nota del Comune di Rovereto del 13 agosto 2021, che qui rileva quale atto sopravvenuto". Sicché, l'asserito danno di cui alla sentenza va ridotto di € 2.442,82. Dappoi, la sentenza impugnata, nell'applicare la compensatio lucri cum damno, ha detratto dal danno lordo contestato la retribuzione media di un dirigente stimata per un valore di € 80.000,00 annui, ovvero euro 6.666,66 mensili per 47 mesi e dunque per € 313.333,33. È evidente che anche "lo scomputo va effettuato, per necessaria omogeneità dei dati di riferimento al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, cosicché il costo di un dirigente per i 47 mesi di servizio non è pari a € 313.333,33, ma va aumentato degli oneri riflessi e IRAP (42,36%), per un importo pari a € 446.060,88 (ovvero € 9.490,66 lordi mensili)". Il danno residuale, a tutto voler concedere, sarebbe pertanto pari a € 127.169,81, dal quale dovrebbe essere sottratto l'importo lordo di € 46.051,81 per gli incarichi di dirigente *ad interim* svolti con un residuo di € 81.118,00 lordi. Infine, secondo l'appellante il danno dovrebbe essere ridotto dell'importo di € 68.846,14 in ragione del vantaggio incontrovertibile del Comune derivante dal risparmiato per l'incarico di dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse umane e per quello di dirigente del Servizio istruzione, cultura e sport, con un residuo di € 12.271,86, da imputare al netto e non al lordo nella misura di € 8.620,30, eliso del tutto dagli evidenti vantaggi dell'Ente.*

V.I Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita nell'appello

principale Di Giorgio la dott.ssa Morandini Chiara che, *“ferme restando le deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate nel proprio appello incidentale notificato il 30 ottobre 2021, rimarcata altresì l’inammissibilità, in parte qua, per tardività dell’appello incidentale promosso dalla Procura regionale (...)”, rileva che “detto appello è formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4). A ogni buon fine, per l’ipotesi in cui dovesse essere scrutinato favorevolmente l’appello principale di Di Giorgio, al pari dei gravami incidentali promossi da Valduga e Viesi, con conseguente accertamento dell’insussistenza in capo a essi di una responsabilità principale a titolo di dolo, dovrebbe ritenersi preclusa e improcedibile la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, pronunciata nei confronti di essa medesima”.*

V.II Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita nell’appello principale Di Giorgio, la dott.ssa Pierotti Manuela che, nel premettere che *“con appello incidentale di data 28 ottobre 2021 impugnava la sentenza in oggetto in ragione delle impugnazioni proposte dai debitori in via principale, così come – laddove venisse ritenuta ammissibile – dell’impugnazione incidentale della Procura regionale”,* chiarisce di essersi costituita in detto giudizio *“al fine di far valere la propria assoluzione in caso di accoglimento degli appelli presentati da Di Giorgio, Valduga e Viesi, fermo restando l’accoglimento del proprio appello incidentale”.*

V.III Con memoria difensiva prodotta il 29 marzo 2024, nella prima parte avversativa dell’appello incidentale del Procuratore regionale di Trento e confermativa di quelli svolti dalle dottoresse Morandini e Pierotti, il dott. Di Giorgio ha ribadito le argomentazioni a supporto del proprio gravame.

VI. Si grava della decisione, con appello incidentale (notificato a tutte le parti processuali il 7 settembre 2021 e iscritto a ruolo il 16 settembre

seguente), **Valduga Giuseppe** che lamenta: *“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 40 del d. P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L. Errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento”*. Rileva, in sintesi, che la sentenza *“poggia su una sorprendente e nuova interpretazione dell’art. 42 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (d. P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L) e del complessivo impianto ordinamentale regionale dei comuni”*. L’interpretazione assunta, che l’appellante ricostruisce con riguardo alla legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, di cui richiama gli artt. 91, 92, 127, 132 e 134, artt. 87 e ss., già T.U. n. 2/L-2005), è ritenuta errata. Infatti, dal richiamo del suindicato quadro normativo evince che *“non esistono due livelli di dirigenza e quindi non esistono due distinte modalità di accesso, così come non esiste una progressione verticale della dirigenza: la qualifica è unica”* e l’impianto ordinamentale vede solo *“il segretario comunale quale unico funzionario più altro in grado, con effettivi e generali poteri gerarchici sopra tutti i dirigenti”*; considera, infine, *“il peculiare incarico del direttore generale che coordina e sovrintende all’attività e all’azione dell’Ente senza per questo assumere apodittici ruoli gerarchici sovraordinati”*. La prima decisione *“reintroduce, invece, un vigente antico ordine gerarchico tra funzionari dirigenti, operando un vero e proprio saltus: per l’accesso a questo nuovo ruolo o qualifica dirigenziale di secondo livello (quello di Direttore generale n.d.r.), individua da sé nuovi e speciali requisiti d’accesso. Non più, come previsto ex lege, concorso pubblico o selezione pubblica, bensì una sorta di concorso interno (...), limitato alle sole figure del segretario comunale, dei dirigenti di ruolo e dei dirigenti già a contratto”*. Detta *“nuova interpretazione additiva non trova riscontro né nello specifico dettato normativo, né nella ricostruzione logico-sistematica della fonte normativa primaria”*. Invero, *“l’art. 134 della l. r. n. 2 del 3 maggio 2018,*

è inequivocabile nell'affermare che <<il direttore generale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente **assunto** a contratto a tempo determinato", mentre l'art. 132 della stessa legge prevede "la modalità di assunzione del dirigente a tempo determinato, ossia <<Gli incarichi di cui al comma 1 (dirigenti) sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale>>". Sicché, "il direttore generale è a tutti gli effetti un dirigente, da assumersi dunque, ove l'Amministrazione decida per l'assunzione dall'esterno, mediante l'unico procedimento tipico e nominato che è la selezione pubblica". Dappoi, in piena coerenza con l'impianto ordinamentale di rango primario regionale, il Regolamento del Comune di Rovereto disciplina nel dettaglio, all'art. 110, la nomina e la revoca del direttore generale e, all'art. 115 bis, le posizioni dirigenziali fra le quali quest'ultima per cui sono indicati, nella Tabella B), al pari di ogni altro dirigente, i requisiti d'accesso. La sentenza travolge detti incontestabili dati normativi. Difatti, "in tema di dirigenza è ormai pacifico per tutte le amministrazioni che l'accesso possa avvenire anche dall'esterno, purché nel rispetto dei principi di cui all'art. 19 del d.lgs. 165/2001, norma di principio anche sotto il profilo dell'ordinamento civile e dei requisiti del contraente privato". Perciò, il bando di selezione, oggi contestato, "assolutamente coerente con l'impianto ordinamentale regionale e nazionale, richiama quanto previsto nella Tabella B del Regolamento del personale che, ribadiamo, richiama in sostanza quanto previsto dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001". Difatti, "vi è espressa esplicita corretta equipollenza/identità fra l'esperienza quinquennale: in funzioni dirigenziali, ovvero in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, accompagnate da una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica e da concrete esperienze di lavoro". Di talché, "la norma

regionale in esame (l'art. 134 della L.R. n. 2, del 3 maggio 2018, già art. 42 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma T.A.A. n. 2/L-2005), va dunque letta e applicata nel senso che il Sindaco non è tenuto a scegliere il direttore generale necessariamente all'interno dell'Amministrazione, (anzi!) ma può rivolgersi anche al di fuori della dotazione organica", con conseguente legittimità della procedura adottata dal Comune di Rovereto. Pur tuttavia, l'appellante osserva, per inciso, che "in tema di requisiti d'accesso, benché non selezionati nella domanda di partecipazione, il dott. Amadori possedeva anche gli altri, equipollenti, requisiti previsti dall'art. 19, co. 6 cit., per partecipare alla selezione, i.e. l'esperienza dirigenziale, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 4 del D.P.REG. 1° febbraio 2005 n. 3/L", statuente che: "il Comune sulla base di quanto disposto dall'art. 65 del d.P.R. n. 670/1972, provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali: f) **l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali** conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo comparto provinciale"; inoltre l'art. 59 del D.P.REG. n. 2/L - 2005, al co. 3 stabilisce che "(...) ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe". Con un secondo motivo denuncia: "**II. Error in iudicando. Carenza di istruttoria. Assenza di motivazione nello scrutinio relativo ai pareri resi dal direttore del personale e dalla Regione T.A.A./SÜDTIROL**". Deduce che la "legittimità della suddetta interpretazione sistematica della disciplina regionale e della modalità di nomina del direttore generale del Comune di Rovereto veniva peraltro sancita

anche da due pareri resi dalla Regione Autonoma T.A.A. (risposte a interrogazione nn. 200-201 1/XV presentata presso la Regione), autorità competente all'interpretazione e verifica dell'applicazione delle norme regionali, atti non riscontrati dalla sentenza gravata (...). In particolare, i pareri assunti sono stati tutti di segno positivo. Il "dott. Viesi, in sede di parere sulla proposta di deliberazione della minoranza consiliare n. 16/ORU-2016/10039, del 16 novembre 2016 (...) il 2 dicembre 2016, dopo l'esito negativo della proposta della minoranza consiliare, aveva affermato come <<l'accesso al posto di D.G>> fosse stato sottoposto a procedura selettiva pubblica, così come previsto dall'art. 40 del T.U. delle leggi regionali (...). Quanto poi in particolare al parere 201, nello stesso si afferma che "(...) il legislatore regionale non richiede – nella disciplina relativa agli incarichi dirigenziali esterni – al soggetto esterno all'ente il possesso della qualifica dirigenziale: sarebbe come richiedere a un soggetto esterno di essere <<interno>> all'ente! Il requisito legislativo del <<possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire>> deve pertanto essere inteso – come ha chiarito anche la giurisprudenza contabile – come riferito in primo luogo al possesso dei titoli di studio, ovvero, per quanto riguarda gli incarichi esterni dirigenziali – al diploma di laurea". Con un terzo motivo lamenta: "III. Error in iudicando. Violazione di legge sotto ulteriore profilo. Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 19, co. 6 d.lgs. 165/2001, richiamato anche dall'art. 115 sexies del regolamento organico del personale dipendente del Comune di Rovereto". In breve, deduce che il dott. Amadori, diversamente da quanto argomentato in sentenza (punto 2.7) aveva i prescritti requisiti necessari per accedere alla selezione. Difatti, "l'avviso di selezione approvato con determinazione n. 1259/2015 del 1° ottobre 2015, in forza del richiamo operato dall'art. 115 sexies (qualifica dirigenziale e abilitazione alle funzioni dirigenziali) co. 5 del Regolamento organico del personale dipendente del

Comune di Rovereto, ai requisiti previsti dal d. lgs. 165/2001 (art. 19, co. 6), declina gli stessi in alternativa: 1) esperienza di servizio adeguatamente documentata acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, ovvero; 2) aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza (scelta opzionata dal dott. Amadori in sede di presentazione della domanda di partecipazione) oppure; 3) provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato (...), non dunque, esclusivamente dirigenziali con pregressa esperienza, come assume la prima Corte". Con un quarto motivo denuncia: "IV. Error in iudicando sotto ulteriore profilo. Violazione ed erronea interpretazione della L.R. 10/1998 (art. 18, co. 101), l. r. n. 2/2018. Difetto di istruttoria. Travisamento. Erronea valutazione dei fatti. Il possesso da parte del dott. Amadori dei requisiti richiesti dal bando di selezione". In sintesi, contesta la prima decisione nella parte in cui ha ritenuto "che il dott. Amadori non solo non possedesse i requisiti previsti dalla legge regionale per accedere all'incarico di direttore generale, ma che non possedesse neppure i requisiti previsti dal bando di selezione". Il punto 2 del bando di selezione richiedeva, infatti, tra gli altri requisiti, un'esperienza dirigenziale almeno quinquennale, pubblica o privata o, in alternativa, una particolare specializzazione professionale, culturale, scientifica universitaria o postuniversitaria, desumibile da pubblicazioni, da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. La sentenza, ha ritenuto che il dott.

Amadori, da un lato, rientrasse nella seconda categoria in esame, dall'altro, che non avesse svolto in passato quelle funzioni dirigenziali che costituivano ai sensi di legge la *conditio sine qua non* per assurgere a direttore generale del Comune. Orbene, "il dott. Amadori avendo svolto funzioni quale Segretario comunale di III fascia, di fatto era un dirigente". Con un quinto motivo lamenta: "V. Sulla valutazione del ruolo effettivamente svolto nella vicenda de qua dal Sindaco Valduga (anche ai fini della valutazione dell'incidenza causale nella vicenda)". Rileva che il giudice di prime cure ha "travisato l'effettivo ruolo del Sindaco nella vicenda de qua (asseritamente <<architettata>> coi dirigenti ai danni del Comune) senza il supporto di alcuna prova, basandosi esclusivamente su quanto scritto sui giornali prima della nomina e dal plurale dallo stesso utilizzato in sede di audizione per riferirsi all'attività degli uffici comunali, uniche prove dedotte dall'attore erariale". Relativamente a quanto affermato dal legale di Di Giorgio in udienza in merito all'asserita richiesta da parte del dott. Valduga di "farsi da parte" per lasciare spazio al dott. Amadori, ha rilevato di non "intendere qui mettere in discussione quanto dedotto a verbale dal Collegio, che fa fede fino a querela di falso, ma le modalità con cui sono state riportate le parole del legale (...) che sono chiaramente riferibili a un suo pensiero più che a una realtà fattuale di cui sarebbe stata a conoscenza l'Avv. Osele e le dichiarazioni di smentita dello stesso dott. Di Giorgio recepite nell'istanza di rettifica presentata da detto legale, rigettata dalla Corte territoriale solo per motivi formali, fanno supporre che il Collegio (...) abbia mal interpretato quanto dallo stesso affermato a difesa del suo assistito". Quel che è evidente è che "tali affermazioni non possono rappresentare prova di una incidenza causale del Sindaco nella vicenda che ci occupa né (...) dell'elemento soggettivo del dolo". La decisione, che configura una responsabilità erariale del Sindaco "quale massimo vertice dell'Ente che

concretamente adottò i decreti di conferimento dell'incarico di Amadori", andrà per-
 ciò riformata mancando l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e
 la dannosità della condotta (danno certo, concreto e attuale). Con un sesto
 motivo lamenta: *"VI. Error in iudicando. Difetto di istruttoria. Travisamento. As-*
senza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave. Assoluta assenza di prova
dell'elemento soggettivo del dolo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e
115 c.p.c. Il dolo gestionale e la volontà dell'evento dannoso". Esclude in capo al
 dott. Valduga la ricorrenza del dolo gestionale, per essere evidente *"l'assenza*
in capo al medesimo di una lunga esperienza professionale (se non in medicina) e,
dunque, la conoscenza in materia di ordinamento del personale, per la quale si è cor-
rettamente riferito ai responsabili degli uffici amministrativi e al garante della corret-
tezza e legalità dell'attività del Comune che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno
correttamente istruito e validato la procedura". Quanto poi all'asserita *"chiarezza"*
 della norma regionale *"volontariamente"* violata, *"ricorda che la procedura ha*
comportato un'interpretazione logico sistematica di fonti regionali e nazionali, prima-
rie e secondarie". Perciò, nessuna prova, né serio indizio vi è dunque dell'asse-
 rito *"artificio"*. Non ricorre in particolare il dolo intenzionale, nell'accezione
 da ultimo individuata dal legislatore all'art. 21 del d.l. 76/2020. Con due ul-
 teriori motivi lamenta: *"VII. Error in iudicando. Erronea interpretazione della di-*
sciplina regionale sotto ulteriore profilo. Sulla legittimità dell'atto di nomina del dott.
Amadori quale atto di alta amministrazione. Insindacabilità da parte del giudice con-
tabile"; "VIII. Error in iudicando. La ritenuta insussistenza dell'esimente politica"
ex art. 1, co. 1 ter l. 20/1994". In sintesi estrema, diversamente da quanto rite-
 nuto dal primo giudice, che ha affermato che *"la nomina del dott. Amadori non*
è (...) sindacabile per essere irragionevole benché fiduciaria e altamente discrezionale,

ma per aver riguardato un soggetto che la disciplina regionale (...) esclude da tale scelta", in ipotesi, "tenuto conto delle diverse fonti che disciplinano la fattispecie de qua (...) la nomina è da considerarsi legittima" e da questo "ne deriva l'insindacabilità quale atto altamente discrezionale e connotato da ragionevolezza, in quanto avvenuta all'interno del perimetro consentito dalla disciplina di riferimento correttamente interpretata". In subordine, con riferimento all'ottavo motivo, deduce che nell'ipotesi in cui il Collegio ravvisi una qualche responsabilità in capo all'appellante e riformi la sentenza gravata riconoscendo la sussistenza della colpa grave, l'appellante ritiene sussistente l'esimente politica attesa la "particolare complessità tecnico amministrativa, necessitante di una competenza non esigibile dagli organi politici e trattandosi di atti rientranti nelle competenze degli uffici burocratici, che siano state meramente avallati dagli organi politici". Con un nono motivo lamenta: "IX. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. - Omesso accertamento circa l'esistenza del danno erariale - Contraddittorietà e illogicità manifesta - Sull'utilitas di cui ha fruito il Comune per le prestazioni del dott. Amadori. Difetto assoluto di motivazione. Error in iudicando. Carenza di istruttoria". Osserva che la sentenza non ha dato alcun riscontro in merito alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante (certo, attuale ed effettivo) in capo all'Amministrazione comunale, "ravvisando tout court un danno (calcolandolo anche erroneamente) nelle differenze retributive corrisposte al Direttore generale rispetto alla paga di un dirigente, di cui ha riconosciuto il possesso dei requisiti in capo al dott. Amadori, dimenticando (?) che quest'ultimo ha svolto, di fatto, in favore del Comune, funzioni rientranti nel ruolo di D.G., non di dirigente, per le quali ha peraltro raggiunto i relativi obiettivi, razionalizzando l'Amministrazione comunale (...)". Con tre ultimi motivi denuncia: "X. Error in iudicando. Erronea quantificazione

dell'asserito danno. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge. Violazione art. 94 c.g.c.”; “XI. Error in iudicando. Difetto di motivazione. La compensatio lucri cum damno. Glie efficientamenti della struttura comunale”; “XII. Sull'asserita insussistenza dei presupposti per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito”.

Sostanzialmente, poiché il danno asseritamente prodotto sarebbe pari alle differenze retributive tra il trattamento corrisposto al dott. Amadori a titolo di D.G. e quello di un dirigente, *“figura per la quale il dott. Amadori avrebbe posseduto i requisiti necessari”*, l'appellante ha preso in esame gli importi lordi, comprensivi degli oneri riflessi e dell'IRAP di un dirigente meno pagato, di un dirigente intermedio e del dirigente più pagato. Così facendo, prendendo a termine di confronto un dirigente medio si ottiene un importo lordo per il periodo di riferimento pari a € 465.936,36, a fronte di quanto riconosciuto dall'amministrazione al dott. Amadori, meno i costi afferenti agli interim per sostituzione di dirigenti assenti, pari un complessivo di € 535.793,47. Sicché, il danno asserito sarebbe pari a € 69.857,11 anziché € 262.340,18 di cui in sentenza. Ciò, tuttavia, non tiene conto, come già illustrato in prime cure, degli *“efficientamenti della struttura comunale a seguito della riorganizzazione e del ruolo svolto ad interim di altri dirigenti, che porterebbero a un annullamento del danno”*.

Da ultimo, per l'ipotesi in cui si ravvisi una responsabilità per colpa grave, ha chiesto l'applicazione del potere di riduzione.

VII. Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita nell'appello incidentale Valduga la dott.ssa Morandini Chiara che, *“ferme restando le deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate nel proprio appello incidentale notificato il 30 ottobre 2021, rimarcata altresì l'inammissibilità, in parte qua, per tardività dell'appello incidentale promosso dalla Procura regionale (...)”*, rileva che *“detto appello è*

formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4). A ogni buon fine, per l'ipotesi in cui dovesse essere scrutinato favorevolmente l'appello principale del dott. Valduga, al pari dei gravami (...) promossi dal dott. Di Giorgio e dal dott. Viesi, con conseguente accertamento dell'insussistenza in capo a essi di una responsabilità principale a titolo di dolo, dovrebbe ritenersi preclusa e improcedibile la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, pronunciata nei confronti di essa medesima".

VI.II Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita nell'appello incidentale Valduga, la dott.ssa Pierotti Manuela che, nel premettere che "con appello incidentale di data 28 ottobre 2021 impugnava la sentenza in oggetto in ragione delle impugnazioni proposte dai debitori in via principale, così come – laddove venisse ritenuta ammissibile – dell'impugnazione incidentale della Procura regionale", ha chiarito di essersi costituita in detto giudizio "al fine di far valere la propria assoluzione in caso di accoglimento degli appelli presentati da Di Giorgio, Valduga e Viesi, fermo restando l'accoglimento del proprio appello incidentale".

VI.III Con memoria difensiva prodotta il 28 marzo 2024, avversativa nella prima parte dell'appello del Procuratore regionale di Trento, il dott. Valduga nell'allegare il decreto di archiviazione del 13 aprile 2022, del GIP del Tribunale di Rovereto, ha ribadito le ragioni del proprio gravame.

VII. Si grava della decisione, con appello incidentale (notificato con A/R spedita il 3 settembre 2021 e consegnato il 7 settembre 2021, agli Avv.ti Zantedeschi, Caneva, Stelitano, Telchini e Mayr e Tardivo, e l'8 settembre successivo alla Procura Regionale T.A.A.- sede di Trento, alla Procura generale, agli Avv.ti Osele e Speccher Speri, iscritto a ruolo il 20 settembre 2021),

Viesi Mauro che lamenta: “**1) Violazione di legge (art. 42 co. 2 del D.P. Reg. n. 2/L/2005), illogicità e perplessità della motivazione**”. In sintesi, osserva che “l’interpretazione normativa operata dal Giudice trentino, a cui il medesimo ancora l’assunto concernente l’illegittimità della designazione del dott. Amadori quale D.G. del Comune di Rovereto e la conseguente configurabilità di un danno erariale, appare errata sotto due distinti profili concernenti l’esercizio del potere ermeneutico riconosciuto dall’Organo giurisdizionale”. Difatti, l’art. 42, co. 2, nel consentire la configurabilità dell’incarico di D.G. anche a un dirigente designato a tempo determinato, non individua tra i requisiti soggettivi del medesimo quelli della “titolarità di una funzione dirigenziale al momento della presentazione delle candidature, ovvero della scelta effettuata dal Sindaco in difetto di una previa procedura selettiva pubblica, nonché la sussistenza di un’*«ampia e lunga esperienza»* in capo al D.G., in quanto tale incarico non sembrerebbe essere pretesamente conferibile a un dirigente di nuova nomina”. La conclusione a cui è pervenuto il primo giudice non può ritenersi corretta anche alla luce di una pretesa esegesi teleologica o finalistica della norma *de qua*, in quanto non aderente al senso letterale delle parole, che “consentono la diretta attribuzione, da parte dell’autorità sindacale, in virtù di un rapporto fiduciario (e, addirittura, in assenza di qualsivoglia preventiva attivazione di una procedura di pubblica evidenza o selettiva, ritenuta dalla stessa sentenza non necessaria), dell’incarico di D.G. a un dirigente a tempo determinato”; inoltre, anche ammettendosi che la “ratio della norma sia individuabile nel conferimento di un incarico *«a un funzionario dotato di ampia e lunga esperienza»* e non semplicemente a un soggetto che sia legato a un rapporto fiduciario con il Sindaco (...), tale preteso requisito non può essere minimamente desunto da un’interpretazione teleologica dell’art. 42 del T.U.P. Infatti, nella norma medesima non è

individuabile alcun parametro di carattere temporale o di altra natura, ancorché imprescindibile per indirizzare una corretta attività ermeneutica da parte dell'interprete, che individui il lasso temporale minimo di espletamento preventivo di una funzione dirigenziale a cui rapportare il preteso requisito della c.d. <<ampia e lunga esperienza>>". Con un secondo motivo denuncia: 2) Erronea applicazione di legge (art. 42 del D. P. Reg. n. 2/L/2005, come recepito nell'art. 134 del Codice degli enti locali – L.R. n. 2/2018), anche in relazione all'art. 119, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle modalità di relativa applicazione come elaborate dalla giurisprudenza, nonché perplessità ed erroneità della motivazione in parte qua". Il primo giudice "è pervenuto alla conclusione dell'insussistenza in capo al dott. Amadori dei presupposti di natura soggettiva asseritamente prescritti dall'art. 42 del T.U.P. per la designazione quale D.G. del Comune di Rovereto". Detta conclusione è errata se solo si operi la semplice esegesi dell'art. 42, co. 2 che "sancisce (...) la conferibilità di tale incarico a un soggetto che abbia, come nel caso di specie, anche un semplice incarico di dirigente a tempo determinato". La procedura proposta, "era strumentale all'individuazione di una rosa di soggetti, muniti dei titoli prescritti per l'accesso alla dirigenza, a cui conferire un incarico di dirigente comunale a tempo determinato, a seguito del quale il Sindaco avrebbe potuto conferire l'eventuale incarico di D.G.". Sicché, "errata appare la prospettiva attraverso cui la Corte trentina ha rilevato le finalità della procedura anzidetta (individuata nell'asserita diretta nomina del D.G., bypassando, cioè, l'essenziale presupposto conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato), desumendo da tale erroneo rilievo l'asserita incongruenza dei requisiti di partecipazione alla procedura de qua, che, nel rispetto dei relativi fini, dovevano essere quelli propri dell'accesso alla dirigenza come inequivocamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001". In ogni caso, il dott. Amadori, come emergente dalla

pregressa attività svolta, possedeva i requisiti soggettivi per l'accesso alla dirigenza, come prescritti a livello normativo dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e come riconosciuto dalla giurisprudenza e ritenuti sussistenti dalla stessa sentenza appellata. Con un terzo motivo lamenta: *"3) Ancora violazione di legge (artt. 42 del D.P. Reg. n. 2/1/2005 e 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sotto diverso autonomo profilo". Deduce che, diversamente da quanto asserito in sentenza, in specie "non è stata <<architettata>> alcuna procedura selettiva, bensì è stato indetto un procedimento per la selezione dei migliori candidati tra i quali prescegliere un dirigente esterno al Comune di Rovereto, da nominare a tempo determinato in perfetto ossequio alle previsioni dell'art. 42 del T.U.P., a cui, successivamente (...) conferire l'incarico di D.G.; la procedura de qua non era, inoltre, minimamente <<equivoca, contraddittoria e illegittima>>, bensì perfettamente coerente con le determinazioni assunte da altre pubbliche amministrazioni in procedimenti analoghi e già ritenute legittime da sentenze della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, nonché da deliberazioni rese dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti". Con un quarto motivo denuncia: "4) Erroneità del capo della sentenza il quale ha ritenuto configurabile l'elemento soggettivo del dolo rispetto alla condotta reputata, su un piano oggettivo (in forma impropria per le ragioni evidenziate nei precedenti motivi d'appello), come espressiva di una responsabilità amministrativa in capo al dott. Viesi Mauro; violazione di legge (art.1 della l. 20/1994 n. 20 e ss.mm.ii.), nonché carenza, perplessità e/o, comunque, illogicità della motivazione". In breve, a fronte di quanto immotivatamente dedotto dalla sentenza, l'appellante ritiene di dover escludere "categoricamente la presenza di qualsivoglia elemento espressivo dell'elemento soggettivo del dolo, non essendo il medesimo individuabile negli apodittici ed erronei rilievi evidenziati nella sentenza appellata, in quanto: il dott. Viesi non*

ha minimamente agito <<consapevolmente e volutamente contra ius>>, bensì nell'esclusiva e piena consapevolezza della legittimità delle determinazioni da assumere per le ragioni ampiamente evidenziate; tanto meno l'appellante ha acconsentito, in preteso concerto con gli ulteriori due condebitori solidali, all'attivazione di un'anomala e illegittima procedura per rendere possibile la designazione di un D.G. asseritamente individuato <<ben prima che la procedura fosse indetta>>, non essendo l'assunto de quo in alcun modo corrispondente alla realtà dei fatti (...)". Appare, infine, errato anche il capo della sentenza che ha respinto l'argomentazione sulla inconfigurabilità dell'elemento soggettivo del dolo a fronte dell'assenza di qualsivoglia volontà dell'evento dannoso o di qualsiasi prova del medesimo necessarie alla luce sia di un orientamento della giurisprudenza contabile sia di quanto precisato dall'art. 21 del d.l. 76/20020. Con quattro ulteriori motivi lamenta: *"5) Erroneità del capo della sentenza che non ha escluso la configurabilità, ancorché in una prospettiva subordinata, di un rapporto causale tra la condotta del dott. Viesi e la verifica del preteso e contestato danno; 6) Errata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno; 7) Erroneità della sentenza che ha ritenuto configurabile quale danno erariale, l'importo di € 2.555,40 corrispondente agli emolumenti versati dal Comune di Rovereto ai componenti della Commissione valutatrice; 8) Erroneità del capo della sentenza che ha stabilito le percentuali di riparto del preteso danno come accertato e non ha esercitato il potere riduttivo di competenza del collegio giudicante"*. In breve, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui la medesima *"ha implicitamente ritenuto sussistente un rapporto causale tra le indeterminate condotte contestate al dott. Viesi e la verifica del preteso danno erroneamente accertato dalla stessa"*. La sentenza di prime cure è poi incorsa in due distinti errori nella quantificazione del danno atteso che *"il costo detraibile*

*dal danno contestato, erroneamente quantificato (...) andava incrementato della percentuale comprensiva degli oneri riflessi, con conseguente individuazione di un costo complessivo pari a € 446.060,88”; inoltre, dal danno complessivo compensabile andavano decurtate pure le indennità corrisposte per gli incarichi *ad interim* pari a € 52.670,00, così emergendo un preteso, ancorché contestato danno, di gran lunga inferiore a quello erroneamente imputato dalla sentenza. Da ultimo, la sentenza è erronea per avere ritenuto configurabile come danno l’importo di € 2.555,40, pari agli emolumenti versati ai componenti esterni della Commissione valutatrice. Invero, detta liquidazione costituisce “un mero doveroso adempimento consequenziale alla preventiva legittima attivazione della procedura de qua”. In ragione della riqualificazione dell’elemento soggettivo in colpa grave, richiesta in via del tutto subordinata, sussisterebbero poi i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo.*

VII.I Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita nell’appello incidentale Viesi, la dott.ssa Morandini Chiara che, *“ferme restando le deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate nel proprio appello incidentale notificato il 30 ottobre 2021, rimarcata altresì l’inammissibilità, in parte qua, per tardività dell’appello incidentale promosso dalla Procura regionale (...)”, rileva che “detto appello è formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4). A ogni buon fine, per l’ipotesi in cui dovesse essere scrutinato favorevolmente l’appello incidentale del dott. Viesi, al pari dei gravami promossi in via principale e incidentale da Di Giorgio e da Valduga, con conseguente accertamento dell’insussistenza in capo a essi di una responsabilità principale a titolo di dolo, dovrebbe ritenersi preclusa e improcedibile la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, pronunciata nei confronti*

di essa medesima”.

VII.II Con comparsa del 28 marzo 2024, si è costituita nell’appello incidentale Viesi, la dott.ssa Pierotti Manuela che, nel premettere che *“con appello incidentale di data 28 ottobre 2021 impugnava la sentenza in oggetto in ragione delle impugnazioni proposte dai debitori in via principale, così come – laddove venisse ritenuta ammissibile – dell’impugnazione incidentale della Procura regionale”*, ha chiarito di essersi costituita in detto giudizio *“al fine di far valere la propria assoluzione in caso di accoglimento degli appelli presentati da Di Giorgio, Valduga e Viesi, fermo restando l’accoglimento del proprio appello incidentale”*.

VIII. Si gravano della decisione, con appello incidentale notificato (a tutte le parti processuali) via p.e.c. il 7 settembre 2021 e iscritto a ruolo il 5 ottobre seguente, **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario, Plotegher Carlo e Chiesa Ivo** che lamentano: *“1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 40 d. P. Reg. n. 2/L/2005 – Errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Difetto di motivazione”*. In sintesi, osservano che la sentenza impugnata ha dato *“interpretazione additiva, e come tale inammissibile, dell’art. 42 co. 2 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale (d. P. Reg. n. 2/L/2005, oggi art. 134 Codice Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.), inferendo criteri e assunti (<<lunga e ampia>> esperienza dirigenziale, differenza tra qualifica di dirigente e direttore generale) non previsti dalla disciplina stessa, da interpretare, invece, attraverso il richiamo alla disciplina regolamentare (Reg. personale del Comune di Rovereto) e statale (d.lgs. n. 165/2001) ivi richiamata, secondo la gerarchia delle fonti sancita dall’autonomia trentina (cfr. Statuto provinciale)”*. Difatti, la Corte trentina parte dall’assunto che l’art. 42, co. 2 *“non possa che essere interpretato nel senso che il <<dirigente*

*assunto con contratto a tempo determinato>>, tra cui il Sindaco può scegliere il suo D.G., debba essere necessariamente un funzionario <<già nell'esercizio delle funzioni dirigenziali>> al momento della selezione, <<ovvero al momento della scelta effettuata dal Sindaco senza previa procedura selettiva pubblica>>, ovvero dotato di <<ampia e lunga esperienza>>". Questo senza considerare il richiamo dinamico alla disciplina regolamentare operato dagli artt. 35 e 40 del medesimo T.U., la quale prevede, all'art. 110 (Nomina e revoca del Direttore generale), che può essere nominato D.G., tra gli altri, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dall'allegata Tabella B), quali il diploma di laurea e l'esperienza di servizio di almeno 5 anni in posti per i quali è richiesta la laurea in mansioni direttive, ovvero gli stessi per l'accesso alla qualifica di dirigente. Secondo l'art. 115 *sexies* del medesimo regolamento, la dirigenza è infatti ordinata in un'unica qualifica. Perciò, non è prevista "nessuna <<ampia e lunga>> esperienza nella qualifica di dirigente (...) dalla normativa di riferimento per rivestire l'incarico di D.G. ma, solo ed esclusivamente, la laurea ed esperienza quinquennale in mansioni direttive". Dappoi, il dott. Amadori possedeva i requisiti professionali pur avendo opzionato nella domanda la lett. b), in quanto, secondo l'art. 115 *bis* (posizioni dirigenziali), "tra le posizioni cui sono collegate funzioni dirigenziali vi sono il Direttore generale e il Segretario comunale, figura rivestita da anni dal dott. Amadori nell'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero". Perciò, per quanto concerne i requisiti di accesso alla dirigenza, "la disciplina regionale non può quindi che essere letta alla luce della disciplina statale cui fa espresso rinvio la normativa regolamentare di riferimento". Peraltro, lo stesso giudice territoriale "ammette che il dott. Amadori aveva i requisiti di cui all'art. 19 per conseguire la qualifica dirigenziale (...), ritenuti insufficienti per*

rivestire la carica di D.G., inferendo ulteriori criteri non previsti dalla norma per poter rivestire detto incarico, ovvero una <<lunga e ampia>> esperienza in tale qualifica".

Con un secondo motivo denunciano: *"2. Sul ruolo svolto dalla Giunta Valduga.*

Error in iudicando. Erronea interpretazione dei fatti. Travisamento. Difetto di istrut-

toria". Contestano la decisione appellata per "non aver dato conto dell'effettivo

ruolo avuto dalla Giunta nel caso di specie, chiamata a rispondere in subordine a titolo

di colpa grave per la nomina del D.G. Amadori, ovvero per grave negligenza e super-

ficialità nell'esercizio delle proprie (limitate e marginali in ipotesi) competenze". Di-

fatti la Giunta ha svolto solo ed esclusivamente il ruolo che le attribuisce la

disciplina di riferimento (ovvero gli artt. 110, 117, 135 del Regolamento del

personale), "secondo cui spetta all'organo esecutivo, su proposta del sindaco, l'auto-

rizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato e a fissarne il trattamento

economico con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale, a seguito di sele-

zione pubblica, per i dirigenti non iscritti all'Albo unico degli aspiranti all'incarico

dirigenziale e per figure direttive". Perciò, in specie la Giunta è stata chiamata

esclusivamente a formalizzare, nell'esercizio delle sue funzioni, la nomina

del dott. Amadori, scelto dal Sindaco a seguito della selezione approvata da-

gli uffici competenti, senza che nessun altro contegno potesse essere preteso

nei propri confronti. Con due ulteriori motivi lamentano: "3. Error in iudi-

cando. Difetto di istruttoria. Travisamento. Assenza dell'elemento psicologico della

colpa grave; 4. Error in iudicando. La ritenuta insussistenza dell'esimente politica ex

art. 1, co. 1 ter l. 20/1994". Deducono l'insussistenza della colpa grave, da "pa-

rametrare sempre a plurimi fattori, dovendosi tener conto della conoscibilità, prevedi-

bilità ed evitabilità dell'evento (...), della oggettiva incertezza interpretativa derivante

dalla problematicità del quadro normativo cui avrebbero dovuto ispirare la loro

condotta i componenti della giunta (...) e della circostanza che nel caso di specie non vi fossero precedenti giurisprudenziali relativamente all'art. 42 del T.U., che potessero guidare l'Amministrazione nella sua interpretazione". Nella denegata ipotesi in cui il Collegio ravvisi una qualche responsabilità per colpa grave, gli appellanti, seppur in via subordinata ripropongono la c.d. "esimente politica". Infatti, "nel caso di specie è evidente che solo gli uffici amministrativi e, in particolare, il Direttore del personale e il Segretario generale avevano la competenza giuridico-amministrativa per verificare la correttezza della procedura selettiva avviata (...)".

Con due ulteriori motivi lamentano: "5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. c. e 115 c.p.c. – Omesso accertamento circa l'esistenza del danno erariale certo, concreto e attuale – Difetto assoluto di motivazione. Error in iudicando. Carenza di istruttoria. Mancata individuazione dei criteri di attribuzione e di ripartizione del danno in capo agli assessori"; 6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sotto ulteriore profilo. Error in iudicando. Difetto di istruttoria e di motivazione". Deducono che il danno erariale ai fini della sua configurabilità deve essere certo, attuale ed effettivo. La sua insussistenza è stata documentalmente comprovata dagli appellanti in prime cure atteso "il possesso dei requisiti in capo al dott. Amadori per rivestire la carica di D.G., nonché l'alta professionalità e capacità dimostrata negli anni di gestione dell'Ente": in breve, la prima sentenza "ravvisa tout court un danno (peraltro erroneamente) nelle differenze retributive corrisposte al Direttore generale rispetto alla paga di un dirigente, di cui ha riconosciuto il possesso dei requisiti in capo al dott. Amadori, dimenticando (?) che quest'ultimo ha svolto di fatto, in favore del Comune, funzioni rientranti nel ruolo di D.G., non di dirigente, per le quali ha peraltro raggiunto i relativi obiettivi". Il giudice di prime cure non solo ha omesso di provare il danno, asseritamente

occorso al Comune di Rovereto, “ma non ha neppure spiegato come abbia quantificato e ripartito tra gli assessori le somme esposte in sentenza per le quali gli stessi sono chiamati a rispondere, seppure in via subordinata e (...) sussidiaria, quindi previa escussione dei debitori principali, a titolo di colpa grave”. Dappoi, contestano l’erroneità degli importi attribuiti a detto titolo pari a € 2.500,00 per 6 posizioni, per la nomina, e a € 3.000,00 per 7 posizioni, per la proroga dell’incarico, in quanto “erroneo è il calcolo da parte della Corte degli importi asseritamente attribuibili a titolo di danno erariale al Sindaco, Segretario generale e Direttore del personale, quali differenze tra quanto erogato al dott. Amadori per l’attività svolta quale D.G. e quanto si sarebbe dovuto corrispondere per sue (riconosciute) competenze di dirigente”. Intanto, il computo è erroneo perché non è basato su dati certi e ufficiali facilmente rinvenibili sul sito della trasparenza del Comune, ma su quanto affermato nella memoria di costituzione del Sindaco relativamente agli efficientamenti alla macchina comunale. A ogni buon conto, “da un calcolo corretto della media degli emolumenti corrisposti a un dirigente nel Comune di Rovereto emerge che il danno eventualmente subito dal Comune per una asserita minor professionalità del dott. Amadori rispetto a quanto corrispostogli nei periodi di riferimento come D.G., ammonterebbe a un totale di € 69.857,11, anziché € 262,340,18 di cui in sentenza, pari alla differenza tra € 535.793,47 (costo D.G. lordo + oneri riflessi + IRAP) ed € 465.936,36 (costo medio dirigente lordo + oneri riflessi + IRAP)”. Su tale “somma dovranno quindi, se e del caso, essere ricalcolate le percentuali di danno asseritamente attribuibili alla Giunta”. Con due ultimi motivi lamentano: “7. Error in iudicando. Difetto di motivazione. La compensatio lucris cum danno. Gli efficientamenti della struttura comunale; 8. Sull’asserita insussistenza dei presupposti per l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito. Il potere di riduzione

della Corte dei conti ex art. 83 del r.d. 2440/1923 e art. 19 d.P.R. n. 3/1957". Osservano che il dott. Amadori, attraverso la sua attività manageriale di altissimo livello, ha negli anni posto in essere tutta una serie di efficientamenti che hanno svecchiato la macchina comunale, con enorme risparmio di spesa che non potrà non essere tenuto in considerazione nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità erariale in capo alla Giunta. Inoltre, dovrà tenersi conto dei vantaggi conseguiti dallo svolgimento di incarichi dirigenziali *ad interim* con notevole risparmio di spese. In via ulteriormente subordinata, gli appellanti instano per l'applicazione del potere di riduzione.

VIII.I Con memoria prodotta il 13 marzo 2024, contenente anche lievi critici all'appello incidentale del Procuratore regionale di Trento, i componenti della Giunta hanno ribadito le ragioni del gravame.

IX. Si grava della decisione, con appello incidentale tardivo notificato (a tutte le parti processuali) via p.e.c. il 23 settembre 2021 e iscritto a ruolo in pari data, sottoscritto digitalmente dal Viceprocuratore generale in servizio presso gli Uffici di Procura per via della dichiarata incompatibilità del Procuratore regionale, che ha fatto parte del Collegio di primo grado come Presidente facente funzioni, **la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol**, che lamenta: "**A. Violazione ed erronea interpretazione dell'art.1, co. 1 bis, l. n. 20/1994; erronea interpretazione dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001; erroneità e illogicità della motivazione**". Osserva che la giurisprudenza contabile, con riguardo allo svolgimento di prestazioni di personale privo dei requisiti di legge, e segnatamente in assenza dei titoli di studio o di adeguata professionalità, è ferma nel ritenere che la prestazione resa non possa essere meritevole di alcun apprezzamento al fine di ridurre

l'ammontare del danno cagionato all'erario. Ciò nonostante, "tenuto conto della specificità delle funzioni svolte dall'Amadori, del lungo periodo per il quale sono state svolte (che si protraggono ancora alla data del gravame) e comunque in considerazione della preparazione di base dell'Amadori (pur sempre funzionario amministrativo di VIII livello, laureato, della Provincia autonoma di Trento), la Procura erariale aveva indicato un criterio più che logico e assolutamente condivisibile al quale ancorare la valutazione delle utilità percepite dal Comune di Rovereto, prendendo a riferimento il livello retributivo posseduto dall'Amadori, cioè quello di funzionario amministrativo, atteso che la sua prestazione, certamente non di livello dirigenziale, era comunque (e non poteva che essere) equivalente a quella di un funzionario di VIII livello, corrispondentemente alla qualifica dal medesimo posseduta". Invece, "risulta del tutto inspiegabile come, da una parte, la sentenza si sia prima lungamente profusa nello spiegare che l'Amadori non possedesse la professionalità specifica di un dirigente, non avendo mai svolto funzioni dirigenziali né equiparabili al livello dirigenziale, neppure da un punto di vista economico, e poi si sia contraddittoriamente spinta fino a valutare la prestazione dal medesimo resa come una prestazione di livello dirigenziale". Invece, proprio perché effettuata sulla base di titoli e nell'assenza di prove concorsuali, "la professionalità necessaria per ottenere una nomina in qualità di dirigente a tempo determinato nell'amministrazione pubblica è da valutarsi in termini assolutamente rigorosi e di eccellenza e, soprattutto, occorre possedere assai elevati requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi". In conclusione, "risulta assolutamente privo di ragione il riferimento dell'impugnata sentenza alla retribuzione di un dirigente quale elemento per potersi valutare l'utilità della prestazione resa dall'Amadori a scomputo del danno cagionato". Con un secondo motivo denuncia: "**B)** Erroneità e manifesta illogicità della sentenza; errata applicazione dei

principi di cui alla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 4/1999; violazione dell'art. 1, co. 1 quater della l. 20/1994; carenza di motivazione". Osserva che, contrariamente a quanto espresso in sentenza, "nella vicenda qui in esame, ci si trova dinanzi a una pluralità di condotte, tutte violative di diversi obblighi di condotta, che hanno solo in parte concorso alla determinazione dell'illecito determinando, prima di tutto, la necessità di identificare causalmente la parte che ciascuno ha preso nella determinazione del danno erariale", così come richiesto dall'art. 1, co. 1 quater l. 20/1994. La Procura, "se ritiene certamente condivisibile la sentenza nella parte in cui individua quali comportamenti gravemente colposi quelli della Fauri Daniela (Segretario comunale sostituto, intervenuto sia in occasione del primo conferimento dell'incarico all'Amadori, sia in occasione del rinnovo) e quelli dei componenti della Giunta comunale, i quali, in diversa composizione, intervennero nelle votazioni per il conferimento e il rinnovo dell'incarico, non altrettanto può dirsi quanto alla considerazione solo sussidiaria e non parziaria della loro partecipazione causale alla fattispecie illecita, come si era indicato nell'atto di citazione. Infatti, le loro condotte di palese imperizia nell'applicazione di chiari principi amministrativi che avrebbe dovuto indurli a votare contro l'affidamento e il rinnovo dell'incarico per mancanza dei requisiti professionali, importano un'autonoma partecipazione causale alla determinazione del danno (...)". Il Procuratore regionale formula, pertanto, conclusioni in parte sovrapponibili a quelle contenute nell'atto di citazione alle quali, per economia processuale, si rinvia.

IX.I Con comparsa del 13 marzo 2024 i componenti della Giunta, nel replicare ai motivi dell'impugnazione incidentale della Procura, hanno ribadito che "contrariamente a quanto affermato dalla Procura, il dott. Amadori possedeva non solo i requisiti per essere nominato dirigente a tempo determinato, come

affermato da giudice periferico, ma anche per assumere l'incarico di D.G. essendo tali figure ordinate in un'unica qualifica". Quanto al secondo motivo, chiarivano che "alcun contributo causale autonomo vi è stato da parte della Giunta nella causazione dell'asserito danno al Comune di Rovereto (...)".

IX.II Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita la dott.ssa Morandini Chiara che, in via preliminare, ha eccepito *"I. (...) l'inammissibilità, in parte qua, per tardività dell'appello incidentale della Procura regionale"*, atteso che la sentenza è stata notificata dal P.R. l'8 giugno 2021. e, per costante giurisprudenza, questo fa decorrere tanto per il notificato che per il notificante il termine breve di 60 giorni. Dappoi, l'appello incidentale del Requirente è infondato anche nel merito atteso che il dott. Amadori era in possesso, in astratto, di tutti i presupposti per potersi candidare allo svolgimento di funzioni dirigenziali e per poter assumere l'incarico di dirigente a tempo determinato. Quanto poi alla contestazione del principio della sussidiarietà di cui ha fatto applicazione la sentenza, rileva come sia *"assolutamente prevalente l'indirizzo favorevole all'aggredibilità solo in via sussidiaria del soggetto agente con colpa grave"*.

IX.III Con comparsa del 27 marzo 2024, si è costituita la dott.ssa Pierrotti Manuela per contraddire all'appello del P.R. In specie, ha eccepito l'inammissibilità dello stesso per tardività, a mente dell'art. 184, co. 7 c.g.c. In specie, *"appare evidente che la notificazione dell'appello incidentale della Procura regionale sia avvenuta oltre i sessanta giorni (precisamente, il 23 settembre 2021) dalla notifica della sentenza (avvenuta l'8 giugno 2021) e debba comunque considerarsi tardivo, posto che controparte intende censurare i capi della sentenza a essa sfavorevoli in punto di ripartizione e quantificazione del danno, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico della fattispecie, che non sono stati oggetto di impugnazione*

principale”. Nel merito, osserva l’infondatezza delle censure sollevate per vari motivi, a cui si rinvia per economicità processuale e sintesi degli atti.

IX. IV Con comparsa del 28 marzo 2024 si è costituito il dott. Valduga Francesco, per replicare all’appello del Procuratore regionale. In specie, “*contesta fermamente il motivo fatto valere al punto A) dell’appello incidentale (pag. 10 e ss.), mentre sul motivo fatto valere al punto B) (pag. 14 e ss.), in estremo subordine nella denegata ipotesi di conferma della sussistenza di una fattispecie illecita nel caso che ci occupa, non può che aderirsi*”.

IX. V Con comparsa del 29 marzo 2024 si è costituito il dott. Di Giorgio Giuseppe, per contraddire all’appello del Requirente. In specie, rileva l’inammissibilità dell’appello del PM a mente dell’art. 189 c.g.c. poiché “*proposto dal Vice Procuratore generale presso la Procura di Trento, non <<dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale>>, il quale ha giustificato tale scelta in ragione della <<situazione di evidente incompatibilità>> del Procuratore regionale pro tempore, <<che ha fatto parte del Collegio che esteso la sentenza impugnata quale Presidente della Sezione giurisdizionale facente funzioni>>*”. Tuttavia, secondo il deducente “*tale motivazione non vale a rendere ammissibile l’appello incidentale, che semmai doveva essere proposto dal Procuratore generale, al quale il dott. Di Giorgio aveva notificato l’appello principale*”. Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell’appello incidentale della Procura, il dott. Di Giorgio contesta il motivo *sub A)*, atteso che tutto l’asserito danno non esiste perché la “*nomina del dott. Amadori a Direttore generale è avvenuta in conformità con quanto previsto dall’art. 42 del D.P. Reg. n. 2/L-2005, che ammette il conferimento del ruolo di D.G. a <<un dirigente assunto con contratto a tempo determinato>>, senza richiedere una precedente <<lunga esperienza>> dirigenziale*”. Sicché, “*la procedura seguita dal*

Comune di Rovereto è corretta e la nomina del dott. Amadori a D.G. non ha causato danno erariale alcuno". Quanto al secondo motivo d'appello dell'Attore pubblico rileva che "nella (...) non creduta ipotesi di rigetto nel merito dell'appello principale, il dott. Di Giorgio non ha interesse a contestarlo poiché, dal punto di vista processuale, corrobora l'impugnazione svolta dal medesimo (...)".

IX.VI Con comparsa del 29 marzo 2024 si è costituita la dott.ssa Fauri Daniela, per contraddire all'appello del Requirente. In breve, rileva l'inammissibilità/improcedibilità dello stesso per difetto di legittimazione del Vice Procuratore regionale, atteso che l'art. 189 c.g.c. deve essere disaminato alla luce di altre disposizioni del c.g.c. quali l'art. 54 *bis* che stabilisce che ai magistrati del PM si applicano le disposizioni del presente codice relative all'estensione dei giudici, ma non quelle relative alla riconsunzione, e l'art. 22 che prevede con rimando al codice di rito civile le cause di astensione, astensione sulla quale in ogni caso si sarebbe dovuto pronunciare il Procuratore generale con indicazione del magistrato che doveva sostituire il Procuratore regionale. Dappoi, contesta l'inammissibilità/improcedibilità perché nella p.e.c. di notifica non risulta *"da parte di quale dei Procuratori in sede essa sia stata effettuata, se il Procuratore regionale (...) o il Vice Procuratore regionale (...), posto che il testo riporta (...) D'ordine del Pubblico ministero, con la presente si notifica (...)"*. Con un'ulteriore eccezione contesta l'inammissibilità del gravame del PM per tardività in quanto proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'appello principale. Nel merito ne deduce l'infondatezza.

X. Si grava della decisione, con appello incidentale, notificato (a tutte le parti processuali) via p.e.c. il 5 settembre 2021 e iscritto a ruolo il 29 ottobre 2021, **Fauri Daniela**, che lamenta: **"A)** *Violazione di legge: erronea interpretazione*

e applicazione dell'art. 42 d.P. Reg. n.2/L-2005 - legittimità dell'incarico al dott. Mauro Amadori di Direttore generale". In breve, è contestato "il ragionamento della Corte territoriale (...) che porta a una svalutazione dell'art. 42, co. 2 del d. P. Reg. n. 2L-2005, sulla base di previsioni che la norma non contiene", come in specie la necessità che il dirigente da individuare quale Direttore generale debba vantare "ampia e lunga esperienza e che in ragione di ciò debba già rivestire la qualifica dirigenziale al momento della indizione della selezione". Con un secondo motivo denuncia: "**B**) difetto di rilevanza probatoria nella omissione da parte del dott. Amadori nel modulo di partecipazione alla selezione di indicazione espressa in relazione alla sua esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali - errata lettura e interpretazione del contenuto dello stesso - contraddittoria, insufficiente, errata valutazione della documentazione quanto alle funzioni pregresse svolte dal dott. Amadori". Deduce che "alcun peso può assumere il fatto che nella sua domanda di partecipazione alla selezione il dott. Amadori, nella sezione relativa alle indicazioni delle esperienze professionali abbia flaggato solo quella sub b) (...) e non quella sub a) <<esperienza di servizio acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati (...)>>, posto che egli aveva comunque tutti i requisiti, documentati, anche se non considerati nella loro reale portata dalla Procura prima e dalla sentenza poi, per vantare l'esperienza quinquennale in quelle funzioni". Con un terzo motivo lamenta: "**C**) Difetto di motivazione quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra il ruolo rivestito dall'appellante e l'asserito danno - mancata o comunque insufficiente valutazione della documentazione tutta dimostrativa del ruolo avuto dall'appellante nella vicenda in esame". Rileva che "il ruolo della Fauri è stato quello di assistere la Giunta nella verbalizzazione delle decisioni dalla stessa assunte, sulla base della proposta predisposta di delibera, accompagnata da una

*relazione descrittiva della correttezza dell'iter procedurale percorso e della sussistenza in capo all'assumendo dei requisiti richiesti per un dirigente e successivo incarico a D.G.". Con un quarto motivo lamenta: "**D) Difetto di prova e comunque di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave – insussistenza della stessa**". La sentenza, "in sostanza, nulla prova per affermare che l'attività della dott.ssa Fauri abbia ecceduto il minimo di diligenza richiesto nel caso concreto (...)"*.

X.I Con memoria difensiva del 29 marzo 2024, nella prima parte avversativa dell'appello incidentale del P.R., la dott.ssa Fauri ha ribadito le ragioni del proprio gravame.

XI. Si grava della decisione, con appello incidentale, notificato (a tutte le parti processuali) via p.e.c. il 28 ottobre 2021 e iscritto a ruolo il 3 novembre seguente, **Pierotti Manuela**, che lamenta: "**I. Nullità della sentenza per carenza di motivazione**". Rileva, quanto alle condotte ascritte alla dott.ssa Pierotti, la nullità della decisione per difetto di motivazione, in quanto la responsabilità in via sussidiaria e per colpa grave della medesima sarebbe stata limitata a sintetiche espressioni descrittive desostanziate. Con un secondo motivo denuncia: "**II. Insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie**". Rileva che la dott.ssa Pierotti è stata "chiamata a ricoprire le funzioni di membro della Commissione di valutazione nella procedura indetta dal Comune di Rovereto con l'obiettivo di effettuare una valutazione dei profili della rosa dei candidati – già selezionata dall'Ente – in seno alla quale sarebbe stato poi prescelto il Direttore generale", senza avere, perciò, alcuna rilevanza "causale nella selezione del Direttore generale". Perciò, "la sentenza è erronea laddove sottende la corresponsabilità della Commissione giudicatrice, perché l'art. 42, co. 2 non impone un riesame valutativo dei

requisiti di partecipazione alla procedura dei candidati già ammessi". Con un ultimo motivo lamenta: "III. Insussistenza dell'elemento soggettivo. Sulla carenza di nesso causale della condotta contestata". Deduce che "la commissione esaminatrice non ha adottato alcun provvedimento dotato di autonomia giuridica, essendosi limitata – in ossequio all'incarico conferito – ad individuare una rosa di candidati da sottoporre all'attenzione del Sindaco, tra quelli già ammessi dall'Amministrazione in quanto ritenuti potenzialmente idonei a rivestire la figura di D.G.".

XI.I Con comparsa del 29 marzo 2024, si è costituito in detto appello incidentale il dott. Di Giorgio, che ha ribadito il legittimo operato *"della Commissione dal medesimo presieduta (...), così come anche riferito dalle appellanti incidentali Pierotti e Morandini nei loro rispettivi atti di impugnazione (...)"*.

XII. Si grava della decisione, con appello incidentale, notificato (a tutte le parti processuali) via p.e.c. il 30 ottobre 2021 e iscritto a ruolo il 16 novembre seguente, **Morandini Chiara**, che lamenta: *"1. Error in procedendo e in iudicando. Violazione ed erronea applicazione dell'art.1, co. 1-quater e quinquies della l. 20/1994 e s.m.i."*. Deduce che la sentenza di prime cure ha individuato la responsabilità in via principale e a titolo di dolo dei convenuti Di Giorgio, Valduga e Viesi, ritenendo, altresì, che *"i restanti convenuti, ossia la Giunta comunale, la dott.ssa Fauri, la dott.ssa Morandini e la dott.ssa Pierotti, siano comunque responsabili in via sussidiaria e a titolo di colpa grave del danno causato al Comune di Rovereto, nei limiti specificati in sentenza"*. Sicché, *"per l'ipotesi in cui dovessero essere scrutinati favorevolmente gli appelli principali promossi da Di Giorgio, Valduga e Viesi, con conseguente accertamento dell'insussistenza in capo a essi di una responsabilità principale a titolo di dolo, la dott.ssa Morandini dovrebbe essere mandata assolta da qualsivoglia addebito, dovendosi ritenere preclusa e improcedibile la*

condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, pronunciata nei confronti della stessa (...)” e, quindi, “la sentenza di prime cure meriterebbe di essere riformata”.

Con un secondo motivo denuncia: “2) Nullità della sentenza per omessa motivazione. In ogni caso error in iudicando per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto. Omessa valutazione di aspetti essenziali. Insussistenza del nesso di causalità tra il ruolo rivestito dalla componente esterna della Commissione giudicatrice e il preteso danno”. Osserva che ove l’appello del Procuratore regionale “dovesse essere ritenuto in tutto o in parte ammissibile, esso fa sorgere l’interesse al presente gravame incidentale in capo alla dott.ssa Morandini, giacché potrebbe aggravarne la posizione debitoria (...)”. In relazione a tale ipotesi deduce che la decisione impugnata è “radicalmente viziata, avendo pretermesso di esaminare e di considerare elementi che avrebbero dovuto condurre ad escludere qualsivoglia addebito di responsabilità nei suoi confronti”. Questo è evincibile dalla circostanza che la dott.ssa Morandini ha reso, insieme alla dott.ssa Pierotti, in seno alla Commissione “una prestazione lavorativa meritevole di compenso e di rimborso spese – aspetto che è stato correttamente valorizzato dal primo giudice per mandare assolte entrambe dal relativo addebito erariale – (sicché) non si vede per quale motivo essa sia stata condannata in via sussidiaria a titolo di colpa grave per il danno conseguente all’attribuzione al dott. Amadori delle funzioni di Direttore generale del Comune di Rovereto”. Con un terzo motivo lamenta: “3) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 2/L”. Deduce l’erroneità della sentenza in quanto non sussistono profili di illiceità nell’attribuzione dell’incarico di Direttore generale al dott. Amadori Mauro. Con un quarto motivo denuncia: “4) Error in iudicando. Assenza dell’elemento psicologico della colpa grave”. Deduce che “nessuna

negligenza o imperizia è ravvisabile nell'operato della Commissione giudicatrice e dei suoi componenti che (...) hanno svolto i colloqui di competenza nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'avviso di selezione (...)".

XII.I Con comparsa del 29 marzo 2024, si è costituito in detto appello incidentale il dott. Di Giorgio che ha ribadito il legittimo operato *"della Commissione dal medesimo presieduta (...)"*. così come riferito dalle componenti esterne nei loro (...) atti di impugnazione (...)"

XIII. Nelle conclusioni scritte, acquisite al fascicolo *on-line* il 25 marzo 2024, il **Procuratore generale** ha chiesto il rigetto degli appelli e la condanna alle spese del grado. Deduce, a fronte dei motivi spiegati dalle parti private, l'infondatezza delle censure afferenti alla errata interpretazione dell'art. 42, del T.U. n. 2/L del 1° febbraio 2005, da parte della sentenza impugnata. Quest'ultima prevede, infatti, che il Direttore generale deve essere scelto dal Sindaco tra i dirigenti, anche non di ruolo, *"che abbiano già esplicato le funzioni dirigenziali al momento della nomina"*. Nel caso di specie, invece, *"la scelta è caduta tra chi, pur risultando idoneo insieme con altri alla selezione indetta, era stato comandato con la qualifica di funzionario dall'Amministrazione provinciale di Trento per poi essere nominato – previa attribuzione della qualifica dirigenziale – Direttore generale del Comune di Rovereto per la durata del comando (...) in assenza di comprovato svolgimento di effettive funzioni dirigenziali"*. Sicché, *"ancorché il giudice di primo grado abbia fatto comunque applicazione della c.d. compensatio lucri cum damno, sia la nomina avente ad oggetto il conferimento dell'incarico a Direttore generale che la successiva proroga non possono che ritenersi foriere di danno erariale"*. Perciò, in alcun modo può essere negato il pieno coinvolgimento del Segretario generale nella vicenda di causa, *"dovendosi ragionevolmente ritenere che, in*

ragione della funzione rivestita all'interno dell'Ente, questi fosse consapevolmente a conoscenza della procedura in atto di cui, in qualità di garante della correttezza dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto garantire la legalità a prescindere dalla partecipazione o meno alla redazione di ogni singolo atto". Perciò, è da confermare *"la sussistenza del dolo, sia come coscienza e volontà del comportamento contra ius che come dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, quanto meno nella forma del dolo eventuale"*. Né per altro verso, può ritenersi che la nomina del D.G. da parte del Sindaco possa, attesa la sua natura fiduciaria, qualificarsi insindacabile, *"perché ciò che si contesta in questa sede è tutta la procedura che ha portato all'atto di nomina del D.G. che si è conclusa con la deliberazione della G.C. n. 12 dell'11 febbraio 2016 e con il successivo affidamento dell'incarico da parte del Sindaco, che ha visto il sostanziale (suo) coinvolgimento, sin dalla fase iniziale"*. Quanto all'asserita errata applicazione della *compensatio* rileva che *"l'aver fatto riferimento da parte del giudicante al corrispettivo spettante a un dirigente non è circostanza idonea a dimostrare, come invece, vorrebbero gli appellanti, che il dott. Amadori avesse titolo per acquisire l'incarico di Direttore generale, perché tale circostanza è stata espressamente esclusa dal giudice"*. In ogni caso il danno è stato determinato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, in conformità alle statuizioni della sent. n. 24/2020/QM. Dappoi, la sentenza, fermo l'appello incidentale del Procuratore regionale, è da confermare anche nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dell'esimente politica, rientrando la nomina del D.G. nelle funzioni tipiche degli organi politici. Quanto alla Giunta comunale, la sentenza è pervenuta alla condanna per responsabilità sussidiaria perché i suoi componenti hanno partecipato all'adozione delle delibere n. 12, dell'11 febbraio 2016 (di nomina del D.G.) e n. 178, del 17 ottobre 2017 (di proroga

dell'incarico), facendo proprie le determinazioni da altri assunte. Del pari infondato è l'appello della Fauri, "che in qualità di Vicesegretario comunale ha partecipato, in sostituzione del S.G., alle sedute in cui sono state adottate le deliberazioni n. 12/2016 e n. 178/2017 (...), omettendo di effettuare ogni controllo in ordine alla legittimità della procedura (...)". Da ultimo, con riguardo agli appelli Pierotti e Morandini, che hanno dichiarato che l'esigenza di presentare il gravame sorge dalle impugnazioni principale e incidentali dei condannati a titolo di dolo e in via principale, nonché dall'impugnazione incidentale del Procuratore regionale, la Procura generale ha fatto rinvio a quest'ultimo.

XIV. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. In particolare, riguardo alle eccezioni in rito formulate da taluni privati appellanti sulla tardività del gravame della parte pubblica e, prim'ancora, sulla sua inammissibilità per difetto della legittimazione a impugnare del Viceprocuratore generale, la Procura generale si è rimessa alle determinazioni del Collegio, evidenziandone anche la rilevabilità *ex officio*. Non altrimenti per il vizio che affliggeva l'appello incidentale della dott.ssa Fauri, depositato oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 180 c.g.c, di cui l'Avv. Speri Sonia ha acquisito piena cognizione, quanto agli effetti, in detta sede. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le impugnative sono da riunire in un solo processo ai fini di un'unica decisione, in applicazione dell'art. 184, co.1 c.g.c.

[2] L'ordine delle questioni da scrutinare è strettamente correlato al

principio della gradualità che vede “il Collegio decidere (...) le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della causa” (art. 102, co. 2 c.g.c.; di identico contenuto l’art. 276, co. 2 c.p.c.). Si tratta di un preciso obbligo di legge, che agevola il percorso logico-giuridico per assumere una decisione completa (Cass. S.U. civili 24883/2008, 26242/2014, 17909/2018, Corte dei conti Sez. III d’app. 172/2024, Sez. II centr. 257 e 265/2023, Sez. I d’app. 103/2018), la cui violazione può dar luogo a un vizio della sentenza nella misura in cui questo ridondi in una contraddittorietà della motivazione (Cass. 8720/2004) e salvo che non ricorra una ragione più liquida. Questa, infatti, impone un approccio interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello dell’evidenza, rispetto a quello dell’ordine delle questioni da trattare. In tali circostanze, l’ordine di trattazione, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene più liquida, gli impone per contro di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito e la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento (Cass. 30745/2019). In specie, la causa non può essere decisa affrontando *ante omnia* una questione ritenuta di più agevole o pronta soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, dovendosi procedere secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante ad affrontare l’ordine logico delle questioni riferito a quelle di costituzione del rapporto giuridico-processuale, alla capacità e legittimazione della parte a impugnare, ai presupposti processuali in genere e, in via graduata (non ricorrendo questioni di giurisdizione), alle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti e, solo dopo, alla trattazione del merito della causa.

[2.1] Ciò stante, la prima questione da valutare riguarda la tempestività del deposito dell'appello incidentale formulato dalla dott.ssa Fauri Daniela. Invero, nel corso della pubblica udienza si è dibattuto dell'appello incidentale della medesima, notificato il 5 settembre 2021 (perciò entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza) ma depositato il 29 ottobre successivo, quindi, per il Procuratore generale, oltre i termini di decadenza di cui all'art. 180 c.g.c., circostanza di cui ha preso atto il Collegio difensivo della parte privata, anche in ragione dell'opposta ammissibilità dell'impugnativa.

[2.1.1] L'appello incidentale della dott.ssa Fauri Daniela, in quanto non depositato nel termine di trenta giorni, previsto a pena di decadenza, è da dichiarare inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato, nei suoi confronti, della prima sentenza.

Mette conto rilevare che la sentenza 81/2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol - sede di Trento è stata pubblicata il 3 giugno 2021 e notificata via p.e.c., a cura del Procuratore regionale, a tutte le parti l'8 giugno 2021, con l'eccezione della dott.ssa Pierotti Manuela, attinta il 9 giugno seguente. L'iniziativa del Procuratore regionale fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre appello, previsto all'art. 178, co. 1 c.g.c., dalla notificazione della sentenza effettuata con le modalità di cui agli artt. 285 e 286 c.p.c. (art. 178, co. 2 c.g.c.), ossia su istanza di parte al procuratore, se nominato, o alla parte se costituita personalmente oppure contumace. Il termine è prescritto a pena di decadenza (art. 178, co. 2 c.g.c.) e la sua violazione è rilevabile d'ufficio. Di talché, se le parti non impugnano entro detto termine decadono dalla possibilità di farlo e la sentenza passa in giudicato. Il termine, anche per il notificante (in

forza del c.d. principio della bilateralità degli effetti della notificazione della decisione), decorre dalla data di notifica nei confronti del destinatario/destinatari, in quanto gli effetti del procedimento di notificazione vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento, e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni alle parti (Cass. S.U. 6278/2019, Sez. VI, 16015/2020). La notifica, quindi, fa scorrere il termine breve sia per il destinatario della stessa, sia per il notificante per i capi della sentenza rispetto ai quali risultano soccombenti (Cass. 13732/2007). In specie, la dott.ssa Fauri, ricevuta l'8 giugno 2021 la sentenza di prime cure, ha notificato il proprio gravame, da definire incidentale in quanto proposto dopo quello principale del dott. Di Giorgio (notificatole il 3 settembre 2021), a tutte le parti il 5 settembre 2021, perciò tempestivamente atteso che, considerato il periodo di sospensione feriale, il termine veniva a scadere il 7 settembre successivo. Tuttavia, è stato depositato "(...) nella segreteria del giudice adito" o, meglio, presso l'Ufficio del ruolo generale degli appelli, il 29 ottobre 2021, oltre il termine di trenta giorni, previsto "a pena di decadenza (...) dall'ultima notificazione", dall'art. 180, co. 1 c.g.c. Quest'ultimo, infatti, rubricato "Deposito dell'atto di impugnazione", in cui per l'appunto rientra l'appello (ma anche il ricorso per revocazione e quello per opposizione di terzo), dispone che: "L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alle prove delle eseguite notificazioni" (co. 1). La disposizione processuale introdotta in questa versione, a partire dal 1° aprile 2021, dall'art. 6, co. 3, lett. b) del d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021, ha dunque esteso a tutte le impugnazioni (appello, revocazione e

opposizione di terzo) il termine decadenziale per i depositi, superando la limitazione ai soli giudizi d'appello oggetto della precedente formulazione, al fine di *“consentire di acquisire immediatamente prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata”* (cfr. Relazione illustrativa di cui al dossier parlamentare n. 375/2021).

L'art. 180, co. 1 c.g.c., lasciando impregiudicata la tecnica di introduzione dell'appello (nella forma della citazione che va notificata e poi depositata) rispetto a quella di formulazione della revocazione e dell'opposizione di terzo (nella forma del ricorso che va depositato nei termini e poi notificato con il decreto di fissazione di udienza alla/alle controparti), ha apportato un'innovazione in termini di garanzia dei tempi del processo e della sua ragionevole durata, con l'acquisizione immediata della prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, sanzionata a pena di decadenza. Sussiste, infatti, una stretta correlazione tra diritto e forma, ancor più vera per il processo, quale sequela di atti regolata da forme e termini, e in particolare per quello di appello, quale mezzo di impugnazione generalizzato, a critica libera e sostitutivo. Ora, il fine della regolamentazione delle forme prescritte per la citazione in appello, ma anche per il ricorso per revocazione e per l'opposizione di terzo, è quello di garantire la buona amministrazione della giustizia, sicché le parti interessate devono aspettarsi che le norme procedurali siano applicate: in specie, la Procura generale ha espressamente denunciato, nel corso della discussione, la violazione della suindicata disposizione e, quindi, l'omesso deposito nei termini dell'atto di impugnazione incidentale in questione e la sua correlata inammissibilità per intempestività, effetti di cui i difensori hanno preso atto nel corso della discussione. Detto adempimento non

trasmoda, poi, in un eccesso di formalismo inteso a limitare il diritto di accesso a un tribunale garantito dall'art. 6 parag. 1 della CEDU, atteso che la peculiarità della procedura, prevista a pena di decadenza, è posta a garanzia del processo e della sua ragionevole durata (Corte EDU Miragall Escolano et al c. Spagna, 2000, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna, 1998, affaire Vermeersch c. Francia, 2001). Perciò, si tratta di un'interpretazione restrittiva di una norma processuale resa necessaria dai principi del giusto processo che con questa sono tutelati e in cui la forma diviene sostanza processuale. Conclusivamente, l'appello incidentale della dott.ssa Fauri, depositato presso l'Ufficio del ruolo generale il 29 ottobre 2021, è da dichiarare inammissibile (Corte dei conti, Sez. III d'app. n. 39/2023) e la sentenza passata in giudicato nei suoi confronti. A tal riguardo, invero, resta ferma la condanna della medesima in via sussidiaria, perciò previa escussione dei debitori principali, nei limiti di € **2.500,00**, comprensiva di rivalutazione e interessi di legge, per l'asserito (da ascrivere al momento della pronuncia in rito) danno dovuto alla nomina, per il periodo 11 febbraio 2016 – 31 gennaio 2018, del dott. Amadori Mauro a Direttore generale del Comune di Rovereto, e di € **3.000,00**, comprensiva anche questa di accessori, per il presunto pregiudizio derivante dalla proroga di detto incarico dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019, oltre alla condanna nei termini della prima decisione alle spese di giudizio.

[2.2] Seguendo il principio della graduazione, la seconda questione da scrutinare impinge sulla legittimazione della parte pubblica a impugnare.

Il dott. Di Giorgio, costituitosi il 29 marzo 2024 nell'appello incidentale del Procuratore regionale, ha eccepito l'inammissibilità di detto gravame per violazione dell'art. 189 c.g.c. in quanto proposto e sottoscritto non dal

Procuratore regionale ma dal Viceprocuratore generale presso la Procura di Trento; identicamente la dott.ssa Fauri, con comparsa del 29 marzo 2024, si è costituita nell'appello incidentale della Procura regionale, contestando *“l'inammissibilità di detta impugnativa”*, giacché l'art. 189 c.g.c. ascrive in maniera chiara e inequivocabile la legittimazione a impugnare al Procuratore regionale o al Procuratore generale, non a un magistrato del pubblico ministero privo della qualifica di facente funzione del Procuratore. A detta preliminarmente eccezione ne oppone una seconda riguardante la *“nullità della notifica dell'appello del Procuratore regionale perché non è dato comprendere, dal messaggio contenuto nella p.e.c. di notifica, da parte di quale dei Procuratori in sede essa sia stata effettuata, se dal Procuratore regionale (...) o dal Viceprocuratore regionale (...)”*.

[2.2.1] L'impugnativa incidentale della Procura regionale è da dichiarare inammissibile per difetto della legittimazione processuale in capo al Viceprocuratore regionale che l'ha sottoscritta.

Come anticipato, l'appello costituisce il principale dei mezzi d'impugnazione ordinari, finalizzato al riesame della sentenza di primo grado, trattandosi di un mezzo di impugnazione generalizzato, a critica libera, sostitutivo e che ha, nei limiti dei motivi di gravame, lo stesso oggetto del giudizio di primo grado (*tantum devolutum quantum appellatum*). Se la parte interessata non esercita il potere di appellare, quale ulteriore esercizio dell'originario diritto d'azione, l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado diviene incontrovertibile. L'appello, perciò, può essere proposto solo da chi ne ha l'interesse e la legittimazione. Atteso che con detto mezzo d'impugnazione si chiede al giudice una nuova pronuncia in ordine al dedotto rapporto sostanziale, l'interesse a impugnare (art. 7, co. 2 c.g.c. che richiama l'art. 100

c.p.c.) sussiste quando la parte può trarre vantaggio dalla modificazione, totale o parziale, di un provvedimento emesso dal giudice, del quale si dichiara in tutto o in parte insoddisfatta. Dall'impugnazione, se accolta, la parte deve trarre un vantaggio effettivo e concreto, non essendo sufficiente un mero interesse astratto a una più corretta soluzione giuridica (Cass. 28307/2020).

L'interesse ad agire presuppone la soccombenza sostanziale della parte che impugna, nel precedente giudizio, ossia il fatto che la decisione del giudice non corrisponde, anche solo parzialmente, a ciò che la stessa gli aveva chiesto (Cass. 26246/2019, 16016/2014). In specie, l'interesse a impugnare della Procura regionale è nato dall'appello principale formulato dal dott. Di Giorgio e notificato alla Procura regionale di Trento il 3 settembre 2021, ma anche dai successivi appelli incidentali proposti contro il requirente (notificati il 3 e il 7 settembre 2021 e che, perciò, al momento in cui il medesimo ha impugnato, il 23 settembre 2021, avevano a loro volta già proposto la loro impugnazione contro il PR) che mirano ad alterare l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, rimettendo in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla medesima. Pertanto (come di seguito), il Procuratore regionale ha proposto entro i successivi sessanta giorni l'appello incidentale, da definire tardivo, ai sensi dell'art. 184, co. 5 c.g.c. L'appello ha investito sia lo stesso capo del gravame principale e di quelli incidentali, per motivi diversi da quelli fatti valere dalle parti, sia un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale ma identico al gravame incidentale proposto dalla Giunta di Rovereto del tempo. Legittimate a impugnare (e a essere convenute nel relativo giudizio) sono poi solo le parti del processo al termine del quale è stato emesso il provvedimento che si intende gravare (Cass. 10244/2021,

28096/2018, 25779/2016). Per le impugnazioni del pubblico ministero, tale prerogativa è in capo al Procuratore regionale competente, radicato presso il giudice che ha emesso la sentenza appellata, o al Procuratore generale. Difatti, l'art. 189 c.g.c. (rubricato *"Legittimazione a proporre l'appello"*) prevede che *"l'appello è proponibile dalle parti, fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale"*. Nel caso di specie, l'appello incidentale tardivo del P.R. è stato proposto dal Viceprocuratore generale presso la Procura territoriale di Trento, che ha giustificato tale scelta in ragione della *"situazione di evidente incompatibilità"* del Procuratore regionale pro tempore, che *"ha fatto parte del Collegio che ha redatto la sentenza impugnata quale Presidente della Sezione giurisdizionale facente funzioni"* (pag. 10 app. incidentale). La sottoscrizione del gravame incidentale da parte del Viceprocuratore generale, che non si è qualificato come *"facente funzioni del Procuratore regionale"*, impinge nella mancata valida instaurazione del rapporto processuale, con effetti di decadenza della parte pubblica e passaggio in giudicato della sentenza nei propri confronti. Difatti, la legittimazione processuale o formale o *legitmatio ad processum* attiene a un presupposto processuale, ossia alla titolarità dei pieni poteri processuali e deve preesistere alla preposizione della domanda, *id est* dell'appello incidentale, e la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda stessa e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito, con invalidità del processo rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Di talché, se pur vero che l'impugnazione promossa per prima avverso la sentenza (in ipotesi il gravame Di Giorgio) ha determinato la costituzione del rapporto processuale, nel

quale, per esigenze di simultaneità e di unità di trattazione, devono innestarsi quelle successive, da parte di altri soccombenti, che assumono, quindi, carattere incidentale solo perché proposte dopo, altrettanto vero è che il vizio della carenza di legittimazione processuale di uno di questi atti successivi incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio solo per detta specifica impugnativa, poiché avvenuta in carenza della *legitimatio ad processum* alla stregua di un difensore senza mandato. Difatti, in una tale evenienza l'art. 182 c.p.c., applicabile al rito contabile per via del richiamo contenuto nell'art. 29 co.1 c.g.c. (dedicato alla "*Procura alle liti*"), nella versione precedente all'attuale, introdotta (quest'ultima) dall'art. 3, co. 13, lett. a) del d.lgs. 149, del 10 ottobre 2022 (c.d. "*Riforma Cartabia*"), "*non consente la sanatoria dell'inesistenza della procura o la mancanza in atti della procura alle liti*". Una tale sanatoria, ossia il rilascio tardivo ma con effetti *ex tunc* della procura-mandato inesistente per ordine del giudice e, quindi, la reintegrazione della mancante legittimazione processuale del Viceprocuratore generale, è possibile, invece, per i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, siccome previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 149, del 10 ottobre 2022, modificato dall'art. 1, co. 380, lett. a) l. 197, del 29 dicembre 2022, che costituisce lo spartiacque con la disciplina attuale vigente sino a tale data, quale norma di diritto transitorio, non di diritto intertemporale (Cass. SS.UU. civili n. 37434, del 21 dicembre 2022), che apre uno scenario nuovo ma per il futuro. Pertanto, la norma processuale applicabile al procedimento odierno, già pendente alla data del 28 febbraio 2023, preclude di sanare, per ordine del giudice, il difetto della *legitimatio ad processum*. Vi è poi che detta linea interpretativa è in continuità con l'inammissibilità dell'impugnativa incidentale medesima perché sottoscritta

dal Viceprocuratore generale, sulla quale non esercita un contrario convincimento la motivazione addotta a sua giustificazione, che semmai doveva essere proposta dal Procuratore generale, al quale è stato notificato l'appello principale (Di Giorgio) senza che ciò determini, quindi, un *vulnus* alle competenze della Procura regionale di impugnare sentenze ritenute pregiudizievoli degli interessi erariali, poiché il sistema rinviene nei suoi canoni processuali la soluzione a tale criticità. In particolare, il richiamato art. 189 c.g.c. ascrive, inequivocabilmente, alle figure del Procuratore regionale competente o del Procuratore generale la legittimazione a impugnare, non, perciò, al Viceprocuratore generale in servizio presso la Procura territoriale privo di delega come facente funzioni. Le situazioni di eventuale incompatibilità del Procuratore regionale trovano rimedio, come detto, negli strumenti processuali previsti dal Codice di giustizia contabile. In specie, l'art. 54 bis c.g.c. (rubricato (*"Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile"*)) stabilisce che *"Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla riconsunzione"* (co.1); sulla dichiarazione di astensione *"(...) decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale e il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale"* (co. 2); sicché, *"con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale"* (co. 3). Detta norma è da combinare poi con l'art. 21 c.g.c. che dispone che *"Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste all'art. 51 c.p.c. L'astensione non ha effetto sugli atti*

anteriori". L'art. 51 co. 1 n. 4 c.p.c.) prevede, tra l'altro, che "il giudice ha l'obbligo di astenersi (...)" se ha conosciuto della causa "come magistrato in altro grado del processo (...)". Adattando la norma alla posizione del Procuratore regionale di Trento al tempo in carica, nel caso di specie pare evidente che lo stesso avesse l'obbligo di astenersi avendo conosciuto della causa *"come magistrato in altro grado del processo"*. Di talché, ricorrendo la prospettata (nell'appello incidentale del requirente) situazione d'incompatibilità, si sarebbe in presenza di un caso di astensione da parte del Procuratore regionale che avrebbe dovuto essere ritualmente formalizzato e sul quale avrebbe dovuto decidere il Procuratore generale con individuazione del magistrato, nella qualità di designato facente funzioni, indicato per sostituirlo. In mancanza di detta formalizzazione, l'unica alternativa percorribile è quella della sottoscrizione dell'appello incidentale da parte del Procuratore generale, destinatario della notifica del gravame principale del dott. Di Giorgio (come anche dei gravami incidentali successivi), mentre non appare percorribile l'autodesignazione del Viceprocuratore generale a rappresentare l'Ufficio in sede di sottoscrizione dell'appello incidentale, in quanto in contrasto con la disposizione dell'art. 189 c.g.c. In conclusione, il gravame incidentale (tardivo) del Procuratore regionale non sottoscritto dalla parte pubblica legittimata a impugnare è inammissibile con riguardo a tutte le parti e all'intero atto.

[2.3] Dichiarato inammissibile l'appello incidentale del Procuratore regionale e proseguendo secondo l'ordine logico di trattazione delle questioni, il Collegio è chiamato a valutare l'ammissibilità degli appelli incidentali proposti dalla dott.ssa Pierotti Manuela e dalla dott.ssa Morandini Chiara. Sulla ritualità e tempestività del proprio gravame incidentale,

notificato via p.e.c. il 28 ottobre 2021, la dott.ssa Pierotti rappresenta, nella comparsa di costituzione e risposta, prodotta il 27 marzo 2024 nell'appello principale Di Giorgio (e negli appelli incidentali Valduga e Viesi), e in quella depositata nell'appello incidentale del Procuratore regionale, di pari data, che *“ha impugnato la sentenza in oggetto in ragione delle impugnazioni proposte dai debitori principali, così come – laddove venisse ritenuta ammissibile - dell'impugnazione incidentale della Procura regionale (...), ove controparte intende censurare i capi della sentenza a essa sfavorevoli in punto di ripartizione e quantificazione del danno, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico della fattispecie (...). Sicché, l'interesse a impugnare originerebbe, oltre che dall'impugnativa incidentale del Procuratore regionale, “laddove venisse ritenuta ammissibile”, dagli appelli proposti dai debitori in via principale (Di Giorgio, Valduga e Viesi) “al fine di far valere la propria assoluzione in caso di accoglimento dei loro appelli, fermo restando l'accoglimento del proprio gravame incidentale”*. Non diversamente la dott.ssa Morandini che, relativamente al proprio appello incidentale notificato via p.e.c. il 30 ottobre 2021, ha rappresentato, nelle comparse di costituzione e risposta prodotte il 27 marzo 2024 nell'appello principale Di Giorgio e in quelli incidentali Valduga e Viesi e del Procuratore regionale, che il proprio interesse a impugnare nascerebbe, in caso *“dovesse ritenersi in tutto o in parte ammissibile, dall'impugnazione incidentale della Procura regionale (...), che potrebbe aggravarne la posizione debitoria”*, ma anche dall'eventuale accoglimento dei gravami dei debitori principali. A tal riguardo, osserva che *“detto appello (principale n.d.r.) è formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4)*. A ogni buon fine, per l'ipotesi in cui dovesse essere scrutinato

favorevolmente l'appello principale del Di Giorgio, al pari dei gravami incidentali promossi da Valduga e Viesi, con (...) accertamento dell'insussistenza (...) di una responsabilità principale per dolo, dovrebbe ritenersi preclusa e improcedibile la condanna in via sussidiaria, per colpa grave, pronunciata nei confronti della medesima''.

[2.3.1] Gli appelli incidentali formulati dalle componenti esterne della Commissione giudicatrice sono inammissibili in quanto tardivi, poiché il loro interesse a impugnare nasce direttamente dalla sentenza notificata il 9 giugno (a Pierotti) e l'8 giugno 2021 (a Morandini).

Mette conto rilevare che, se più parti impugnano separatamente la stessa sentenza, tali iniziative, *ut supra*, sono riunite, anche d'ufficio, in un solo processo (art. 184 c.g.c., art. 335 c.p.c.). Lo scopo della riunione obbligatoria è di mantenere l'unitarietà del giudizio di impugnazione: in tal modo si assicura che tutti gli appelli avverso la medesima statuizione di prime cure siano esaminati e decisi nello stesso processo. L'art. 184 c.g.c. disciplina, quindi, le ipotesi di pluralità di impugnazioni avverso la stessa sentenza, accorpando nello stesso sia l'ipotesi di impugnazione incidentale proposta nel corso di un processo già instaurato con un'impugnazione principale, sia l'ipotesi di impugnazioni proposte separatamente, al fine di garantire il *simultaneus processus* e, perciò, l'unità della decisione. L'impugnazione proposta per prima, che determina la costituzione del rapporto processuale, è detta principale; in essa devono innestarsi quelle successive, da parte di altri soccombenti, che assumono carattere incidentale (art. 184, commi 1 e 2 c.g.c.). Difatti, le parti alle quali sono state fatte le notifiche di cui agli artt. 182 e 183 c.g.c., ossia quelle che hanno ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 182, nei confronti delle quali è stata ordinata l'integrazione del

contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 183, co. 1 c.g.c., e nei confronti delle quali è stata ordinata dal giudice la notifica dell'impugnazione nelle cause scindibili, ai sensi dell'art. 183, co. 3 c.g.c., devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni, in via incidentale, nel medesimo processo (art. 184, co. 3 c.g.c.). L'impugnazione incidentale presuppone in ogni caso la soccombenza almeno parziale di chi la propone: l'art. 184 c.g.c. disciplina sia l'ipotesi dell'impugnazione incidentale autonoma, in cui l'interesse a impugnare non sorge dall'impugnazione principale ma dalla sentenza, sia l'impugnazione incidentale in senso stretto o propria, in cui tale interesse viene a concretizzarsi come interesse alla conservazione della sentenza di primo grado parzialmente favorevole, che potrebbe essere travolta dall'impugnazione principale proposta da controparte, dalla quale, perciò, nasce l'interesse a impugnare. Ad ambedue le ipotesi si riferisce l'art. 184 co. 4 c.g.c., a mente del quale l'impugnazione incidentale deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. Si tratta, perciò, dell'appello incidentale tempestivo, proposto entro gli ordinari termini di impugnazione: la parte che interpone detto gravame non incontra alcuna limitazione, potendo impugnare qualsiasi capo della sentenza, sempre in subordine alla verifica dell'interesse. Così è per l'appello principale Di Giorgio (perché proposto per primo e notificato il 3 settembre 2021) e per gli appelli incidentali formulati dal dott. Valduga (notificato via p.e.c. il 7 settembre 2021), dott. Viesi (notifica avvenuta con A/R per il notificante il 3 settembre 2021) e dai componenti la Giunta comunale di Rovereto del tempo (notifica avvenuta via p.e.c. il 7 settembre 2021), che hanno proposto le loro

impugnative nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta l'8 giugno 2021 (i sessanta giorni spirano il 7 settembre 2021). Viceversa, si riferiscono solo all'impugnativa incidentale in senso stretto o propria, che dovrebbe contrassegnare quella delle funzionarie Pierotti e Morandini, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'art. 184 c.g.c., che disciplinano l'impugnazione incidentale tardiva, che può essere proposta anche se i termini predetti sono spirati o se vi è stata acquiescenza alla sentenza (co. 5), e anche su *"capi autonomi della sentenza"* (c. 6), *"entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione"* (c. 7). In specie, l'appello incidentale del Procuratore regionale, dichiarato inammissibile per difetto della legittimazione processuale, sarebbe rientrato nell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 184, co. 5 c.g.c., trattandosi della parte *"contro"* la quale è stata proposta l'impugnazione principale di Di Giorgio e le impugnazioni incidentali di Valduga, Viesi e dei componenti della Giunta comunale del tempo, non sussistendo in capo a convenuti condannati in primo grado la legittimazione a impugnare la pronunzia di prime cure nei confronti di altro convenuto condannato per una quota minore di danno, non appellato da parte del Procuratore regionale-generale, atteso che il potere di azione nel giudizio di responsabilità, anche per chiedere la condanna di chi è stato prosciolto o condannato parzialmente, spetta solo a questi ultimi. L'appello incidentale tardivo, quindi, consente alla parte parzialmente soccombente (come in specie il PR) che sarebbe disposta ad accettare l'esito della sentenza di primo grado (parzialmente soddisfacente) purché l'accetti anche l'altra o le altre parti (appellante principale Di Giorgio e altri), di attendere la decisione

di queste ultime, a prescindere dalla decorrenza del termine per impugnare.

Perciò, l'appello incidentale tardivo è soggettivamente limitato alle parti destinatarie e contro le quali è stata proposta l'impugnazione (PR) da cui sorge l'interesse all'appello e a quelle della causa inscindibile, che determina il litisconsorzio necessario in appello. Inoltre, dal punto di vista oggettivo (c.d. latitudine oggettiva), ove ritenuto ammissibile, l'appello incidentale tardivo del Procuratore regionale avrebbe consentito allo stesso di impugnare anche capi autonomi della sentenza (art. 184, co. 6 c.g.c.). Detta disposizione è stata, tuttavia, interpretata in termini rigorosi dalla giurisprudenza contabile che ammette l'appello incidentale tardivo a condizione che possieda uno specifico nesso con altra impugnazione (principale o incidentale) tempestivamente proposta (Corte dei conti, Sez. d'app. Sicilia 58/2023) e che l'interesse a proporlo sorga dai motivi a sostegno dell'appello proposto tempestivamente, per cui è inammissibile l'appello incidentale tardivo volto alla censura di un capo distinto della decisione rispetto a quelli già oggetto di impugnazione e senza alcun nesso di consequenzialità con essi (Corte dei conti, Sez. III d'app. 95 e 365/2022, 22/2023, Sez. II centr. 780/2018 e 317/2021, Sez. I d'app. 20/2021, Cass. 17614/2020, *contra* Cass. 26139/2022 e SS.UU. 8486/2024), supportando detta esegesi con il richiamo all'art. 184, co. 7 c.g.c.

Pertanto, poiché in ipotesi l'interesse del Procuratore regionale è sorto dai motivi dell'appello principale e di quelli incidentali proposti dai condannati in solido e dall'appello incidentale degli assessori del tempo condannati in via sussidiaria, formulati tempestivamente, il suo appello incidentale tardivo, volto alla censura degli stessi capi della decisione già oggetto di impugnazione e recante perciò un nesso di consequenzialità con gli stessi sarebbe stato

ritenuto ammissibile. Perciò, l'impugnazione incidentale tardiva del Procuratore regionale, proposta entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, sarebbe giustificata dalla circostanza che quest'ultima mira ad alterare, comunque, l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quello stesso gravame. Vi è però che gli appelli incidentali della dott.ssa Pierotti, notificato il 28 ottobre 2021, e della dott.ssa Morandini, consegnato il 30 ottobre 2021, non possono trarre, ai fini della loro ammissibilità, l'interesse a impugnare né dall'impugnativa incidentale del P.R. né dai gravami Di Giorgio, Valduga e Viesi e, questo, sulla base di più ordini di motivi. Il primo discende dall'art. 184, co. 5 c.g.c., statuente che *“Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (...) possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”*. Poiché al momento in cui il Procuratore regionale ha impugnato la sentenza (23 settembre 2021) le due funzionarie non avevano a loro volta proposto preventiva impugnazione della decisione contro il referente contabile, l'appello incidentale tardivo del PR non poteva essere proposto, ai sensi dell'art. 184, co. 5 c.g.c., nei confronti delle due dirigenti, proprio perché le stesse non avevano impugnato la sentenza nei termini ordinari (Cass. 41254/2021). A detto profilo d'inammissibilità se ne aggiunge un secondo. Difatti, a mente dell'art. 184, co. 6, i gravami delle suindicate funzionarie, perdono ogni efficacia a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo formulato dal Viceprocuratore generale in carenza di *legitimatio ad processum*. Ne deriva che ove le stesse intendevano ottenere, incondizionatamente, una decisione sulle proprie impugnazioni avrebbero dovuto presentarle tempestivamente, non potendo, in mancanza,

dolersi della mancata decisione sulle medesime (Cass. 18415/2018). Di talché, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo del Procuratore regionale determina l'irrevocabilità della statuizione impugnata dalle componenti esterne della Commissione giudicatrice e, quindi, la perdita di efficacia dei loro gravami poiché non proposti entro il termine ordinario d'impugnazione (Corte dei conti, Sez. III d'app. 22/2023). Al fine, tuttavia, di legittimare il proprio atto, le due funzionarie collegano il sorgere del loro interesse alle *"impugnazioni proposte dai debitori principali"* (Di Giorgio, Valduga e Viesi): la dott.ssa Pierotti, per *"far valere la propria assoluzione in caso di accoglimento dei loro appelli, fermo restando l'accoglimento del proprio appello incidentale"*; la dott.ssa Morandini, previa precisazione che *"detto appello (principale n.d.r.) è formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4)"*, perché *"(...) in ipotesi in cui dovesse essere scrutinato favorevolmente l'appello principale del Di Giorgio, al pari dei gravami incidentali promossi da Valduga e Viesi, con (...) accertamento dell'insussistenza in capo a essi di una responsabilità principale a titolo di dolo, dovrebbe ritenersi preclusa e improcedibile la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, pronunciata nei confronti di essa medesima"*.

Le argomentazioni formulate non persuadono, atteso che l'appello principale del dott. Di Giorgio, così come gli appelli incidentali del dott. Valduga e del dott. Viesi, non sono, ai sensi dell'art. 184, co. 5 c.g.c., dei gravami contro le suddette dirigenti non sussistendo, in capo a detti condannati in prime cure, la legittimazione a impugnare la pronunzia nei confronti di altro convenuto assolto o condannato (come in specie) per una quota minore di danno sia pure assistita dalla sussidiarietà, di cui non possono chiedere la

conversione in una responsabilità parziaria in via principale, non appellati (perché dichiarata inammissibile l'impugnativa) dal PR, al quale solo spetta il potere di azione nel giudizio di responsabilità. Di talché, la loro doglianza per il titolo in condanna risponde a un interesse autonomo delle dette funzionarie, che origina dalle statuizioni sfavorevoli alle proprie posizioni contenute nella decisione di primo grado, e non a un interesse sorto per effetto dell'impugnazione incidentale. A tale stregua, nel gravame della Morandini è dichiarato espressamente che *“detto appello (principale n.d.r.) è formalmente rivolto anche nei suoi confronti, ma che esso non contiene censure specifiche rivolte ai capi di sentenza che la riguardano (nn. 2.11, 2.14.1 e 2.14.4)”*. Pertanto, in ipotesi non si è verificato il presupposto di cui al co. 5 dell'art. 184 c.g.c., ossia quello delle *“(...) parti contro le quali è stata proposta impugnazione (...)”*, che autorizza, ai sensi del co. 7, *“l'impugnazione incidentale tardiva (...) entro 60 giorni dalla data in cui si è perfezionata”*, nei confronti delle due funzionarie, *“la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse”*, giacché il loro interesse è sorto con la prima sentenza e, quindi, si sarebbero dovute gravare della stessa entro i termini ordinari d'impugnazione. Perciò, gli appelli incidentali in questione sono da dichiarare inammissibili, perché tardivi, e la sentenza passata in giudicato nei confronti delle due dirigenti, sia con riguardo all'accertamento della loro responsabilità per colpa grave e in via sussidiaria e alla condanna a pagare, in favore del Comune di Rovereto, l'importo di € 2.500,00 cadauno (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria), sia con riferimento al proscioglimento dall'addebito delle spese sostenute da detto Ente per retribuire e rimborsare le componenti esterne della Commissione. Tutto questo tenendo conto che la sussidiarietà afferisce a un beneficio che presidia

la fase esecutiva, in ordine al quale i profili di criticità, in ipotesi di integrale proscioglimento dei debitori principali, cui fanno riferimento le due funzio-
narie, non sono conferenti in questa sede, ove la loro responsabilità, dalla
quale non possono non conseguire effetti, risulta irretrattabilmente accertata.

[3] Tutto ciò premesso e statuito in rito, nel merito le impugnative Di
Giorgio, Valduga e Viesi e quella dei componenti della Giunta comunale di
Rovereto del tempo sono parzialmente fondate relativamente al *quantum* ri-
sarcitorio complessivo e alle quote loro ascrivibili. Invero, la sentenza trentina
ha condannato i primi, e il Collegio è persuaso di doverne validare le relative
statuizioni, perché ritenuti responsabili a titolo di dolo (eventuale), perciò in
solido tra di loro e in via principale, per aver conferito e prorogato (Di Giorgio
e Valduga) l'incarico di Direttore generale del Comune di Rovereto a un fun-
zionario amministrativo che non possedeva la qualifica di dirigente prevista
dalla norma primaria di cui all'art. 42 del d. P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L; i
secondi, ossia i componenti della Giunta comunale, a titolo di colpa grave e
in via sussidiaria, per aver contribuito, con inescusabile violazione di norme
di diritto, regole di prudenza e "facile condiscendenza" nel fare proprie le
determinazioni da altri assunte, alla realizzazione di una procedura selettiva
non conforme alla disciplina di rango primario e foriera di danno, concor-
rendo a strumentalizzare l'attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali
in via esclusiva alla contestuale nomina a Direttore generale del dott. Ama-
dori Mauro. Da confermare anche la condanna del dott. Di Giorgio e del dott.
Viesi a risarcire in solido l'importo di € 2.555,40, afferente ai compensi corri-
sposti alla Commissione giudicatrice.

Per garantire la corretta sussunzione della fattispecie concreta in

quella astratta è necessario riepilogare, *breviter*, l'oggetto della controversia, declinandone i passaggi procedurali significativi, e il quadro normativo di riferimento su cui impinge la diversa esegesi delle parti private rispetto a quella della prima sentenza e alle conclusioni della Procura generale. All'interno di tale esposizione trovano collocazione i motivi formulati negli appelli, principale e incidentali, da disaminare, per quanto possibile, congiuntamente in quanto in parte sovrapponibili e in parte connessi e comunque tutti funzionali al riconoscimento dell'asserita correttezza dell'azione amministrativa esitata nella nomina del dott. Amadori Mauro a Direttore generale del Comune di Rovereto. A ogni buon conto, al fine di salvaguardare i principi di celerità, dell'equo processo e di sinteticità degli atti, messi alla prova da un primo provvedimento di circa 110 pagine, da corposi (anche di 85 pagine) gravami ognuno articolato in una molteplicità di complessi motivi, la sentenza di questo Collegio deve fornire una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno portato al convincimento reintegratorio (art. 111, co. 6 Cost., art. 6 C.E.D.U., artt. 5, co. 1, 39, co. 2 lett. d) c.g.c., art. 17 norme att. c.g.c., art. 132 co.2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.), non risultando necessario che il giudice esamini o confuti tutte le prove e le allegazioni prodotte e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 3126/2021, 6759/2019, 12123/2013), spettando allo stesso individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza. Ciò che rileva, perciò, è che siano chiari i fatti della vicenda a base del giudizio, le domande e le eccezioni delle parti e i momenti essenziali del processo.

Ciò premesso, il Comune di Rovereto con determinazione n. 1259/2015, del 1° ottobre 2015, a firma del dott. Viesi, dirigente del Servizio

personale e istruzione, ha indetto una procedura selettiva pubblica per “l’assunzione con contratto a tempo determinato di un dirigente cui conferire l’incarico di Direttore generale”. Nella relazione contenuta nel relativo avviso, dopo il richiamo dell’art. 42 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma T.A.A., è precisato quanto segue: “si ritiene necessario procedere alla copertura a tempo determinato di un Dirigente cui affidare l’incarico di Direttore generale attraverso la procedura di selezione pubblica prevista dall’art. 40 del cit. T.U. e dall’art. 117 del Regolamento del personale”. Nella determina è altresì disposto che “alla procedura selettiva per l’assunzione con contratto determinato di un Dirigente cui conferire l’incarico di D.G. (...) possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti titoli di studio/professionali: diploma di laurea di durata almeno quadriennale, conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario previgente al DM n. 509/1999 o diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale; esperienza di servizio, adeguatamente documentata, acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private; ovvero, aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza; ovvero provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato” (detto contenuto corrisponde a quanto previsto dall’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali). All’esito delle formalità divulgative, il dirigente del personale con determinazione n. 1600 del 18 novembre 2015 ammette alla

selezione 27 aspiranti, compreso il dott. Amadori. Con successivo provvedimento n. 1759/2015, del 2 dicembre 2015, il dott. Viesi nomina la Commissione giudicatrice, presieduta dal Segretario generale dott. Di Giorgio e avente quali membri esperti esterni, la dott.ssa Morandini, all'epoca Direttore generale del Comune di Trento, e la dott.ssa Pierotti, al tempo Direttrice dell'Ufficio sviluppo personale della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di valutare tramite colloquio i candidati ammessi in vista dell'individuazione di una rosa di aspiranti ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, senza la formalizzazione di una graduatoria, perché rimessa al Sindaco la scelta "fiduciaria" del soggetto cui attribuire l'incarico di D.G. All'esito delle cinque riunioni dedicate alla selezione di 23 candidati (in quanto 4 erano rinunciatari), l'8 gennaio 2016 la Commissione giudicatrice ha individuato *"la rosa dei nominativi (6, tra i quali il dott. Amadori) dei candidati valutati come più adeguati a ricoprire il ruolo di D.G., da sottoporre al Sindaco Valduga"*. Il dott. Viesi, con determinazione n. 4, del 13 gennaio 2016, ha approvato gli atti della Commissione e ha trasmesso la rosa dei candidati al Sindaco. Il 20 gennaio seguente il Sindaco di Rovereto, dott. Valduga Francesco, ha svolto i colloqui con i sei candidati al termine dei quali ha manifestato l'intendimento di affidare l'incarico di Direttore generale al dott. Amadori Mauro. I successivi passaggi dell'articolata selezione sono stati volti all'affidamento temporaneo di funzioni dirigenziali al dott. Amadori, istituto utilizzato al solo fine di precostituire in capo al medesimo la qualità di dirigente, richiesta dall'art. 42, co. 2 del d.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L per il conferimento dell'incarico di D.G., dal medesimo non posseduta, tanto è vero che ai due affidamenti (conferimento iniziale e proroga) di funzioni dirigenziali a soggetto esterno, da parte

della Giunta comunale, non ha corrisposto alcun affidamento di posizione dirigenziale diversa da quella di Direttore generale. Pertanto, con determinazione n. 109, del 9 febbraio 2016, del Dirigente sostituto del Servizio personale del Comune roveretano, è stata disposta l'assunzione del dott. Amadori in posizione di comando presso detto Ente, con la qualifica non dirigenziale ma di *"funzionario amministrativo/organizzativo"*, categoria D – livello base per il periodo 9 febbraio 2016 – 31 gennaio 2018. Due giorni dopo, segnatamente l'11 febbraio 2016, la Giunta comunale, all'unanimità dei presenti oggi a giudizio (appellanti incidentali), con deliberazione n. 12 ha disposto *"di attribuire temporaneamente al dott. Amadori Mauro (...) la qualifica di dirigente, alla quale seguirà, con decreto sindacale, l'incarico di direttore generale dall'11 febbraio 2016 al 31 gennaio 2018"*. Con la stessa delibera la Giunta ha approvato lo schema di contratto individuale e il trattamento economico spettante, sottoscritto in pari data dal Sindaco Valduga e dal dott. Amadori, con attribuzione temporanea della qualifica dirigenziale. Con decreto n. 7811, recante la data dell'11 febbraio 2016, il Sindaco Valduga ha conferito al dott. Amadori Mauro, ai sensi dell'art. 42, co. 2 del decreto del Presidente della Regione autonoma T.A.A. n. 2/L, del 1° febbraio 2005, l'incarico di Direttore generale del Comune e ha assegnato allo stesso le funzioni sostitutive dei dirigenti come individuate dal Sindaco con l'atto di designazione dirigenti. In seguito, con determinazione n. 101, del 4 agosto 2017, la Provincia autonoma di Trento ha dato il proprio nulla osta al rinnovo del *"Comando del dott. Amadori Mauro, quale funzionario a indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D – livello base, presso il Comune di Rovereto, per il periodo 1° febbraio 2018 – 30 giugno 2020 (...)"*. Di talché, con deliberazione di Giunta n. 178, del 17 ottobre 2017, adottata alla presenza del

sostituto del Segretario generale, dott.ssa Fauri Daniela, è stato prorogato l'incarico temporaneo di dirigente in capo al dott. Amadori. Con detto provvedimento è, infatti, *“prorogata l'attribuzione temporanea al dott. Amadori (...) della qualifica di dirigente, alla quale seguirà, con decreto Sindacale l'incarico di D.G. dal 1° febbraio 2018 al 30 giugno 2020”*. Sicché, con atto del 6 novembre 2017 è sottoscritto il *“contratto di attribuzione temporanea della qualifica dirigenziale”* e, in pari data, con decreto sindacale n. 65811, è disposta la proroga *“del conferimento (...) dell'incarico di D.G.”*.

Mette conto rilevare fin da subito che il descritto meccanismo procedimentale, che gli appellanti tutti descrivono come conforme alle disposizioni primarie e regolamentari applicabili, conformità che sarebbe sancita, quanto alla modalità della nomina, sia dal parere negativo del dott. Viesi sulla proposta di deliberazione della minoranza in cui è stata affermata la legittimità della procedura selettiva, sia *“da due pareri resi dalla Regione Autonoma T.A.A.”* (primo motivo dell'appello Di Giorgio, secondo motivo dell'appello incidentale Valduga che indica le risposte alle interrogazioni nn. 220 – 201 1/XV presentate presso la Regione, secondo e quarto motivo appello Viesi), ha realizzato, nella sostanza, una sorta di incarico *“per saltum”*. Difatti, l'atto di affidamento di funzioni dirigenziali, contraddistinto nelle delibere di Giunta comunale n. 12 dell'11 febbraio 2016 e n. 178 del 17 ottobre 2017 come *“attribuzione temporanea della qualifica di dirigente”*, finalizzato alla nomina a Direttore generale, si è risolto in una palese violazione della disposizione primaria prevedente i requisiti per il conferimento di detto incarico, non risultando, quindi, conforme all'art. 42, co. 2 del d.P. Reg. T.A.A. n. 2/L del 1° febbraio 2005 (ora art. 134, co. 2 della L.R. n. 2/2018), che pretende il possesso

della qualifica di dirigente, in specie non integrata dall'esercizio/conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali, ma presuppone, diversamente da quanto opinato nelle impugnative principale e incidentali (si vedano i primi due motivi degli appelli Di Giorgio, Valduga e Viesi e il primo motivo dell'appello incidentale della Giunta comunale), l'effettivo accesso alla qualifica dirigenziale a seguito di un pubblico concorso e l'acquisizione del conseguente *status*. Questo è quanto emerge dall'esegesi della disciplina primaria e secondaria (regolamentare) applicabile alla fattispecie tratta a giudizio, fatta propria dalla sentenza impugnata e considerata, invece, *"errata rispetto all'interpretazione che ne ha offerto la Regione Autonoma T.A.A." e "sotto il profilo letterale, logico e della coerenza interna alla sentenza"* (concetti presenti, con diverse sfumature in tutti i gravami). Invero, relativamente ai requisiti e alle modalità di accesso alle *"posizioni dirigenziali"*, deve osservarsi che l'art. 35 del d. P. Reg. TAA n. 2/L/2005 (trasfuso ora nell'art. 125 della l. n. 2/2018 e s.m.i.) dispone che *"ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali (...)"*. Detto Testo unico disciplina, tuttavia, in due distinte disposizioni e in modo differente gli incarichi dirigenziali e direttivi esterni, all'art. 40 del D.P. Reg. 2/L/2005 (art. 132 della legge Regione Autonoma TAA n. 2/2018), e l'incarico di Direttore generale del comune, all'art. 42 del T.U. 2/L (art. 134 della l. r. 2/2018), che ne costituisce una fattispecie speciale giuridicamente qualificata, senza che detta specialità possa essere annullata, nell'esegesi datane dagli appellanti (aspetto presente con variegata incidenza in tutte le impugnative), dalla previsione che *"(...) la qualifica dirigenziale è unica"* (di cui all'art. 37, co. 1 del T.U. 2/L, art. 127 l. r. 2/2018), poiché è dalle *"funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di*

direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti ", assegnati alla figura del D.G., che si rinviene il carattere non sovrapponibile né ai dirigenti né al Segretario comunale. Per l'incarico di Direttore generale l'art. 42 del d.P. Reg. n. 2/L, *ratione temporis* applicabile (anche se l'omologo art. 134 della legge della Regione Autonoma T.A.A. ne riproduce alla lettera il contenuto), prevede al comma 1 che: *"Nei comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'art. 36, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al Segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico (...). Relativamente, invece, alla scelta del D.G, il comma 2 ne delinea la figura, limitandola tassativamente a quelle ivi indicate: "Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco (...)"*.

Dalla suddetta norma si evince, quindi, che il Direttore generale è una figura unica all'interno dell'apparato burocratico comunale, in quanto preposto a funzioni *"altamente gestionali"* e teso ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi

fissati dagli organi politici, *“perseguendo massimi livelli di efficacia, efficienza e di economicità”*. Oltre ad assumere le funzioni tipiche dei dirigenti, il Direttore generale è incaricato di svolgere attività di sovrintendenza, di coordinamento e di direzione dei dirigenti medesimi. Deve, perciò, avere una professionalità del tutto particolare che è quella della figura del *“City manager”*, originariamente introdotta nell’ordinamento nazionale degli enti locali (art. 108 del TUEL, attualmente previsto solo nei comuni con più di quindicimila abitanti). Il Collegio conviene, in sostanza, sulla circostanza che il Direttore generale è una figura *“dirigenziale atipica”*, diversa dalla dirigenza ordinaria e dal segretario comunale, al quale sono riconosciute competenze puntuali ben specificate dalla legge e dallo statuto dell’ente locale. Quindi, se da un lato deve escludersi che le funzioni del direttore generale abbiano natura politica, dall’altro una figura simile non può essere assimilata pienamente alla dirigenza dell’ente locale, pur al cospetto dell’inesistenza nell’ordinamento degli enti locali (come ben evidenziato nei gravami Valduga ma anche Di Giorgio e Viesi) di una fascia dirigenziale sovraordinata a un’altra, in quanto in detti enti la dirigenza locale è organizzata in una fascia unica, e non potrebbe quindi sostituirsi a quest’ultima, costituendo comunque una figura dirigenziale di *“alta professionalità e a competenza limitata”*. La disposizione del Testo unico regionale provvede anche a delineare i confini tra le competenze del Direttore generale e del Segretario comunale, negli enti ove coesistano i due alti dirigenti, mantenendo al Segretario comunale le funzioni tipiche segretariali, di garanzia circa la conformità al diritto dell’azione amministrativa, unitamente a funzioni a carattere consultivo, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle attività degli organi politici, oltre alle funzioni roganti. Del

resto, non diversamente dal citato T.U., anche il Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Rovereto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9, del 3 febbraio 2004 e s.m.i., prevede che il Direttore generale è il vertice della struttura organizzativa del Comune, con competenze generali e potere di direzione, di pianificazione e di controllo, ed è alle dirette dipendenze del Sindaco (artt. da 109 a 112). La Suprema Corte, a tal riguardo, osserva che il Direttore generale è il vertice che fa da tramite tra gli organi di governo e quelli burocratici, *“ma che comunque è un dirigente sebbene con una posizione differenziata”* (Cass. 13538/2006). Quanto, poi, al potere di nomina affidato dall’ordinamento giuridico al Sindaco, la discrezionalità di quest’ultimo ha un perimetro ben preciso potendo essere indirizzata verso il Segretario comunale (che nella Regione T.A.A., contrariamente a quanto accade a livello nazionale, non è una figura professionale esterna ma organica all’ente), un dirigente di ruolo ovvero un dirigente a tempo determinato. L’espressione *“(…) è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell’ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato”* individua, senza alcuna ambiguità letterale, quale requisito soggettivo, ove la scelta non ricada sul Segretario in servizio presso l’ente (e solo su questo, perché non è estesa all’intera categoria dei segretari comunali), la categoria di personale in possesso della qualifica di dirigente. Si tratta, perciò, della “famiglia” dei dirigenti ove la congiunzione disgiuntiva semplice *“ovvero”*, con lo stesso valore di oppure, chiarisce che la scelta del *“Primo cittadino”* può spaziare tra un dirigente di ruolo in servizio presso l’ente e un dirigente non in ruolo presso il Comune, ma presso altra amministrazione e da assumere con contratto a tempo

determinato, che sia, quindi, già nell'esercizio delle funzioni dirigenziali al momento della presentazione delle candidature, ovvero al momento della scelta effettuata dal Sindaco senza la previa procedura selettiva pubblica, non richiesta necessariamente dalla norma regionale. Tuttavia, gli appelli Di Giorgio, Valduga, Viesi e della Giunta del tempo lamentano l'errata *"interpretazione e applicazione dell'art. 42, co. 2 (...), la motivazione contraddittoria e (...) perplessa (...), l'omessa disamina delle prove offerte"* e l'errata valutazione *"dei requisiti del dott. Amadori e della loro rilevanza rispetto alla nomina a D.G."*, come evincibili *"dagli artt. 36, del T.U. della Regione T.A.A., e 19 co. 6 del d.lgs. 165/2001"* (primo e secondo motivo Di Giorgio). In estrema sintesi, l'art. 42 ha creato *"l'opportunità di valorizzare, rispetto all'art. 108 del TUEL, anche le professionalità e le esperienze interne di dirigenti in servizio eventualmente ritenuti idonei ad assolvere le funzioni di D.G."*; come acclarato dall'art. 42, co. 1, ma anche dagli artt. 115 bis e 110 del Regolamento organico del Comune di Rovereto e dalla Circolare regionale n. 4/EL/1998/Ord. Com., la *"funzione di direttore generale è pacificamente parificata a una posizione dirigenziale"*. In sostanza, per l'accesso dall'esterno alla figura di D.G. l'art. 42 del d. P. Reg. 2/L-2005 non prevede requisiti speciali rispetto agli altri dirigenti, requisiti che comunque non possono differenziarsi rispetto a quelli molto ampi e prevalenti previsti dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. L'appellante Di Giorgio soggiunge, in ordine alle modalità di affidamento dell'incarico di direttore, che la regione ha precisato che *"occorre tenere distinta la nomina di un esterno dalle altre ipotesi. Trattandosi di un esterno è necessaria in via preliminare una delibera di nomina della giunta comunale seguita dalla sottoscrizione del contratto per il perfezionamento della procedura di assunzione a tempo determinato. Successivamente, anche se in stretta*

connessione, il sindaco conferirà l'incarico con le direttive che riterrà più opportune".

Così è stato nel caso di specie. Sicché, soggiunge, *"in nessun caso la Circolare n.*

4/EL/1998/Ord. Com. della Regione T.A.A. prevedeva o imponeva l'assunzione di un

soggetto che fosse già dirigente presso altro ente o vincolava l'assegnazione all'incarico

di D.G. di un dirigente <<dotato di ampia e lunga esperienza e non un dirigente di

nuova nomina>>". Tra l'altro, a fronte di una specifica interrogazione (n.

201/XV del 12 agosto 2016, riferita proprio al caso del Comune di Rovereto e

alla nomina del dott. Amadori a D.G.) la Regione T.A.A. con nota n. 1861, del

31 agosto 2016, ha così risposto: "il fatto che il soggetto esterno ricoprisse – o avesse

ricoperto in precedenza – un incarico dirigenziale presso altra amministrazione, potrà

eventualmente rilevare quale elemento utile – accanto ad altri – a dimostrare la parti-

colare e comprovata qualificazione professionale richiesta dalla disciplina regionale

(...)", ma "non rappresenta requisito necessario ai fini dell'ammissione alla selezione

né ai fini della conferibilità dell'incarico di direttore generale del Comune di Rove-

reto". Anche la lettera della norma è resa oltremodo chiara dal fatto che il le-

gislatore ha inserito il "participio passato (e aggettivo) <<assunto>> (ovvero:

<<preso alle proprie dipendenze>>), senza premettervi l'avverbio <<già assunto>>".

In ogni caso era agevole dimostrare che il nominando *"aveva già esercitato fun-*

zioni dirigenziali, avendo egli svolto le funzioni di segretario comunale, senza che ri-

levino le ridotte dimensioni dell'ente, poiché anche nei comuni privi di dirigenti il

Segretario comunale è il capo del personale che coordina e dirige le strutture organiz-

zative dell'ente". Anche il gravame incidentale Valduga denuncia nei primi

quattro motivi "Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 40 del D. P. Reg. 1°

febbraio 2005 n. 2/L. Errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento", per-

ché la sentenza "poggia su una sorprendente e nuova interpretazione dell'art. 42 del

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (D.P. Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L) e del complessivo impianto ordinamentale regionale dei medesimi". Vi è però che dal quadro normativo si evince che "non esistono due livelli di dirigenza e quindi non esistono due distinte modalità di accesso, così come non esiste una progressione verticale della dirigenza: la qualifica è unica". Inoltre, l'art. 132 della legge n. 2/2018 prevede "la modalità di assunzione del dirigente a tempo determinato, ossia <<Gli incarichi di cui al comma 1 (dirigenti) sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale>>". Il bando di selezione, oggi contestato, "assolutamente coerente con l'impianto ordinamentale regionale e nazionale, richiama quanto previsto nella Tabella B del Regolamento del personale che (...) richiama in sostanza quanto previsto dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001". Di talché, "la norma regionale in esame (...) va dunque letta e applicata nel senso che il Sindaco non è tenuto a scegliere il direttore generale necessariamente all'interno dell'Amministrazione, (anzi!) ma può rivolgersi anche al di fuori della dotazione organica (...)", con conseguente legittimità della procedura adottata dal Comune di Rovereto. Purtroppo, il dott. Valduga osserva, per inciso, che "in tema di requisiti d'accesso, benché non selezionati nella domanda di partecipazione, il dott. Amadori possedeva anche gli altri, equipollenti, requisiti previsti dall'art. 19, co. 6 cit., per partecipare alla selezione, i.e. l'esperienza dirigenziale, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 4 del d.P.REG. 1° febbraio 2005 n. 3/L". Anche il Sindaco afferma, perciò, che l'esegesi dell'art. 42 co.2, sarebbe confermata dai "(...) pareri resi dal direttore del personale e dalla Regione T.A.A./SÜDTIROL", mentre il dott. Amadori, diversamente da quanto argomentato in sentenza, aveva i prescritti requisiti necessari per

accedere alla selezione. Con diverse sfumature, questo è quanto ribadito nei primi tre motivi dell'appello Viesi, ove si dà atto che il dott. Amadori, come emergente dalla pregressa attività svolta, possedesse i requisiti soggettivi per l'accesso alla dirigenza, come indicati a livello normativo dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e come riconosciuti dalla giurisprudenza e ritenuti sussistenti dalla stessa sentenza appellata. In ogni caso, il dirigente del personale osserva che in specie *“non è stata <<architettata>> alcuna procedura selettiva, bensì è stato indetto un procedimento per la selezione dei migliori candidati tra i quali prescegliere un dirigente esterno al Comune di Rovereto, da nominare a tempo determinato in perfetto ossequio alle previsioni dell'art. 42 del T.U.P., a cui, successivamente, era perfettamente legittimo conferire l'incarico di D.G (...)”*. Non altrimenti nell'appello incidentale della Giunta, in cui si osserva (con il primo motivo) che la sentenza impugnata ha dato una *“interpretazione additiva, e come tale inammissibile, dell'art. 42 co. 2 del T.U. delle leggi regionali (...) inferendo criteri e assunti (<<lunga e ampia>> esperienza dirigenziale, differenza tra qualifica di dirigente e direttore generale) non previsti dalla disciplina stessa, da interpretare, invece, attraverso il richiamo alla disciplina regolamentare (...) e statale (d.lgs. 165/2001) ivi richiamata, secondo la gerarchia delle fonti sancita dall'autonomia trentina”*.

Le sintetizzate argomentazioni, quand'anche sagaci e rese con nitore giuridico, non persuadono. Difatti, per l'incarico di direttore generale l'art. 42, co. 2 del T.U. più volte citato restringe la scelta tra i possibili incaricati al Segretario generale dell'ente, a un dirigente di ruolo *ovvero* un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La disposizione è già chiara nella sua letteralità in quanto individua, con l'espressione *“un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con (...)”*, quale requisito soggettivo che il designando

sia un dirigente, anche se diversamente reclutabile tra tre figure. Infatti, l'espressione rinforzata della congiunzione disgiuntiva "ovvero", con lo stesso valore di oppure, indica che la scelta può cadere su un dirigente di ruolo oppure su un dirigente non in ruolo presso l'ente, ma presso altre amministrazioni, comunque in possesso della qualifica dirigenziale. In termini di *ratio* questo è sintomatico del fatto che l'incarico di Direttore generale può essere affidato solo a soggetti in possesso di un alto requisito di professionalità, siccome *infra* evidenziato. Sicché, non può convenirsi con gli appellanti sulla circostanza che sarebbe *"legittima la nomina a D.G. di un incaricato di funzioni dirigenziali"*, evenienza ricorrente nei confronti del dott. Amadori che, pur non essendo in possesso della qualifica di dirigente, verrebbe a esercitare tali funzioni in virtù del conferimento temporaneo a opera della Giunta comunale. L'incarico temporaneo di funzioni dirigenziali a soggetti esterni al Comune di Rovereto, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 12 dell'11 febbraio 2016 e n. 178 del 17 ottobre 2017, rinvia la sua disciplina nell'art. 40 del d.P. Regione T.A.A. n. 2/L/2005 (oggi art. 132 della l. r. n. 2/2018 di identico tenore), a mente del quale possono *"essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti (...) sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire"* (co.1), il tutto *"previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale"* (co. 2). Il regolamento organico del personale dell'Ente locale individua i limiti, i criteri e le modalità con cui possono stipularsi con soggetti esterni contratti a tempo determinato. Di tutta

evidenza, quindi, che non tutte le posizioni dirigenziali richiedono la qualifica di dirigente, invece prescritta in specifiche fattispecie (come quella odierna) dalla normativa primaria regionale o da quella secondaria regolamentare dell'Ente. In specie, l'art. 42, co. 2 del d. P. Reg. T.A.A. n. 2/L/2005 (art. 134, co. 2 della l. r. 2/1008) prevede per la posizione dirigenziale del Direttore generale il requisito imprescindibile della qualifica di dirigente, che si consegue, in modo permanente, attraverso il superamento di un pubblico concorso, indetto per coprire posizioni per le quali tale qualifica è pretesa. In questo senso, sia l'art. 37 del cit. T.U. (art. 127 della l. r. n. 2/2018), che l'art. 115 *sexies* del Regolamento organico del personale dell'ente roveretano dispongono che le *"Qualifiche dirigenziali sono attribuite tramite pubblico concorso (...) e che" la qualifica dirigenziale è attribuita mediante concorso pubblico. Con la nomina, il vincitore consegue la qualifica dirigenziale"*. Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni, poiché l'art. 40, co. 1 T.U. 2/L/2005 rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per gli aspetti afferenti ai limiti, ai criteri e alle modalità con cui detti contratti possono essere stipulati, quest'ultimo al co. 3-bis dell'art. 117, prevede che questi *"sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Ente, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire"*. Tali requisiti sono riportati all'allegata Tabella "B" ove, in corrispondenza della figura professionale *"Dirigente"* si rinvenivano i requisiti professionali e di studio, tra i quali, tuttavia, non è indicata la qualifica di dirigente. Detta tabella oltre al titolo di studio della laurea indica altri requisiti quali: esperienza di servizio di almeno cinque anni: in posti per i quali è chiesta la laurea, come titolo di accesso, presso pubbliche amministrazioni; in mansioni

direttive presso enti, aziende pubbliche o private con regolare rapporto d'impiego; esercizio, per almeno cinque anni, in alternativa all'esperienza di servizio, della libera professione attinente alle mansioni indicate nel bando; eventuale abilitazione professionale; eventuale diploma di specializzazione.

L'accesso al posto avviene previo accertamento dei requisiti con selezione pubblica per la copertura della specifica posizione dirigenziale. Sulla scorta della richiamata disciplina possono accedere a incarichi dirigenziali e, quindi, svolgere funzioni dirigenziali nelle posizioni dirigenziali, diverse da quella del Direttore generale, così come individuate dal Comune di Rovereto nel proprio regolamento organico, anche soggetti che non hanno conseguito la qualifica di dirigente, purché, se esterni al Comune e non iscritti all'Albo, sulla base dei requisiti di cui alla tabella B, che non includono la qualifica dirigenziale e previo accertamento degli stessi in sede di pubblica selezione.

Quanto, invece, allo specifico incarico di Direttore generale dell'Ente, vi possono accedere il Segretario comunale e tutti coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente, espressamente richiesta dall'art. 42, co. 2 del T.U. regionale, anche se scelto fiduciariamente dal Sindaco. Pertanto, il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali, diversamente da quanto opinato negli appelli, non equivale affatto alla qualifica di dirigente, non integrando in capo all'interessato il requisito della dirigenza richiesto, inequivocamente, dalla norma primaria regionale. Gli appellanti, sostengono pervicacemente e con un precario sillogismo che vi sia perfetta identità tra i requisiti previsti per l'accesso all'incarico di D.G. e quelli per l'accesso all'incarico dirigenziale: in breve stante tale identità (premessa maggiore), avendo l'Amadori favorevolmente superato la selezione pubblica indetta con determinazione del dott.

Viesi del 1° ottobre 2015, chiaramente finalizzata alla nomina del D.G. e in-
detta sulla base dei requisiti previsti per la figura del dirigente (premessa mi-
nore), la conclusione è che il dott. Amadori sarebbe stato in possesso dei re-
quisiti per la nomina a Direttore generale (conclusione falsa). Tutto questo
sarebbe stato agilmente evincibile dall'esegesi dell'art. 110 del Regolamento
organico del personale del Comune di Rovereto che dispone, presuntamente
in termini di uniformità dei requisiti per la nomina a D.G. e ad altre posizioni
dirigenziali, che *"può essere nominato direttore generale: a) il segretario comunale;
b) un dirigente di ruolo; c) un dirigente assunto con contratto a tempo determinato,
in possesso dei requisiti previsti dall'allegata tabella B"*. Tuttavia, quand'anche
fosse così come argomentato dagli appellanti, una norma secondaria a carat-
tere regolamentare non può incidere, mutandone la sostanza, su quella pri-
maria regionale, che espressamente richiede la qualifica di dirigente per la
designazione di direttore generale. In ogni caso dal regolamento organico, e
in particolare dalla Tabella "B" non si evince questa conclusione atteso che in
corrispondenza della figura apicale *"Dirigente - Vice Segretario generale"* non
vi è indicazione di requisiti, mentre una specifica indicazione si ha in corri-
spondenza della figura *"Dirigente"*, subordinata a quella apicale. Del resto, la
specialità della figura soggettiva del Direttore generale è ben descritta all'art.
109 del Regolamento organico del personale in termini di *"(...) organo di ver-
tice della struttura organizzativa, con competenza generale, con funzioni di direzione,
pianificazione e controllo, ed è alle dirette dipendenze del sindaco. (...) cura la piani-
ficazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'effica-
cia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unita-
rietà e la coerenza dell'azione dei dirigenti nell'attuazione degli obiettivi"*

programmatici nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo". Il tutto in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 42, co. 1 del d.P. Reg. n. 2/L/2005 (art. 134 l. r. 2/2018), che prevede che il "sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'art. 36, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli". Perciò, malgrado nella lettera c) dell'art. 110 del Regolamento organico sia rimasto il richiamo ai "requisiti previsti nell'allegata tabella B", al momento dei fatti sub iudice era stata espunta qualsiasi precedente indicazione di requisiti per l'accesso alla posizione dirigenziale apicale, mentre la norma primaria, con riguardo al Direttore generale, non consente l'accesso a detto incarico a soggetti privi della qualifica di dirigente. Dappoi, non è oggetto di miglior sorte la circostanza, variamente richiamata dagli appellanti, che la dirigenza è "ordinata in un'unica qualifica", sulla base di quanto previsto dall'art. 115 sexies, co. 2 del Regolamento organico. In breve, secondo gli appellanti, la posizione dirigenziale del dott. Amadori non dovrebbe risultarne discriminata ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore generale. Vi è però che la normativa regolamentare tiene ben distinta la qualifica dirigenziale dall'abilitazione a funzioni dirigenziali. Dalla lettura dell'art. 115 sexies emerge, infatti, che la previsione "in unica qualifica" riguarda la qualifica dirigenziale, non l'idoneità allo svolgimento di incarichi dirigenziali, che può conseguirsi con selezione pubblica, mentre per la qualifica di dirigente occorre superare un concorso pubblico, né tampoco il conferimento di incarichi temporanei di dirigenza a soggetti esterni all'ente (art. 117, co. 3 bis del Regolamento organico), che abilitano allo svolgimento temporaneo di funzioni dirigenziali ma non avallano

il conferimento dello stato giuridico di dirigente, che necessita di un pubblico concorso. In conclusione, le suindicate norme, quand'anche possano autorizzare sul piano economico delle equipollenze funzionali, escludono qualsivoglia equivalenza giuridica tra il dirigente a seguito di concorso e il soggetto che tale non è ma che svolge dette funzioni all'esito del conferimento di un incarico dirigenziale. In conclusione, il dott. Amadori non rivestiva la qualifica di dirigente, né di ruolo né a tempo determinato, nel momento in cui il Comune di Rovereto ha svolto la selezione pubblica, *"essendo un funzionario a indirizzo amministrativo/organizzativo di categoria D, livello base, secondo la classificazione recata nel relativo contratto collettivo provinciale di lavoro"*. Circostanza, questa, confermata dal modulo compilato dal dott. Amadori per la partecipazione alla selezione, al di là delle alchimie degli appellanti tese a spostare le intenzioni del partecipante da quanto in concreto e volontariamente fatto a quanto poteva diversamente fare. Invero, al punto 7 del modulo l'interessato ha flaggato la seconda opzione, inerente al possesso delle esperienze professionali idonee ad accedere alle funzioni dirigenziali a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, dichiarando di *"aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, così come riportata sul prospetto b) e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza così come riportato nel prospetto A"*. Gli appellanti insistono sostenendo che il conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo può costituire in capo al dott. Amadori, che ne era privo, la qualifica di dirigente. Questo, tuttavia, anche in base a quanto già

esposto, non è autorizzato dalla disciplina in materia, né rinviene, a parere del Collegio, conferma nelle pur autorevoli espressioni dell'Assessore regionale agli enti locali. Gli appellanti, con identico piglio persuasivo, richiamano due risposte scritte, a firma del competente assessore regionale, alle interrogazioni nn. 200 e 201 del 31 agosto 2016. Più in particolare, nella risposta 201 si afferma che *"(...) il legislatore regionale non richiede – nella disciplina relativa agli incarichi dirigenziali esterni – al soggetto esterno all'ente il possesso della qualifica dirigenziale: sarebbe come richiedere a un soggetto esterno di essere <<interno>> all'ente! Il requisito legislativo del <<possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire>> deve pertanto essere inteso – come ha chiarito anche la giurisprudenza contabile – come riferito in primo luogo al possesso dei titoli di studio, ovvero, per quanto riguarda gli incarichi esterni dirigenziali – al diploma di laurea"*. Il Collegio non conviene su quanto riportato. La prima risposta a interrogazione scritta, la n. 200, avente a oggetto solo la retribuzione corrisposta al direttore generale, indica che *"L'art. 42, co. 2, precisa poi che il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario, un dirigente di ruolo o un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco (...)"*, al termine poi precisa che *"La Regione non dispone degli elementi di valutazione in base ai quali l'Amministrazione comunale di Rovereto ha deciso di affidare l'incarico di direttore generale a un dirigente con contratto a tempo determinato, né ha titolo per chiedere chiarimenti all'Amministrazione stessa, considerato che (...) ai Comuni è riconosciuta un'ampia autonomia costituzionalmente garantita"*. La seconda, la n. 201, precisa, invece, che *"il legislatore regionale non richiede – nella disciplina relativa agli incarichi dirigenziali esterni – al soggetto esterno all'ente il possesso della qualifica dirigenziale: sarebbe come*

chiedere a un soggetto esterno di essere interno all'ente". Pertanto, "il requisito legislativo del <possessione dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire> deve (...) essere inteso – come ha chiarito anche la giurisprudenza contabile – come riferito in primo luogo al possesso dei titoli di studio, ovvero – per quanto riguarda gli incarichi esterni dirigenziali – al diploma di laurea". L'interpretazione resa dall'Assessore regionale agli enti locali, quand'anche autorevole per la fonte di governo dalla quale proviene, non è, tuttavia, supportata dalla norma primaria regionale, ponendosi in contrasto con gli artt. 40 e 42 del d. P. Reg. T.A.A. n. 2/L/2005 (ora, artt. 132 e 134 della l. r. n. 2/2018). Dappoi, la soluzione adottata, con l'intervento del dirigente del personale dott. Viesi, del garante della legalità dott. Di Giorgio, del Sindaco Valduga e della componente giunta del tempo, concretatasi nel conferimento e nella proroga dell'incarico di direttore generale al dott. Amadori, non risulta suffragata dall'ausilio di organi o uffici qualificati per competenze giuridico legali. Del resto, ove l'art. 42 del T.U. non richiedesse per il conferimento dell'incarico di D.G. la qualità di dirigente, non integrata in specie dall'esercizio/conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali, il Sindaco Valduga avrebbe potuto conferire direttamente l'incarico fiduciario, mentre il Governo regionale avrebbe potuto dare dell'art. 42, co. 2 T.U. (ora 134, co. 2 l. r. 2/2018) un'interpretazione autentica dello stesso, nel senso indicato nella risposta a interrogazione scritta. Vi è poi che nelle regioni (come l'Emilia-Romagna, richiamata in taluni scritti) ove non esiste una norma primaria identica all'art. 42, co. 2 la nomina, da parte dei Comuni, del direttore generale, può ricadere su chi ha i requisiti del titolo di studio alternativo a quello dell'esperienza professionale maturata nella qualifica, ex art. 119, co. 6 del d. lgs. 165/2001. In breve, anche nei comuni di

detta regione l'accesso agli incarichi dirigenziali avviene, con riguardo al tempo dei fatti odierni, mediante pubblico concorso e con definitivo conseguimento della qualifica (ex art. 28 d.lgs. 165/2001), ovvero con riconoscimento temporaneo delle funzioni attraverso comprovata capacità professionale per pregresse esperienze svolte in analoghe mansioni (Corte dei conti, Sez. III d'app. 430/2017, Sez. II centr. 698/2018). Nell'ipotesi a giudizio, invece, per superare la norma primaria si è strumentalmente usato l'istituto del conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali, disposto dalla G.C. con deliberazione n. 12, dell'11 febbraio 2016, e con deliberazione n. 178, del 17 ottobre 2017, in sede di proroga, finalizzandolo alla contestuale nomina a D.G., partendo dalla premessa (ritenuta logica) che il conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo potesse costituire in capo al dott. Amadori la qualifica di dirigente che non aveva. Perciò, il requisito di dirigente in capo al medesimo (confronta *infra*) è stato considerato soddisfatto dal possesso dei "requisiti per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente". L'accertamento di tali requisiti è poi avvenuto con la procedura di selezione pubblica, indetta dal dott. Viesi il 2 ottobre 2015, che prevedeva proprio i requisiti per il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione e non, quindi, che il soggetto fosse già in possesso della qualifica di dirigente. Tuttavia, la procedura seguita, *infra* descritta, è oggettivamente del tutto non conforme alla norma primaria atteso che il dott. Amadori non poteva legittimamente ricoprire l'incarico di direttore generale poiché, quale funzionario direttivo, non era in possesso della qualifica di dirigente prescritta dall'art. 42, co. 2 del cit. T.U., non equiparata da alcuna pregressa esperienza professionale. Difatti, detta qualità non è integrata

dall'esercizio/conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali, ma presuppone l'avvenuto accesso alla qualifica dirigenziale a seguito di favorevole concorso pubblico. Alla qualifica di dirigente non è neppure equiparabile la posizione dell'Amadori di incaricato di funzioni dirigenziali. In sostanza, il bando era finalizzato all'assunzione del D.G. e non di un semplice dirigente a tempo determinato; perciò, i candidati dovevano possedere i requisiti di cui all'art. 42 sin dal momento di presentazione della domanda, mentre all'incarico temporaneo di funzioni dirigenziali non ha corrisposto il conferimento di alcuna posizione dirigenziale, pur facendosi riferimento nel bando all'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001. Conferma di quanto espresso rinviene da una controversia promossa dinanzi al Giudice del lavoro da una partecipante a una selezione pubblica, in cui il Comune di Rovereto è rimasto soccombente, perché il soggetto, ancorché laureato, nominato dirigente, nonostante, dopo l'assunzione, avesse superato una selezione pubblica per l'incarico di "dirigente esterno" di detto Ente, nel suo inquadramento di provenienza non aveva la qualifica di dirigente e non aveva svolto analoghe funzioni (Cass. 15514/2019). Ne consegue l'illegittimità del conferimento e della proroga dell'incarico di direttore generale in capo al dott. Amadori per il periodo per cui è causa, poiché privo della qualifica di dirigente. Tanto statuito, l'ambito oggettivo della responsabilità erariale, in cui trovano appropriata collocazione le condotte antigiusuridiche realizzate dai presenti, è da integrare con l'elemento strutturale del danno, la cui esistenza è negata da tutti gli appellanti. Invero, nell'appello principale con i motivi III), IV) e VIII il Segretario generale del tempo, dott. Di Giorgio, lamenta la *"mancata prova della sussistenza del danno erariale"*, atteso che la sentenza impugnata *"non asserisce e non*

prova che il dott. Amadori abbia eseguito in modo inappropriato le funzioni di Direttore generale; anzi l'attore erariale ha applicato il potere riduttivo proprio perché <<l'Amadori (...) ha comunque prestato un'attività lavorativa da ritenersi qualificata>>". Denuncia, perciò, "l'errata ripartizione delle quote di danno (...), l'infondatezza della qualificazione di danno per la spesa della Commissione esaminatrice" e "l'errata quantificazione del danno" per via "dell'errata applicazione della compensatio lucri cum damno". Nell'appello incidentale del dott. Valduga il IX), il X) e l'XI) motivo impingono "sull'omesso accertamento circa l'esistenza del danno erariale e (...) sull'utilitas di cui ha fruito il Comune per le prestazioni del dott. Amadori". Osserva che la sentenza non ha dato alcun riscontro in merito alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante (certo, attuale ed effettivo) in capo all'Amministrazione comunale, "ravvisando tout court un danno (calcolandolo anche erroneamente) nelle differenze retributive corrisposte al Direttore generale rispetto alla paga di un dirigente, di cui ha riconosciuto il possesso dei requisiti in capo al dott. Amadori, dimenticando (?) che quest'ultimo ha svolto, di fatto, in favore del Comune, funzioni rientranti nel ruolo di D.G., non di dirigente, per le quali ha peraltro raggiunto i relativi obiettivi, razionalizzando l'Amministrazione comunale". Lamenta, quindi, "l'Erronea quantificazione dell'asserito danno (...)" e della "compensatio lucri cum damno. Gli efficientamenti della struttura comunale". Anche nell'appello del dott. Viesi con i motivi n. 6) e n. 7) è denunciata "l'errata applicazione della compensatio lucri cum damno e l'erroneità della decisione per avere ritenuto configurabile quale danno l'importo di € 2.555,40, corrispondente agli emolumenti versati dal Comune ai componenti della Commissione valutatrice". Infine, nell'appello incidentale dei componenti della Giunta comunale i motivi n. 5), n. 6) e n. 7) lamentano "l'omesso accertamento circa l'esistenza del danno erariale

certo, concreto e attuale” e la “mancata individuazione dei criteri di attribuzione e di ripartizione dello stesso in capo agli assessori”; denunciano, infine, l’erronea applicazione della “compensatio lucri cum damno”.

I richiamati motivi incontrano il favore del Collegio solo con riguardo all’entità della *compensatio lucri cum damno*, ossia all’utilità ritratta dall’amministrazione dallo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa del dott. Amadori, parametrata dalla prima sentenza alla retribuzione media lorda (con riguardo alle detrazioni fiscali a carico del lavoratore ma al netto dei c.d. oneri riflessi, IRAP compresa a carico dell’Ente) di un dirigente del Comune di Rovereto, che la Sezione ravvisa, per ragioni di sostanziale omogeneità dei dati di riferimento, di dover calcolare, invece, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente. La “*compensatio*”, irretrattabilmente riconosciuta in sentenza, è intesa come una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno e trova il proprio fondamento nell’idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dalla condotta illecita causa di esso. Se la condotta *contra ius* porta accanto al danno un vantaggio, questo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento. Infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta a un arricchimento ingiustificato del danneggiato; inoltre, al fine di non vanificarne la *ratio*, i vantaggi non possono elidere del tutto il nocimento ragione dell’azione amministrativa di responsabilità.

Ciò premesso, mette conto rilevare che le somme riconosciute in sentenza come danno, al lordo della *compensatio*, ammontano a € 575.673,51 e corrispondono alla retribuzione lorda (SS.RR. 24/2020/QM), in quanto

comprensiva di oneri fiscali, previdenziali e riflessi (IRAP) connessi alla medesima, erogata al dott. Amadori nei periodi 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2018 e 1° febbraio 2018-31 dicembre 2019 (24 e 23 mesi= 47 mesi). Diversamente da quanto opinato dagli appellanti, la retribuzione percepita dal dott. Amadori è certamente fonte di danno relativamente a quanto lo stesso ha percepito come Direttore generale. Questo perché avendo l'art. 42, co. 2 del d. P. Reg. T.A.A. n. 2/L, del 1° febbraio 2005 prescritto uno specifico requisito per accedere all'incarico di D.G., ha fatto a monte una valutazione della professionalità che il legislatore regionale ha ritenuto necessaria perché quella prestazione possa risultare utile per l'Amministrazione: in altri termini, non è questione di una minore professionalità del dott. Amadori. Di talché, l'attività svolta da quest'ultimo non può *ex lege* considerarsi utilmente prestata, con riferimento al livello di D.G., se il dipendente non possedeva lo specifico requisito di dirigente. Purtuttavia, in specie i profili di illegittimità del conferimento dell'incarico di D.G. non privano, in via automatica, di rilevanza l'eventuale vantaggio conseguito all'ente dalla prestazione lavorativa del dott. Amadori, ove il lavoratore, in astratto, era in possesso dei requisiti soggettivi per espletarla. In altri termini, la prestazione per quanto illegittima è stata comunque resa dal dott. Amadori con taluni vantaggi per il Comune di Rovereto che ha usufruito della professionalità del medesimo da valutarsi, concordemente con quanto stabilito in sentenza, entro i limiti del livello per il quale il dipendente aveva in astratto i requisiti. Dappoi, l'aver fatto riferimento la prima sentenza al corrispettivo spettante a un dirigente medio dell'ente non integra un'argomentazione adeguata a dimostrare, come invece vorrebbero gli appellanti, che il dott. Amadori avesse titolo per acquisire

l'incarico di D.G., perché tale circostanza è espressamente esclusa sia dal primo giudice (pag. 96 sent.) sia dal Collegio d'appello (e di cui *infra*). La sentenza computa la *compensatio*, da detrarre dalla retribuzione lorda percepita dal dott. Amadori, tenendo conto della retribuzione (al lordo degli oneri fiscali a carico del lavoratore ma al netto degli altri oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'ente) di un dirigente medio del Comune indicata nell'importo annuo di € 80.000,00, ossia € 6.666,66 al mese che rapportata a 47 mesi (da febbraio 2016 a dicembre 2019) è pari a € 313.333,33. Pertanto, sottraendo gli emolumenti percepiti da un dirigente medio alla retribuzione lorda percepita dal dott. Amadori nel corso di 47 mesi, la sentenza ha determinato il complessivo nocumento in € 262.340,18 ($€ 575.673,51 - € 313.333,33 = € 262.340,18$). Tuttavia, in accoglimento degli appelli tutti, la Sezione ritiene che anche lo scomputo vada effettuato, per una questione di omogeneità sostanziale dei dati di riferimento, che non sono incerti in quanto nella nota del Comune di Rovereto del 13/08/2021 sono indicate le retribuzioni percepite dal dott. Amadori anche per gli incarichi di dirigente *ad interim* e considerato comunque che in specie la determinazione del danno avviene in via equitativa quand'anche supportata dalle tabelle allegate, al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'ente, pari al 42,36%. Perciò, la retribuzione del dott. Amadori come dirigente medio è pari a € 9.490,66 ($€ 6.666,66 \times 42,36\% = € 2.824,00 + € 6.666,66 = € 9.490,66$) lordi mensili che rapportata a 47 mesi è pari a € 446.060,88. Sicché, il danno residuo è pari a € 129.612,63 ($€ 575.673,51 - 446.060,88 = € 129.612,63$). Da detta somma il Collegio non ritiene di dover sottrarre l'importo di € 2.442,82, quali somme a titolo di IRAP di cui il Comune non ha provato il versamento, poiché per una piena omogeneità lo

stesso importo dovrebbe sottrarsi dalla retribuzione dirigenziale presa a parametro. Diversamente per gli importi che il dott. Amadori ha percepito quale retribuzione lorda per incarichi dirigenziali *ad interim* e pari a € **46.051,81**, attribuibili al medesimo indipendentemente dal conseguimento della qualifica di D.G., attesa la rispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'amministrazione del Comune di Rovereto che l'ha ricevuta. Si tratta, in conclusione, di una determinazione del danno erariale che tiene conto, sotto il profilo oggettivo, dei vantaggi conseguiti sotto il profilo soggettivo, dall'amministrazione di appartenenza, o dalla comunità amministrata, che non può giungere, come vorrebbero gli appellanti, alla totale erosione del danno da risarcire, atteso che la *compensatio* ha solo una funzione di equilibrare il danno risarcibile. Sicché il complessivo residuale danno assomma a € **83.560,82** ($€ 129.612,63 - € 46.051,81 = € 83.560,82$), di cui € **42.669,35** (così ottenuto $€ 83.560,82 : 47 \text{ mesi} = € 1.777,89 \times 24 \text{ mesi} = € 42.669,35$), da riferire al periodo 1° febbraio 2016 - 31 gennaio 2018; ed € **40.891,47** (pari a $€ 1.777,89 \times 23 \text{ mesi} = € 40.891,47$), al periodo di proroga dell'incarico 1° febbraio 2018-31 dicembre 2019. Pertanto, i gravami principale e incidentali sono parzialmente da accogliere con riguardo al *quantum* di danno risarcibile. La ripartizione dello stesso è, invece, determinata dall'apporto causale di ognuno alla sua realizzazione.

Ciò premesso, la responsabilità erariale è inverata in capo agli appellanti dalla ricorrenza dell'articolata componente oggettiva unitamente a quella semplicemente soggettiva. La prima sentenza ha riconosciuto, in ragione dell'antigiuridicità delle condotte realizzate, la responsabilità a titolo di dolo (c.d. eventuale) e in via principale del Segretario generale del Comune

di Rovereto dott. Di Giorgio, del Sindaco Valduga e del dott. Viesi, Dirigente del Servizio personale e istruzione, per avere *“agito consapevolmente e volutamente contra ius al fine di realizzare una procedura selettiva illegittima in quanto in evidente contrasto con quanto chiaramente disposto dall’art. 42 del d. P. Reg. T.A.A. n. 2/L/2005 e finalizzata all’assunzione di un candidato non in possesso dei requisiti prescritti da tale norma regionale”*. Con detta condotta concorre una responsabilità in via sussidiaria e a titolo di colpa grave dei componenti della Giunta comunale del tempo, ma anche di altri appellanti le cui posizioni, come accertate in sentenza, sono passate in giudicato, nel cui comportamento la Corte territoriale ha *“ravvisato una grave negligenza, imperizia e imprudenza nell’aver contribuito, tramite diversi atti e provvedimenti, alla realizzazione di una procedura selettiva illegittima e causativa di danno erariale”*. Le doglianze degli appellanti si incentrano sulla contestazione dell’elemento soggettivo e sulla violazione dell’art. 21, co. 2 della l. 76/2020, sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del Segretario generale con riguardo alla proroga dell’incarico, sulla circostanza che il dott. Di Giorgio *“avrebbe in qualche modo <subito> la scelta del Sindaco”* (se ne parla per smentirne la sua reale portata nell’appello Di Giorgio); sulla valutazione del ruolo effettivamente svolto dal Sindaco Valduga, estraneo a qualsivoglia architettura della vicenda *de qua*, sull’assoluta assenza della prova del dolo e, quindi, di una volontà dannosa, sulla legittimità dell’atto di nomina del dott. Amadori in quanto *“atto di alta amministrazione insindacabile dal giudice”*, sulla ricorrenza dell’esimente politica, ove riqualificata l’asserita responsabilità in colpa grave, attesa la *“particolare complessità tecnico-amministrativa, necessitante di una competenza non esigibile dagli organi politici, trattandosi di atti rientranti nelle prerogative degli uffici burocratici*

(...) *meramente avallati dagli organi politici*", sulla ricorrenza dei presupposti per farsi applicazione del potere di riduzione (appello incidentale Valduga); sulla circostanza che non è stata *"architettata alcuna procedura selettiva, bensì in-*
detto un procedimento per la selezione dei migliori candidati tra i quali scegliere un
dirigente del Comune", sulla inconfigurabilità del dolo, sulla mancanza di nesso causale tra la condotta del Dirigente del personale e l'evento dannoso (appello Viesi); sul ruolo della Giunta comunale *"chiamata esclusivamente a for-*
malizzare, nell'esercizio delle sue funzioni, la nomina del dott. Amadori, scelto dal
Sindaco a seguito di selezione approvata dagli uffici competenti", sulla insussistenza della colpa grave, sulla ricorrenza dell'esimente politica, sul mancato esercizio del potere riduttivo (appello degli Assessori).

Riguardo all'elemento soggettivo e al contributo causale, il Collegio conferma la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata. Difatti, la complessa procedura è stata *"scientemente"* attuata dal Segretario generale dott. Di Giorgio, presidio istituzionale della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, dal Sindaco Valduga, che ha tenacemente *"voluto"* quel direttore generale e che ove ritenuta giuridicamente possibile la scelta del dott. Amadori a D.G., non si capisce perché si sia affidato a una previa procedura selettiva e non l'abbia operata direttamente, dal dott. Viesi, che ha sostenuto l'ordito del Sindaco dal principio adottando tutte le determine della procedura, rilasciando il parere di regolarità tecnico-amministrativa delle delibere di Giunta oltre ad avere dato parere negativo alla proposta di deliberazione della minoranza consiliare, e dalla Giunta comunale del tempo, che con leggerezza inescusabile e noncuranza degli interessi pubblici ha fatto proprie le determinazioni da altri assunte confidando, con grave negligenza, sulla loro

legittimità, così disponendo, in sede di conferimento e poi di proroga, l'attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali finalizzata alla contestuale nomina a Direttore generale, sulla premessa logica che un incarico dirigenziale temporaneo potesse costituire in capo al designando la qualifica di dirigente di cui era privo, negata, invece, dalla norma primaria. In specie, è stata costruita una procedura *ad hoc* proprio al fine di far conseguire fittiziamente e artificiosamente al candidato prescelto il titolo mancante (quello di dirigente). In tale ottica determinanti sono state le condotte del dott. Di Giorgio che, come condivisibilmente affermato nella prima sentenza, ha "sostanzialmente rivendicato la paternità della procedura selettiva bandita per addivenire all'assunzione del D.G.", come confermato anche nell'audizione del Sindaco Valduga del 7 maggio 2020, che testimonia che il dott. Di Giorgio, il dott. Viesi ed egli medesimo "avevano predisposto la procedura per la nomina". Il che rende non dirimenti sia la circostanza che lo stesso Segretario generale non fosse presente, perché sostituito dalla dott.ssa Fauri, nelle sedute di Giunta comunale con cui sono state adottate le delibere *sub iudice*, sia il diverso trattamento, con riguardo alla proroga di ottobre/novembre 2017, rispetto al dott. Viesi, assolto poiché non più in servizio presso il Comune di Rovereto dal 1° maggio 2017. L'assoluzione del dott. Viesi, che a parere del Collegio non si giustifica essendo l'atto di proroga meramente riproduttivo dei precedenti e presupposti provvedimenti di nomina con la conseguenza che il rinnovo della nomina è attribuibile a tutti coloro che in origine hanno avallato la procedura così come intrapresa, non è, tuttavia, oggetto di giudizio perché non impugnata, non perché fosse giusta. Perciò, non può escludersi il nesso causale tra la condotta del dott. Di Giorgio e il conferimento/proroga dell'incarico di

D.G. in capo al dott. Amadori, come comprovato dalla circostanza non secondaria che il S.G., garante della legittimità dell'azione pubblica, ha comunque partecipato e relazionato alla seduta di giunta dell'8 settembre 2015, con cui è stato adottato l'atto di indirizzo per la nomina del direttore generale, nonché alla seduta del Consiglio comunale in cui è stata esaminata la proposta di deliberazione della minoranza afferente alla nomina del dott. Amadori.

Del resto, il principio del *"più probabile che non"*, altresì detto *"preponderanza dell'evidenza"*, rimane lo standard probatorio in materia contabile e civile (Cass. 10978/2023). La causalità nella responsabilità amministrativa (come in quella civile), infatti, si *"accontenta"* di un grado di certezza inferiore rispetto a quello penale dove vige l'art. 533 c.p.p., che legittima la condanna solo quando l'imputato risulti colpevole *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*. Sicché, la regola del *"più probabile che non"*, applicabile alla fattispecie a giudizio, implica che, rispetto a ogni enunciato, si consideri la possibilità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva e una negativa, e tra queste due alternative il giudice deve scegliere quella che in base alle prove disponibili ha un grado di conferma logica superiore.

Nel caso di specie, la tesi a favore della condotta antigiuridica tenuta da tutti gli appellanti è più probabile di quella contraria, essendo quella che, in base a un ragionamento inferenziale, trova un maggior grado di conferma dagli elementi di fatto e documentali allegati aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Ciò chiarito, sia la prima vicenda, relativa all'originario conferimento dell'incarico di D.G., sia la seconda, afferente alla proroga dello stesso, analoghe quanto al c.d. *"salto"* del requisito della qualifica di dirigente, oltre che assunte in chiara violazione

della norma primaria regionale, non sono assistite da alcun qualificato approfondimento giuridico teso a confortare la legittimità della soluzione del “doppio incarico” al dott. Amadori. In questo delineato contesto, l’atto di proroga è, come detto, riproduttivo del precedente. Dappoi, le dichiarazioni spontanee rese dal Sindaco Valduga in sede di audizione non possono essere emarginate nell’irrilevante e nel refuso, in quanto assumono un loro peso quantomeno in termini di autoresponsabilità: *“egli stesso (il Sindaco) insieme al dott. Di Giorgio e al dott. Viesi avevano predisposto la procedura per la nomina del D.G.”*, in tal modo volendo inequivocabilmente riferire l’intera operazione amministrativa alle loro persone. Di Giorgio, invece, secondo quanto riferito dal suo difensore (cfr. verbale di udienza del 14 aprile 2021, sottoscritto il 26 aprile seguente dal segretario e dal Presidente f.f. del Collegio di prime cure, che fa fede fino a querela di falso) *“avrebbe in qualche modo <subìto> la scelta del Sindaco di nominare il dott. Amadori, atteso che secondo la normativa era sicuramente il soggetto più titolato a ricoprire l’incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, in sostanza, di <mettersi da parte>”*. La conferma di tali “indiscrezioni” è data, per certi versi, dagli articoli di stampa del tempo che individuano il dott. Amadori come il “probabile” D.G. ben prima che la procedura fosse indetta. La sentenza, pertanto, ha qualificato, con argomentazioni pienamente condivise da questa Sezione, l’elemento soggettivo in capo al dott. Di Giorgio, al dott. Valduga e al dott. Viesi come contraddistinto dal dolo poiché *“dall’insieme degli atti versati in giudizio, è chiaramente emersa, oltre che la prova del dolo (coscienza e volontà del comportamento contra ius), anche la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, quanto meno nella forma del dolo eventuale, ossia della consapevole e voluta accettazione del rischio che dal comportamento illecito posto in*

*essere sarebbe potuto derivare un documento economico per l'Amministrazione". Il Collegio è perciò convinto che il quadro probatorio induca al convincimento che la soluzione del "doppio incarico" sia stata concordata dal Sindaco Valduga, dal Segretario generale Di Giorgio e dal Responsabile del personale dott. Viesi, che hanno predisposto la procedura selettiva finalizzata alla nomina del D.G. non certamente ignorando che essa potesse essere illegittima, atteso il chiaro disposto dell'art. 42, co. 2, del T.U. cit., ma verosimilmente nella intenzione di realizzarla anche a discapito della rilevante probabilità che essa fosse illegittima, il che integra la componente del dolo, quantomeno nella sua declinazione di "eventuale", concretandosi nella mera accettazione del rischio della produzione dell'evento dannoso con la propria condotta antidoverosa (Corte dei conti Sez. II d'app. 308/2021). A tale stregua, la scelta di conferire l'incarico di D.G. al dott. Amadori mediante precostituzione dell'incarico di dirigente a tempo determinato, integra quella prefigurazione e accettazione della possibile verifica dell'evento lesivo (qui rappresentato dagli emolumenti pagati al dott. Amadori) da parte degli appellanti Di Giorgio, Valduga e Viesi, desumibile proprio dalle circostanze della condotta (Cass. 38343/2014). Detta considerazione rende anche irrilevante la questione dell'applicabilità, *ratione temporis*, alla fattispecie all'esame dell'art. 1, co. 1 della l. 20/1994, come novellato dall'art. 21 del d.l. 76/2020, che ha previsto che *"La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*, poiché gli elementi prima trascritti palesano che i suindicati appellanti hanno comunque agito con condotte che ne integrano la nozione.*

Quanto agli Assessori del tempo, il loro comportamento è stato correttamente declinato in termini di colpa grave, con responsabilità parziaria

degli stessi assistita, in fase esecutiva, dalla sussidiarietà, ossia dalla previa escussione dei debitori condannati a titolo di dolo e in via principale, “giacché nel comportamento osservato dagli assessori (...) è ravvisabile una grave negligenza, imperizia e imprudenza per aver contribuito, tramite diversi atti e provvedimenti, alla realizzazione di una procedura selettiva illegittima e causativa di danno erariale”. In effetti, l’apporto causale della Giunta è correlato al ruolo alla stessa assegnato dall’ordito normativo/regolamentare, ma realizzato in concreto. Dappoi, il Sindaco che, con scelta avallata dalla G.C., si è determinato nel nominare un soggetto palesemente non in possesso del requisito previsto all’art. 42, co. 2 del d.P.reg. T.A.A. n. 2/L/2005, non esercita un potere discrezionale libero (comunque pur sempre vincolato dai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità), dovendo rispettare la norma primaria nei confronti della quale si è posto in aperto contrasto e questa violazione di legge è sindacabile dalla Corte dei conti. Detto altrimenti, la nomina del D.G. non avviene con un atto politico libero nei fini, ma con un atto amministrativo (l’atto di alta amministrazione) vincolato al soddisfacimento di un interesse pubblico individuato dalla legge che, nel caso di specie, indica per il Direttore generale il requisito cogente della qualifica di dirigente, la cui violazione, ove debordante in danno, è conoscibile da questa giurisdizione. Inconferente è anche il richiamo all’esimente politica giacché gli atti di affidamento temporaneo di funzioni dirigenziali e di conferimento dell’incarico di D.G. rientrano nelle competenze proprie della G.C. e del Sindaco, come previsto anche nel Regolamento organico del personale del Comune di Rovereto (art. 110 Regolamento n. 9, del 3 febbraio 2004 e s.m.i., Circolare n. 4/EL/1998/Ord.Com, del 15 dicembre 1998) e come in concreto avvenuto in

specie con le deliberazioni e i decreti *sub iudice*. In definitiva, non ricorre alcun contesto di incolpevole ignoranza, indotta dagli uffici amministrativi e tecnici del Comune, atteso che la mera apposizione del parere favorevole di regolarità tecnica da parte dell'organo burocratico non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'organo politico, così come non può essere escluso l'elemento soggettivo in caso di asserite non adeguate cognizioni tecnico-giuridiche. Infatti, chi *“assume, per propria iniziativa, un munus pubblico ha anche l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, altrimenti vi sarebbe una condizione soggettiva precostituita che legittimerebbe l'adozione di atti illegittimi, forieri di danno erariale e senza alcuna conseguenza per il suo autore”* (Sez. app. Sicilia 27/2016). Relativamente alla quantificazione del danno, il diverso contributo causale *infra* delineato porta a condividere, tranne che nel *quantum*, la modalità prescelta dalla prima sentenza, tenendo conto del concorso a titolo diverso degli appellanti. Pertanto, il danno di € 42.669,35, affente al periodo 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2018, è da addebitare in via principale e in solido tra loro (nel rapporto interno in parti eguali), e in favore del Comune di Rovereto, al **Sindaco Valduga Francesco**, al **Segretario generale Di Giorgio Giuseppe** e al **Dirigente del Servizio personale dott. Viesi Mauro**, oltre alla sorte per accessori da determinare come stabilito dalla prima decisione. Trattandosi di una fattispecie connotata dolosamente (dolo eventuale), la giurisprudenza costante esclude l'applicazione del potere di riduzione. Relativamente, invece, ai componenti della **Giunta comunale del tempo**, condannati a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, il Collegio ravvisa che l'importo originariamente attribuito in sentenza (€ 2.500,00 ciascuno, somma comprensiva di accessori e relativa a 6 posizioni) debba essere rivisto

in diminuzione, con una statuizione a carattere equitativo, non per l'applicazione del potere riduttivo (perché la norma violata è chiara) ma per la variazione degli importi imputati agli appellanti in via principale. Pertanto, per detta prima posta di danno, sono chiamati a rispondere, in via sussidiaria e quindi previa escussione dei debitori in via principale, sempre in beneficio del Comune di Rovereto, gli appellanti **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario e Plotegher Carlo**, nei limiti di € 1.500,00 ciascuno, importo comprensivo di accessori. Con riguardo all'importo, a titolo di danno, di € 40.891,47, per il periodo di proroga dell'incarico dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2019, ne rispondono in via principale e in solido tra di loro (in parti eguali nel rapporto interno), in favore del Comune di Rovereto, **Valduga Francesco e Di Giorgio Giuseppe**, oltre alla sorte per accessori come da primo provvedimento; in via sussidiaria e quindi previa escussione dei debitori principali, sempre in beneficio del Comune di Rovereto, gli appellanti (in prime cure condannati a pagare € 3.000,00 ciascuno, somma comprensiva di accessori e relativa alla 7 posizioni di Giunta) **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario, Plotegher Carlo e Chiesa Ivo**, nei limiti di € 2.000,00 ognuno, importo comprensivo di accessori.

Da ultimo, integra una fattispecie erarialmente pregiudizievole quella afferente alle spese sostenute dal Comune di Rovereto per retribuire e rimborsare le componenti esterne della Commissione, che ha effettuato la valutazione di idoneità teorico-pratica dei candidati ammessi alla selezione dal dott. Viesi. La prima sentenza ha ritenuto l'importo di € 2.555,40 addebitabile al Segretario generale dott. Di Giorgio e al Dirigente del Servizio personale

dott. Viesi, in solido tra di loro, *“attesa la connotazione dolosa del comportamento posto in essere”*. Le conclusioni del primo giudice sono avversate dal dott. Di Giorgio, *“avendo la commissione operato con massimo scrupolo, trasparenza e oggettività di giudizio, nel pieno rispetto delle norme vigenti e senza assecondare richieste o pretese di sorta”* (IV motivo d’appello), e dal dott. Viesi, trattandosi di *“un mero doveroso adempimento consequenziale alla preventiva legittima attivazione della procedura de qua”* (7° motivo). Rileva il Collegio che anche le spese sostenute dal Comune per l’attività della Commissione valutatrice e per la selezione dei candidati ritenuti più adeguati a rivestire l’incarico di D.G. integrino un danno ristorabile. Si tratta pur sempre di una spesa inutile in quanto chiaramente collegata alla situazione di fatto e di diritto in ragione della quale è stato ritenuto il conferimento dell’incarico di D.G. al dott. Amadori espressione di una condotta antidoverosa, caratterizzata dall’evidente volontà di eludere e violare il chiaro disposto dell’art. 42 del d. P. Reg. T.A.A. n. 2/L/2005. Difatti, se pur vero che non rientrava nelle competenze della Commissione l’esame dei requisiti di accesso, non poteva sfuggire ai componenti, almeno per lasciarne traccia nel verbale, poiché la vicenda era ben conosciuta dal Segretario generale, che alla data dell’8 gennaio 2016, di individuazione della rosa dei sei nominativi, il dott. Amadori fosse solo un *“Funzionario amministrativo/organizzativo”* categoria D-livello base, privo della qualifica di dirigente. Pertanto, della relativa spesa per € 2.555,40 rispondono in solido tra di loro (in pari misura nel rapporto interno), in favore del Comune di Rovereto, il **dott. Di Giorgio Giuseppe** e il **dott. Viesi Mauro**, oltre a rivalutazione e interessi come da sentenza.

In questi termini, gli appelli (principale e incidentali) sono da

accogliere e la prima sentenza da riformare. La decisione è confermata, invece, in ordine al capo sulle spese. Le spese del grado, atteso che l'accoglimento anche in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 32061/2022) alla cui stregua il giudice "può" compensare le spese (art. 31, co. 3 c.g.c.), seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, co. 1 c.g.c., in beneficio dell'Erario statale e a carico degli appellanti, principale e incidentali, in solido tra di loro, come da dispositivo. Relativamente, invece, alle spese degli appellanti i cui gravami sono stati dichiarati inammissibili, il Collegio ravvisa di poterle compensare, ex art. 31, co. 3 c.g.c., sia perché decisi in rito, sia perché inammissibile è anche l'appello del Procuratore regionale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, previa riunione delle impugnative, principale e incidentali, tutte iscritte al **n. 59.221/R.G.**, e declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali proposti da **Fauri Daniela**, dal **Procuratore regionale**, da **Pierotti Manuela** e da **Morandini Chiara**, nel merito, definendo il giudizio, in parziale accoglimento dell'appello principale formulato da Di Giorgio Giuseppe e di quelli incidentali proposti da Valduga Francesco, Viesi Mauro e dai componenti della Giunta comunale del tempo e in conseguente riforma della sent. n. 81/2021, del 3 giugno 2021 della Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, **condanna: a) Di Giorgio Giuseppe, Valduga Francesco e Viesi Mauro** al pagamento, in via principale e in solido tra di loro, con riguardo al periodo 1° febbraio 2016 - 31 gennaio 2018, in favore del Comune di Rovereto, della somma di € **42.669,35**, oltre

accessori come da prima decisione; **a.1)** in via sussidiaria e, quindi, previa escussione dei debitori principali, sempre in beneficio del Comune di Rovereto, gli appellanti **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario e Plategher Carlo**, al pagamento nei limiti di € **1.500,00** ciascuno, somma comprensiva di accessori; **b) Di Giorgio Giuseppe e Valduga Francesco** al pagamento, in via principale e in solido tra di loro, per il periodo 1° febbraio 2018 - 31 dicembre 2019, in favore del Comune di Rovereto, della somma di € **40.891,47**, oltre alla sorte per accessori come da prima sentenza; **b.1)** in via sussidiaria e, quindi, previa escussione dei debitori principali, sempre in beneficio del Comune di Rovereto, gli appellanti **Azzolini Cristina, Previdi Mauro, Graziola Giuseppe, Tomazzoni Maurizio, Bortot Mario, Plategher Carlo e Chiesa Ivo**, al pagamento di € **2.000,00** ciascuno, importo comprensivo di accessori; **c) Di Giorgio Giuseppe e Viesi Mauro**, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del Comune di Rovereto, della somma di € **2.555,40**, oltre alla sorte per accessori come da sentenza. Conferma le spese di giudizio statuite nella gravata sentenza. Compensa le spese del grado con riguardo agli appellanti i cui gravami sono stati dichiarati inammissibili. Quanto ai restanti appellanti, le cui impugnative sono state parzialmente accolte, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario statale e a carico degli stessi, in solido tra di loro (in parti eguali nel rapporto interno), nell'importo di € **656,00** (euro seicentocinquantasei/00).

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19 aprile 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 02/08/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"